

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 maggio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 536. Ordinanza 10-12 maggio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Connessione probatoria e pregiudizialità - Conflitto di competenza - Riunione di procedimenti - Scelta demandata alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi - Inammissibilità.

(Cod. pen., art. 323; cod. proc. pen., artt. 18, 45, n. 4, e 46).

(Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma) Pag. 9

N. 537. Ordinanza 10-12 maggio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Detenzione di armi da caccia e di armi comuni da sparo - Trattamento amministrativo differenziato - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 10, sesto comma, e 26).

(Cost., art. 3) » 10

N. 538. Ordinanza 10-12 maggio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco in materia penale - Introduzione in esercizio commerciale di giochi leciti ma non autorizzati - Trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato in caso di giochi vietati - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86).

(Cost., art. 3, in relazione all'art. 723 del cod. pen.) » 12

- N. 539. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Guardia di finanza - Codice penale militare di pace - Violazione di leggi finanziarie - Applicazione delle pene militari - Possibilità di graduazione delle stesse - Manifesta infondatezza.
 (Legge 9 novembre 1941, n. 1383, art. 3).
 (Cost., art. 3) Pag. 13
- N. 540. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Estensione ai lavoratori del settore agricolo della medesima tutela prestata per le malattie professionali nel settore dell'industria - Esclusione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211, in relazione alla tab. all. 5 nel testo sost. con d.P.R. n. 431/1975).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 15
- N. 541. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Procedimento disciplinare - Sospensione dal servizio anche prima che sia iniziato o esaurito detto procedimento - Compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 92).
 (Cost., artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma, 27, secondo comma, e 36) » 16
- N. 542. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Armi - Esplosivo contenuto in capsule di bossoli e munizioni in genere - Omessa differenziazione - Identico trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.
 (Legge 2 aprile 1967, n. 895, art. 2; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23).
 (Cost., art. 3) » 18
- N. 543. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Gioco in materia penale - Mancata esposizione della tabella dei giochi d'azzardo e vietati e uso di apparecchi automatici e semi-automatici da giuoco - Identico trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110).
 (Cost., art. 3) » 19
- N. 544. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione - Controllo sugli atti degli enti locali - Richiesta di pareri tecnici da parte dell'organo regionale di controllo direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti - Omessa previsione di un termine - Presunta innovazione procedurale - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, art. 2, secondo e quarto comma).
 (Cost., artt. 117 e 130) » 20

- N. 545. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Armi - Introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza - Conoscenza della legge penale - Punibilità dello straniero non residente nello Stato - Scriminante - Modalità di applicazione - Lamentata equiparazione con il cittadino italiano residente o dimorante all'estero - Manifesta infondatezza.
 (Legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 15).
 (Cost., artt. 3 e 25) Pag. 22
- N. 546. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Sospensione della patente di guida a seguito di diffida - Mancata fissazione di un termine massimo d'efficacia del provvedimento - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1).
 (Cost., artt. 2 e 3) » 23
- N. 547. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Caccia - Esercizio della caccia in periodi consentiti, ma al di fuori dell'orario stabilito, ed esercizio della stessa in periodi di divieto - Indifferenziato trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, art. 7, penultimo comma).
 (Cost., art. 117) » 25
- N. 548. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Bancarotta e reati fallimentari - Bancarotta semplice - Punibilità - Manifesta inammissibilità.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, in relazione al c.p. artt. 1, 42 e 43 e 14 preleggi).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma) » 26
- N. 549. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Corte dei conti - Giurisdizione - Responsabilità di amministratori di enti locali per spese o impegno di spese non previste in bilancio o non formalmente deliberate - Responsabilità concorrente dei dipendenti comunali - Esclusione - Inammissibilità.
 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della reg. Sicilia art. 253, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16; r.d. 3 marzo 1934, n. 393, art. 265).
 (Cost., artt. 3, 25 e 103, secondo comma) » 28
- N. 550. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Consiglio di Stato - Giurisdizione - Indennità di aeronavigazione - Corresponsione, a partita di prestazioni del servizio di paracadutismo, differenziata per gli appuntati dei carabinieri rispetto a quella percepita da ufficiali e sottufficiali - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 maggio 1970, n. 365, art. 11; legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 4; legge 23 marzo 1933, n. 78, art. 5).
 (Cost., artt. 3, 36 e 97) » 30

- N. 551. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanità pubblica - Medici di medicina generale - Accordo collettivo nazionale - Atto privo di forza di legge - Non assoggettabilità al sindacato di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 32) Pag. 31
- N. 552. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Provincia autonoma di Bolzano - Usi civici - Pascolo - Competenza giurisdizionale del commissario per gli usi civici - Manifesta inammissibilità.
 (Legge prov. Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, art. 4, terzo comma).
 (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4 e 8) » 32
- N. 553. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Previsione tabellare tassativa di lavorazioni morbigene - Ipoacusia da rumore - Ingiustificato trattamento differenziato per i lavoratori addetti ad altre attività nel medesimo ambiente di lavoro a parità di rischio - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 34
- N. 554. Ordinanza 10-12 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Elezioni - Elezione dei consigli comunali - Divieto di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali della regione Sicilia art. 18, approvato con decreto del presidente della regione n. 3 del 20 agosto 1960).
 (Statuto reg. Sicilia art. 15, ultimo comma; Cost. artt. 3 e 7) » 35
- N. 555. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Provincia autonoma di Bolzano - Strade - Compartimenti A.N.A.S. - Concorsi di assunzione - Mancata previsione delle sedi nel capoluogo di provincia - Non fondatezza.
 (Legge 26 marzo 1986, n. 86, artt. 4 e 21).
 (Cost., art. 10; statuto speciale T.-A.A. artt. 89, primo e quinto comma, 100 e 107, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Provincia autonoma di Bolzano - Protezione delle minoranze linguistiche - Ruoli degli architetti e dei geologi nella pianta organica dell'A.N.A.S. - Concorsi di assunzione - Inosservanza del principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla provincia di Bolzano - Ilegittimità costituzionale parziale.
 (Legge 26 marzo 1986, n. 86, art. 5).
 (Cost., art. 10; d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, artt. 8, 11, 12, primo comma, 13, primo e quinto comma, 15 e 20; statuto speciale T.-A.A. artt. 89, primo e quinto comma, 100 e 107, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) » 36

- N. 556. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Urbanistica - Delibere degli enti locali in materia - Mancata pubblicazione negli appositi albi entro 10 giorni dalla loro adozione - Decadenza - Competenza regionale; limitativa dell'autonomia comunale - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 22).
 (Statuto reg. Sardegna, artt. 3, 4 e 5) Pag. 38
- N. 557. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Adozione - Negazione del provvedimento nel caso di esistenza di discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti - Illegittimità costituzionale.
 (Cod. civ., art. 291).
 (Cost., art. 3). » 41
- N. 558. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regione Toscana - Controllo fitosanitario all'importazione, esportazione e al transito di prodotti agricoli - Direttive statuali per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto statale impugnato » 43
- N. 559. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana - Distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione - Direttive statuali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia - Inammissibilità - Spettanza allo Stato » 49
- N. 560. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni Liguria e Lombardia - Sanità pubblica - Presidi eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio - Dotazioni strumentali e qualificazione del personale - Subdelega statale al Ministero della sanità di competenze amministrative regionali - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto statale impugnato » 62
- N. 561. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Valle d'Aosta - Stampa - Pubblici contributi a periodici d'informazione locale - Criteri e modalità di erogazione - Nuova normativa regionale - Cessazione della materia del contendere.
 (Disegno di legge reg. Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977).
 (Cost., art. 21; statuto spec. reg. Valle d'Aosta, artt. 2 e 3). » 69
- N. 562. Sentenza 11-19 maggio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regioni a statuto ordinario - Lazio - Concessione di contributi ai comuni per attività economiche locali in stato di crisi - Attività - Asserita incompetenza delle regioni a statuto ordinario in materia - Non fondatezza.
 (Legge reg. Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977).
 (Cost., artt. 117 e 128) » 70

N. 563. Sentenza 11-19 maggio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Trento - Impiego pubblico - Limiti di età per l'accesso all'impiego presso la provincia di Trento - Elevazione da 35 a 45 anni - Contrasto con la legislazione statale - Non fondatezza.

(Legge provincia di Trento approvata il 2 maggio 1984).

(Cost., art. 3)

Pag. 72

N. 564. Sentenza 11-19 maggio 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Province autonome di Trento e Bolzano - Attività promozionale regionale all'estero nelle materie di competenza - Potere d'indirizzo, di coordinamento e d'integrazione da parte dello Stato - Spettanza allo Stato

» 75

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri a margine si riferiscono al registro ricorsi della Corte per l'anno 1988)

N. 12. Ricorso depositato in cancelleria il 3 maggio 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Industria - Regione Valle d'Aosta - Finanziamenti per agevolazioni alle aziende industriali aventi sede nel territorio della regione - Tasso ridotto (fino a 6 punti) dell'interesse per le anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (*factoring*) operato da istituti bancari convenzionati con il «Consorzio garanzia fidi fra industriali della Valle» - Obbligo per il suddetto Consorzio di presentare all'Amministrazione regionale solo un rendiconto consuntivo meramente informativo - Mancata previsione di responsabilità formali, giuridiche o politiche - Rilievi - Travalicamento della competenza integrativa ed attuativa in materia di industrie e commercio da parte della regione, per di più in contrasto con i principi di legislazione statale - Disparità di trattamento tra operatori economici (aziende industriali ed operatori del settore creditizio e parabancario) lesiva degli interessi delle altre regioni - Inapplicabilità del criterio di riferimento alle «prime rate ABI» - Gestione privatizzata di spesa pubblica - Conseguente incentivazione dell'iniziativa economica, costituzionalmente non garantita, di aziende solo valdostane mediante erogazione di danaro pubblico proveniente da contribuenti.

(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 6 aprile 1988).

(Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3).

(Cost., artt. 3, 5, 41, terzo comma, 81, 97, primo comma, 120 e 127, quarto comma)

Pag. 79

N. 13. Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1988 (della regione Emilia-Romagna).

Sanità - Tossicodipendenti - Attività di prevenzione e reinserimento - Contributi diretti dello Stato - Lamentata invasione della competenza regionale in materia sanitaria, dato il carattere non transitorio dell'intervento statale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 243/1987 - Aggravamento delle attività di controllo e di istruttoria amministrativa per la regione - Emanazione di decreto-legge in mancanza delle condizioni di necessità ed urgenza - Conseguente impossibilità per la regione di inserirsi nel procedimento legislativo.

(D-L. 1° aprile 1988, n. 103, art. 1).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 77 e 97)

» 81

(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

- N. 187. Ordinanza della commissione tributaria di 1° grado di Cosenza del 30 gennaio 1988.
Imposte - IRPEG - Benefici (riduzione del 50%) concessi alle imprese che si costituiscono in forma societaria nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative produttive - Irragionevole esclusione di quelle preesistenti che potenzino l'attività produttiva.
 (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105).
 (Cost., artt. 3 e 53) Pag. 85
- N. 188. Ordinanza del tribunale di Frosinone del 25 gennaio 1988.
Procedere concorsuali - Fallimento - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 390/1986.
 (R.D. 13 marzo 1942, n. 267, artt. 54, 55 e 59).
 (Cost., artt. 3 e 36) » 87
- N. 189. Ordinanza del tribunale di Fermo del 4 giugno 1987.
Iraposta valore aggiunto - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Sanzioni penali (anziché amministrative) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.
 (D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 67, *recte* 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).
 (Cost., artt. 25, 76 e 77) » 90
- N. 190. Ordinanza del tribunale di Cagliari del 20 gennaio 1988.
Servizio militare di leva - Obiettori di coscienza - Ammissione a prestare il servizio sostitutivo civile - Sottoposizione ad un periodo di otto mesi superiore al servizio di leva - Ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dell'obiettore di coscienza (per la non dimostrata maggiore gravosità del servizio di leva rispetto a quello sostitutivo).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 5).
 (Cost., art. 3) » 92
- N. 191. Ordinanza del tribunale di Milano del 2 dicembre 1987.
Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione da cui sono affetti è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali il carattere psichico della menomazione non osta all'avviamento al lavoro - Diversità della questione, secondo il giudice rimettente, da quella già esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985.
 (Legge 2 aprile 1963, n. 482, art. 5, in relazione agli artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., art. 3) » 94
- N. 192. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 dicembre 1987.
Istruzione universitaria - Lettori di lingua straniera di cittadinanza italiana - Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato (durata non superiore all'anno accademico - rinnovabilità non oltre il quinquennio) - Violazione del principio di stabilità del lavoratore non giustificata da ragioni obiettive in relazione alla prestazione richiesta - Mancanza di copertura assicurativa e previdenziale.
 (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 332, art. 28).
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma) » 98
- N. 193. Ordinanza del pretore di Taranto del 26 gennaio 1988.
Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta I.N.P.S.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3) » 100

N. 194. Ordinanza del tribunale di Roma del 18 dicembre 1985.

Matrimonio - Rapporto personale tra coniugi di diversa cittadinanza - Legge regolatrice - Legge nazionale del marito al tempo della celebrazione di matrimonio - Mancata previsione che tali rapporti siano regolati dalla legge del luogo ove il matrimonio è stato contratto.

(Disp. sulla legge in generale, art. 18).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma) Pag. 101

N. 195. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 15 febbraio 1988.

Imposte in genere - Riforma del sistema esattoriale - Mancato rinnovo di alcune concessioni - Assegnazione d'ufficio alla Soc. Esattorie vacanti - Obbligo per le stesse di assumere la gestione nonché di confermare in servizio i dipendenti ma solo se in possesso di determinati requisiti - Carattere transitorio del sistema (originariamente previsto per il periodo 1975-1983) ma con tendenza a stabilizzarsi per effetto delle successive proroghe operate con reiterati decreti-legge - Ingiustificata disparità (in mancanza di adeguate garanzie) con incidenza sul diritto al lavoro, nei confronti dei dipendenti delle cessate esattorie non riassunti nella S.E.V.

(D.-L. 6 gennaio 1986, n. 2, conv., con modif., in legge 7 marzo 1986, n. 60).

(Cost., artt. 3 e 35) » 104

N. 196. Ordinanza del pretore di Lucca del 16 ottobre 1987.

Armi - Detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - Sanzioni - Minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma).

(Cost., art. 3). » 106

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 536

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Connessione probatoria e pregiudizialità - Conflitto di competenza - Riunione di procedimenti - Scelta demandata alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi - Inammissibilità.

(Cod. pen., art. 323; cod. proc. pen., artt. 18, 45, n. 4, e 46).

(Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale e degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte costituzionale con ordinanza n. 60 del 1987 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa dal Pretore di Pietrasanta in quanto il giudice che gliela aveva rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione stessa sarebbe risultata rilevante;

che il medesimo pretore, nell'ambito dello stesso procedimento, osservando di conservare in astratto il potere di rivolgersi alla Corte di Cassazione per denunciare il conflitto di competenza, ha nuovamente riproposto tale questione, «per dare concreto fondamento a tale denuncia», in tal modo palesando *ex ore suo* come non spetti a lui applicare le norme denunziate e come una pronunzia della Corte avrebbe efficacia eventuale restando il pretore libero di instaurare o meno il ventilato conflitto;

che, nel merito, il pretore si riporta integralmente alle considerazioni contenute nella prima ordinanza secondo cui le norme denunziate violerebbero gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma della Costituzione nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti, così in sostanza sollevando solo una questione circa la discrezionalità prevista dalle norme denunziate in un senso già disatteso da questa Corte con sentenza n. 274 del 1974 in riferimento all'art. 20 c.p.p.;

Considerato che con l'ordinanza n. 60 del 1987 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione *de qua*, non rilevando un vizio formale rimuovibile nello stesso procedimento di merito, ma per difetto di legittimazione del giudice remittente;

che tale pronuncia ha contenuto decisivo ed è quindi assistita dall'efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, il quale in questo caso determina in radice l'impossibilità di proporre da parte della stessa autorità la medesima questione, per la rilevata carenza di poteri decisori;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 cod.proc.pen. sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0763

N. 537

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Detenzione di armi da caccia e di armi comuni da sparo - Trattamento amministrativo differenziato - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 10, sesto comma, e 26).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal tribunale di Cremona, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 335 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il tribunale di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevedono, per il collezionista di armi comuni da sparo e per il detentore di munizioni per armi comuni da sparo, il medesimo trattamento previsto per il collezionista di armi da caccia e per il detentore di munizioni da caccia, ovvero sia l'esclusione della licenza di collezione rilasciata dal questore per la detenzione di armi fino al numero di sei e per la detenzione delle relative munizioni sino al numero di mille;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che il diverso regime al quale è assoggettata la detenzione di armi da caccia e del relativo munizionamento rispetto a quello delle armi comuni da sparo (e delle munizioni di queste ultime) trova giustificazione — come emerge dai lavori parlamentari (cfr. Atti Camera, VI legislatura, II Sottocommissione, Seduta del 26 marzo 1975) — nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina;

che tale giustificazione appare ragionevole e quindi non risulta violato il principio costituzionale di eguaglianza;

che, pertanto, la questione proposta dal tribunale di Cremona va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 533

*Ordinanza 10-12 maggio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Gioco in materia penale - Introduzione in esercizio commerciale di giochi leciti ma non autorizzati - Trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato in caso di giochi vietati - Manifesta inammissibilità.****(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86).****(Cost., art. 3, in relazione all'art. 723 del cod. pen.).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in relazione all'art. 723 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal Pretore di Tivoli, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 cod. pen., questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in quanto sanziona penalmente «il fatto di chi, regolarmente autorizzato con licenza per giochi, ne introduce alcuni non contemplati nella autorizzazione ma tuttavia leciti»;

che, in particolare, ad avviso del giudice *a quo*, per la descritta ipotesi, che meriterebbe un giudizio di disvalore meno pesante di quello riferibile al caso di chi «introduce in esercizio autorizzato giochi vietati», è prevista una sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 723 del codice penale per l'ipotesi assunta in comparazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che non è dato desumere dall'ordinanza di rimessione la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice *a quo*;

che, pertanto, la questione si palesa come eventuale e può fortemente dubitarsi della sua rilevanza nel giudizio principale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 cod. pen., dal Pretore di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0765

N. 539

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Guardia di finanza - Codice penale militare di pace - Violazione di leggi finanziarie - Applicazione delle pene militari - Possibilità di graduazione delle stesse - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 novembre 1941, n. 1383, art. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1985 dalla Corte militare d'Appello di Roma, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Corte d'Appello militare di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) in quanto, richiamando le pene stabilite dagli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace, sanziona allo stesso modo il militare della Guardia di Finanza che commette violazioni delle leggi finanziarie costituenti delitto sia che queste si concretino in lievissime infrazioni punibili con la sola multa sia che queste, invece, «in un crescendo di condotte criminose» realizzino una collusione o un peculato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che nell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 si fa riferimento al disvalore oggettivo (violazione di leggi finanziarie) per far emergere la gravità dell'illecito, riferito principalmente alla qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza del soggetto attivo del reato: quest'ultimo, infatti, nel violare la disposizione impugnata, viene meno «non soltanto al vincolo di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni (v. art. 54, secondo comma, Cost.) ma anche a quei particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la cui cura...è istituzionalmente affidata al Corpo della Guardia di Finanza» (cfr. sent. n. 70 del 1976);

che, d'altronde, il richiamo, da parte della norma denunciata, agli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace comporta la possibilità di applicare pene edittali della reclusione militare da due a dieci anni, a parte le possibili circostanze aggravanti o attenuanti, nonché l'applicazione di pene militari accessorie in riferimento alle pene concretamente irrogate;

che sussiste per il giudice la possibilità di graduare le pene in misura proporzionale alla gravità del fatto commesso;

che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 novembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello militare di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 540

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Estensione ai lavoratori del settore agricolo della medesima tutela prestata per le malattie professionali nel settore dell'industria - Esclusione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211, in relazione alla tab. all. 5 nel testo sost. con d.P.R. n. 431/1975).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione alla tabella allegata 5, nel testo sostituito con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 431, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Iori Cesare e I.N.A.I.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

2) n. 2 ordinanze emesse il 1° agosto 1985 e il 27 marzo 1986 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Ignomeriello Francesco e Dell'Edera Vito e I.N.A.I.L., iscritte al n. 818 del registro ordinanze 1985 e al n. 397 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20 e 41, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Iori Cesare e Ignomeriello Francesco e dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Iori Cesare e Ignomeriello Francesco e Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Pretore di Reggio Emilia ed il Pretore di Bari hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione alla tabella All. 5 del d.P.R. medesimo, nella parte in cui non estende ai lavoratori del settore agricolo la tutela prestata per le malattie professionali nel settore dell'industria;

che in tutti i giudizi si è costituito l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che si sono anche costituiti i signori Iori Cesare ed Ignomeriello Francesco, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e possono pertanto essere definiti congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1985, «nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»;

che, di conseguenza, si rende necessario, da parte dei giudici *a quibus*, un nuovo esame, in ordine alla rilevanza della questione sollevata, alla luce della pronuncia predetta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti di cui alle ordinanze in epigrafe al Pretore di Reggio Emilia ed al Pretore di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0767

N. 541

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Procedimento disciplinare - Sospensione dal servizio anche prima che sia iniziato o esaurito detto procedimento - Compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 92).

(Cost., artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma, 27, secondo comma, e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1976 dal Tribunale amministrativo della Toscana, iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 354 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Ravenna Aurelio e del Ministero dell'Interno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»), a norma del quale l'impiegato, per ordine del Ministro, può essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del contrasto: con gli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., per violazione dei principi *nullum crimen sine lege* e della presunzione di innocenza dell'imputato; con gli artt. 21 e 24 Cost., in quanto la genericità delle fattispecie, oggetto di procedimento disciplinare (e quindi di sospensione cautelare) potrebbe portare a compressione della libertà di espressione del pensiero e del diritto di difesa; con gli artt. 24 e 3 Cost., per essere il potere di sospensione attribuito al Ministro anziché alla Commissione di disciplina, la quale garantirebbe maggiore imparzialità e migliore e più obiettiva valutazione dei fatti; con l'art. 24 Cost. per la compressione che subirebbe il diritto di difesa dell'impiegato, data la assoluta discrezionalità e la incontrollabilità del potere di sospensione; con gli artt. 3 e 36 Cost. in quanto la misura dell'assegno alimentare inciderebbe gravemente sui mezzi di sussistenza dell'impiegato;

Considerato che il potere di sospensione attribuito al ministro concreta una potestà discrezionale e l'attribuzione di essa al suddetto organo, anziché alla commissione disciplinare, concreta una scelta legislativa che non è idonea a ledere il diritto di difesa del dipendente, che, se mai, può trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralità (cfr. sent. 3 maggio 1988, n. 239) e non nei confronti dell'atto ministeriale che può esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato;

che gli artt. 25 e 27 Cost. concernono la materia penale, la quale per il suo contenuto e per le sue conseguenze è oggettivamente diversa da quella disciplinare (cfr. sentenze 8 giugno 1981, n. 100 e 11 aprile 1969, n. 78); che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare;

che per i profili concernenti l'art. 3 Cost. manca nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del *tertium comparationis*, mentre il richiamo all'art. 21 Cost. appare manifestamente inconferente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976 (n. 858 del R.O. 1984), in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma, 27, secondo comma, e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 542

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Armi - Esplosivo contenuto in capsule di bossoli e munizioni in genere - Omessa differenziazione - Identico trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.****(Legge 2 aprile 1967, n. 895, art. 2; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli rispetto all'ipotesi — ritenuta più grave — di detenzione di munizioni per arma comune da sparo;

b) del medesimo art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895, cit., nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state poi trasportate;

c) dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'art. 5 della legge 2 aprile 1967, n. 895 cit.;

Considerato che, per quanto attiene alla questione *sub a)*, non è dato distinguere tra esplosivo contenuto in capsule di bossoli e munizioni per arma comune da sparo e che, comunque, come questa Corte ha affermato nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entità, la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose (cfr. sent. n. 62 del 1986);

che le altre questioni di legittimità costituzionale hanno già costituito oggetto di giudizio da parte di questa Corte e sono state dichiarate non fondate (cfr. sentt. nn. 166 del 1982 e 382 del 1987);

che il giudice *a quo* non adduce motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza;

che, pertanto, le questioni sollevate dal Tribunale di Tolmezzo vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0769

N. 543

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giuoco in materia penale - Mancata esposizione della tabella dei giuochi d'azzardo e vietati e uso di apparecchi automatici e semi-automatici da giuoco - Identico trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1985 dal Pretore di Pontedera, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pontedera ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nella parte in cui punisce con la stessa pena l'ipotesi di cui al primo comma (mancata esposizione nella sala da biliardo e da giuoco della tabella dei giuochi d'azzardo e vietati) e quella — che sarebbe invece più grave — di cui al terzo comma (divieto di uso di apparecchi automatici e semi-automatici da giuoco);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'equiparazione *quoad poenam* delle ipotesi contravvenzionali contemplate nel primo e nel terzo comma dell'art. 110 T.U.L.P.S. costituisce scelta discrezionale del legislatore la cui valutazione, non risultando arbitraria né palesemente irragionevole, non è sindacabile in questa sede;

che, peraltro, in riferimento alle suddette ipotesi contravvenzionali, il quinto comma dell'art. 110 T.U.L.P.S. — prevedendo le pene edittali dell'arresto da un minimo di un mese al massimo di due anni e dell'ammenda da lire 24.000 a lire 120.000, oltre alla possibilità di revoca della licenza per pubblico esercizio in caso di recidiva — dà al giudice la possibilità di graduare le sanzioni in proporzione alla maggiore o minore pericolosità dei reati accertati;

che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pontedera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0770

N. 544

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Controllo sugli atti degli enti locali - Richiesta di pareri tecnici da parte dell'organo regionale di controllo direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti - Omessa previsione di un termine - Presunta innovazione procedurale - Manifesta infondatezza.

(Legge reg. Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, art. 2, secondo e quarto comma).

(Cost., artt. 117 e 130).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10 («Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali»), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 603 del registro ordinanze-1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. Basilicata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 e 130 Cost., dei commi secondo e quarto, dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme denunciate — consentendo all'Organo regionale di controllo e alle sue Sezioni decentrate di richiedere pareri tecnici direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale (secondo comma) e prevedendo altresì che la trasmissione degli atti di detti organi di controllo alle Amministrazioni dello Stato «è attuata tramite il Presidente della Giunta regionale» (quarto comma), senza indicare alcun termine per siffatti adempimenti — configurerebbero una ipotesi di sospensione del termine per l'esercizio delle funzioni di controllo previsto dall'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, diversa ed ulteriore rispetto a quella consentita dal successivo terzo comma dello stesso art. 59;

che, pertanto, le citate norme detterebbero disposizioni innovative nella materia dei controlli regionali sugli atti degli enti locali sottratta alla competenza legislativa regionale (art. 117) e riservata al legislatore statale (art. 130);

che non si sono costituite le parti nel presente giudizio;

Considerato che spetta alla potestà legislativa regionale (art. 56, secondo comma, della l. 22 maggio 1971, n. 350 che approva lo Statuto della Regione Basilicata) la determinazione delle modalità di funzionamento dell'organo di controllo nonché i rapporti di questo con il Consiglio e la Giunta regionale;

che gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10 — di cui fanno parte le disposizioni denunciate — espressamente richiamano, per l'esercizio della funzione di controllo, le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato ed in particolare gli artt. 59 e 60 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, che disciplinano i termini e la loro decorrenza per l'esercizio della funzione di controllo;

che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, le disposizioni denunciate rispettano i limiti della legge dello Stato in materia di controlli, perché esse, pur prevedendo la possibilità di determinati adempimenti istruttori da parte degli organi di controllo, non configurano, in tema di decorrenza dei termini e di loro sospensione, ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate dalla legge statale n. 62 del 1953, che gli artt. 13 e 14 della legge regionale espressamente richiamano, così escludendo chiaramente ogni intento innovativo;

che di conseguenza, poiché la richiesta di eventuali pareri tecnici da parte degli organi di controllo non prolunga, in base alle disposizioni denunciate, i termini per l'esercizio del loro potere al di là di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 della legge dello Stato n. 62 del 1953, è manifesta l'infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 545

*Ordinanza 10-12 maggio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Armi - Introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza - Conoscenza della legge penale - Punibilità dello straniero non residente nello Stato - Scriminante - Modalità di applicazione - Lamentata equiparazione con il cittadino italiano residente o dimorante all'estero - Manifesta infondatezza.****(Legge 18 aprile 1975, n. 110, artt. 15).****(Cost., artt. 3 e 25).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1984 dal Pretore di Sestri Ponente, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Sestri Ponente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui fa dipendere la punibilità dello straniero non residente nello Stato dall'osservanza di disposizioni amministrative emanate con decreto ministeriale;

che, in particolare, il giudice *a quo* lamenta la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto non risulterebbero sufficientemente specificati nelle norme di legge i presupposti, il carattere, il contenuto ed i limiti del provvedimento dell'autorità non legislativa, alla trasgressione del quale deve seguire la pena;

che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato anche l'art. 3 Cost. in quanto non potrebbero essere logicamente equiparabili la posizione dello straniero non residente con quelle dell'italiano residente all'estero e dell'italiano dimorante all'estero per ragioni di lavoro rispetto all'effettiva e completa possibilità astratta di conoscere disposizioni regolamentari italiane adottate con decreto ministeriale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non costituisce una disposizione incriminatrice ma disciplina, al contrario, una causa d'esclusione del reato d'introduzione di armi nel territorio dello Stato senza licenza, punito dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;

che il decreto ministeriale di cui al medesimo art. 15 della legge n. 110 del 1975 è destinato a stabilire soltanto le modalità d'applicazione della scriminante innanzi citata;

che, quindi, non risulta violata la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che, d'altra parte, non risulta violato neppure l'art. 3 Cost. in quanto non appare manifestamente irragionevole l'equiparazione delle categorie indicate nella disposizione impugnata (stranieri non residenti nel territorio nazionale, da un lato, italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, dall'altro) le quali sono equiparabili ai fini della conoscenza del decreto ministeriale dato che, riferendosi a soggetti tutti dimoranti all'estero, hanno analoga possibilità di conoscere il contenuto dello stesso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0772

N. 546

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione - Sospensione della patente di guida a seguito di diffida - Mancata fissazione di un termine massimo d'efficacia del provvedimento - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal Pretore di Prato, iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe (resa in un procedimento penale per il reato di guida senza patente, sospesa, nella specie, a seguito di un provvedimento di diffida) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione (in quanto il provvedimento di sospensione della patente non è automaticamente collegato all'esistenza di un provvedimento di diffida) e, in via subordinata, per l'infondatezza della stessa;

Considerato che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in quanto, nella specie, il provvedimento di sospensione della patente è stato emesso anche sul presupposto della diffida;

che, peraltro, questa Corte ha già avuto più volte occasione di dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. (cfr., da ultimo, ord. n. 499 del 1987) e che non appaiono prospettati, nell'ordinanza di rimessione, motivi tali da indurre a discostarsi da siffatta giurisprudenza;

che, d'altronde, appare del tutto inconfidente il richiamo all'art. 24 Cost. considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali: (cfr. ord. n. 499 del 1987) e del procedimento a seguito del quale essa diffida viene pronunciata (che consiste in un procedimento che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo: (cfr. sent. n. 76 del 1970);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Prato va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 547

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Caccia - Esercizio della caccia in periodi consentiti, ma al di fuori dell'orario stabilito, ed esercizio della stessa in periodi di divieto - Indifferenziato trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.**

(Legge reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, art. 7, penultimo comma).

(Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) in relazione all'art. 31, prima parte, lettera *c* e *n*, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, promossi con ordinanze emesse il 26 giugno 1984 dal Pretore di Lonigo e il 31 maggio 1984 dal Pretore di Valdagno, iscritte rispettivamente ai nn. 1161 e 1187 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38 e 59-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione della fauna e per la disciplina della caccia) nella parte in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto dall'art. 31, lett. *n*) della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia è vietata;

che il Pretore di Valdagno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art. 31, prima parte lett. *c*) ed *n*) della legge statale n. 968 del 1977, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto n. 30 del 1978, nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo consentito ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto;

che nel secondo dei citati giudizi si è costituita la Regione Veneto concludendo per il rigetto della questione;

Considerato che i due giudizi di legittimità costituzionale hanno ad oggetto questioni analoghe e possono, pertanto, essere risolti congiuntamente;

che entrambi i giudici rimettenti, nel ritenere incostituzionale il penultimo comma dell'art. 7 della legge veneta n. 30 del 1978, muovono dall'identico presupposto interpretativo in base al quale l'espressione «periodi non consentiti» contenuta nell'art. 31, lett. *c*) della legge quadro sulla caccia (legge n. 968 del 1977) vale ad individuare solo il periodo dell'anno entro il quale non è consentita l'attività venatoria e non l'orario entro il quale la medesima non è legittima;

che siffatto presupposto non appare accoglibile in quanto la legge n. 968 del 1977, all'art. 14, nel fissare i principi in tema di «calendario venatorio», considera contestualmente sia i periodi annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi di caccia esercitate in tempo comunque vietato;

che, quindi, la legge regionale, nel comminare le medesime sanzioni amministrative nei riguardi dell'attività venatoria in qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito, non viola i principi fondamentali della legislazione statale fissati in materia di caccia;

che, di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dai Pretori di Lonigo e di Valdagno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0774

N. 548

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bancarotta e reati fallimentari - Bancarotta semplice - Punibilità - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, in relazione al c.p. artt. 1, 42 e 43 e 14 preleggi).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del codice penale e 14 delle preleggi, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 27 aprile 1983 (reg. ord. n. 630/85) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, nella parte in cui secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma, Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo Pretore di Fermo con ordinanza identicamente motivata, è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 636 del 1987, in quanto il Pretore censura in realtà solo una certa interpretazione che della disposizione impugnata dà la Corte di Cassazione e che egli esplicitamente afferma di non condividere mentre compete al giudice *a quo* e non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto;

che per le stesse ragioni anche la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 27 aprile 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 549

*Ordinanza 10-12 maggio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Corte dei conti - Giurisdizione - Responsabilità di amministratori di enti locali per spese o impegno di spese non previste in bilancio o non formalmente deliberate - Responsabilità concorrente dei dipendenti comunali - Esclusione - Inammissibilità.****(Ordinamento amministrativo degli enti locali della reg. Sicilia art. 253, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 265).****(Cost., artt. 3, 25 e 103, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 («Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana») e dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale»), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Bisulca Salvatore e Caldiero Luigi;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente la responsabilità di alcuni amministratori e dipendenti provinciali citati in giudizio ai sensi dell'art. 244 lett. a) dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (O.R.E.L.) approvato con legge regionale Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, per «avere effettuato spese o contratto impegni di spese non previste in bilancio o non deliberate nei modi o forme di legge», la Corte dei conti - Sez. giur. reg. Sicilia, con ordinanza in data 14 novembre 1985 (r.o. n. 465 del 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 del predetto testo legislativo e dell'art. 265 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione agli artt. 3, 25, 103 comma secondo Cost.;

che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non consentono che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli artt. 244 O.R.E.L. e 254-259 del t.u. legge comunale e provinciale;

che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziative dell'azione, potere riduttivo), nonché per violazione della regola del *simultaneus processus* che, tesa ad evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti, troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

che le disposizioni impugnate violerebbero altresì gli artt. 25 e 103, comma secondo, Cost., in quanto senza alcuna logica giustificazione, sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di responsabilità connesse, i dipendenti degli enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilità pubblica, è il «giudice naturale» precostituito per legge;

che l'art. 265 del t.u. com. e prov. è impugnato solo in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 253 dell'O.R.E.L. riproduttivo della norma statale, renderebbe quest'ultima immediatamente applicabile ai dipendenti degli enti locali in Sicilia (sentenza di questa Corte n. 189 del 1984);

che, fra le parti private, si sono costituite dinanzi a questa Corte soltanto Salvatore Bisulca e Luigi Caldiero chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, mentre, non è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'ordinanza di rimessione sostiene che la disposizione dell'art. 253 dell'O.R.E.L., nell'attribuire alla giurisdizione ordinaria i giudizi in tema di danni recati con dolo o colpa grave dagli amministratori ed impiegati degli enti locali impedisce alla Corte dei conti di conoscere della responsabilità degli impiegati in un unico processo diretto ad accertare quella tipica degli amministratori, prevista dall'art. 244 lett. a) dell'O.R.E.L.;

che con detta prospettazione si tende in sostanza ad ottenere una pronuncia additiva che consenta di assoggettare alla cognizione della Corte dei conti, a titolo di concorso nella fattispecie contemplata dall'art. 244 dell'O.R.E.L., comportamenti di soggetti diversi dagli amministratori rispetto ai quali tale fattispecie è tipicamente configurata;

che come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del 1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere è preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perché l'art. 244 dell'O.R.E.L. configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al grado di colpa richiesto;

che devesi altresì rilevare che l'art. 244 lett. a) prevede una responsabilità che prescinde dal grado di colpa, laddove una estensione di essa in via additiva agli impiegati, aggraverebbe il titolo in base al quale essi sono attualmente tenuti a rispondere in virtù della generale previsione dell'art. 250 dell'O.R.E.L., il che spetta solo al legislatore;

che rimane così assorbita la consequenziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 del t.u. del 1934 n. 383;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 550

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consiglio di Stato - Giurisdizione - Indennità di aeronavigazione - Corresponsione, a partità di prestazioni del servizio di paracadutismo, differenziata per gli appuntati dei carabinieri rispetto a quella percepita da ufficiali e sottufficiali - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 maggio 1970, n. 365, art. 11; legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 4; legge 23 marzo 1983, n. 78, art. 5).
(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 365 («Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo»), dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 («Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate») e dell'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78 («Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Stano Massimino ed altro contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Stano Massimino ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato - sez. IV giurisdizionale, con ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365, 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui prevedono che agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto militare di paracadutista e chiamati a prestare effettivo servizio presso unità di paracadutisti è corrisposta una indennità mensile (c.d. di aeronavigazione) in misura inferiore a quella assegnata agli ufficiali e sottufficiali nelle medesime condizioni di impiego e fissa, anziché commisurata all'anzianità di servizio;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in quanto le prestazioni di paracadutismo sarebbero identiche per tutti i soggetti che le compiono, indipendentemente dal grado e dalla funzione, cosicché non sarebbe giustificata l'attribuzione agli appuntati dei carabinieri di un'indennità in misura diversa da quella stabilita per gli ufficiali e i sottufficiali;

Considerato che rientra nella discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, stabilire la misura delle indennità connesse a particolari prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico dipendente;

che, pertanto, censurando il giudice *a quo* una differenza di trattamento retributivo tra militari di grado differente, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365 («Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo»), dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 («Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate») e dell'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78 («Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»), sollevata con l'ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0777

N. 551

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Medici di medicina generale - Accordo collettivo nazionale - Atto privo di forza di legge - Non assoggettabilità al sindacato di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. *b*, dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 («Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale»), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173-bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. *b*) dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.;

Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non è atto avente forza di legge e non è quindi assoggettabile al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del 1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 («Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale») sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0778

N. 552

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia autonoma di Bolzano - Usi civici - Pascolo - Competenza giurisdizionale del commissario per gli usi civici - Manifesta inammissibilità.

(Legge prov. Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, art. 4, terzo comma).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4 e 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Hofer Alois ed altri e il Comune di Brennero ed altra, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 del 1981;

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Roland Riz per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, nel procedimento civile tra Hofer Alois ed altri contro il Comune di Brennero e altra, concernente pretesi diritti di uso civico di pascolo, a seguito di contestazione insorta sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui stabilisce che i diritti di uso civico di pascolo possono essere fatti valere davanti alla giurisdizione ordinaria, rilevando che detta disposizione si pone in contrasto con i principi della legislazione statale in materia di ordinamento giurisdizionale e processuale, poiché, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), le controversie sull'esistenza dei diritti di uso civico sono attribuite al Commissario per gli usi civici;

che si è costituita la Provincia di Bolzano, contestando la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 20 della legge della Provincia di Bolzano 26 marzo 1982, n. 10;

che, per effetto della caducazione della disposizione della legge provinciale che attribuiva al giudice ordinario le controversie in materia di usi civici di pascolo, in punto di giurisdizione riacquista piena operatività quanto previsto dalla legislazione statale sopraindicata, nel senso dell'attribuzione di tali controversie al Commissario per gli usi civici;

che, non vertendosi in tema di mutamenti dello stato di fatto (art. 5 c.p.c.), bensì di modifica della legislazione sulla giurisdizione, immediatamente operante, con effetto retroattivo, anche nei giudizi pendenti, dovrà il giudice *a quo* risolvere la relativa questione alla stregua dell'assetto normativo emerso dalla suindicata vicenda caducatoria, applicando la legislazione statale;

che, pertanto, la proposta eccezione di incostituzionalità, per sopravvenuto difetto di rilevanza, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed 8 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso civico), sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 553

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Previsione tabellare tassativa di lavorazioni morbigene - Ipoacusia da rumore - Ingiustificato trattamento differenziato per i lavoratori addetti ad altre attività nel medesimo ambiente di lavoro a parità di rischio - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con ordinanze emesse il 9 ed il 27 giugno 1987 dal Pretore di Pisa nei procedimenti vertenti tra Novi Nilo e Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., iscritti ai nn. 558 e 559 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di interventi del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel corso di due procedimenti civili vertenti, il primo, tra Novi Nilo e l'I.N.A.I.L. e, il secondo, tra Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., ha sollevato, con ordinanze emesse il 9 giugno 1987 (R.O. n. 558/87) ed il 27 giugno 1987 (R.O. n. 559/87), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto la previsione tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre attività nel medesimo ambiente di lavoro e sono esposti ad un rischio eguale o maggiore rispetto ai lavoratori addetti alle lavorazioni tabellate;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti;

che la Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* nella parte in cui non prevede che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»;

che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto degli incidenti sollevati dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe, la questione è divenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0780

N. 554

Ordinanza 10-12 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezione dei consigli comunali - Divieto di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali della regione Sicilia art. 18, approvato con decreto del presidente della regione n. 3 del 20 agosto 1960).

(Statuto reg. Sicilia art. 15, ultimo comma; Cost. artt. 3 e 7).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 lett. c), del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione Siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 dal T.A.R. per la Sicilia su ricorso proposto da Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 il T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, su ricorso proposto da Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, nella parte in cui la predetta disposizione non stabilisce espresso divieto di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento;

che nel giudizio si è costituito il Presidente della Regione siciliana chiedendo sia dichiarata la infondatezza della questione;

Considerato che l'assenza nella legislazione regionale siciliana di un divieto di tal sorta non determina — in contrario dell'assunto del collegio *a quo* — incidenza alcuna sui parametri costituzionali indicati, attesa la generale poichè a tutti nota manifestazione espressiva dei simboli ed emblemi di cui trattasi;

Visti gli articoli 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0731

N. 555

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Bolzano - Strade - Compartimenti A.N.A.S. - Mancata previsione delle sedi nel capoluogo di provincia - Non fondatezza.

(Legge 26 marzo 1986, n. 86, artt. 4 e 21).

(Cost., art. 10; statuto speciale T.-A.A. artt. 89, primo e quinto comma, 100 e 107, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Provincia autonoma di Bolzano - Protezione delle minoranze linguistiche - Ruoli degli architetti e dei geologi nella pianta organica dell'A.N.A.S. - Concorsi di assunzione - Inosservanza del principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla provincia di Bolzano - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 26 marzo 1986, n. 86, art. 5).

(Cost., art. 10; d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, artt. 8, 11, 12, primo comma, 13, primo e quinto comma, 15 e 20; statuto speciale T.-A.A. artt. 89, primo e quinto comma, 100 e 107, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, Avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86 recante «Ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 30 aprile 1986; depositato in Cancelleria il 7 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 30 aprile 1986 la Provincia di Bolzano ha impugnato la legge 26 marzo 1986 n. 86 relativa alla «Ristrutturazione dell'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)». Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e 21 della legge impugnata violano l'art. 10 Cost. e la disciplina statutaria (artt. 8, 11, 12 comma primo, 13 comma primo e quinto, 15, 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, 89 comma primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti dell'Anas abbiano sede nei capoluoghi di regione — con conseguente trasferimento di quello di Bolzano a Trento — sia in quella che istituisce nuovi ruoli di tecnici (geologi e architetti) senza assoggettare i relativi concorsi di assunzione ai principi di tutela delle minoranze linguistiche.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Considerato in diritto

1. — Con la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 della legge impugnata, disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Trento da Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali nella Provincia medesima.

La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e coerente, risulta infondata.

Al riguardo va premesso che alla Provincia di Bolzano è attribuita *ex art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del 1972* soltanto la competenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che rientra, invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Pertanto deve ritenersi che la legge impugnata si è correttamente adeguata alla ripartizione delle competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha esercitato un proprio potere riorganizzando l'azienda competente a costruire e a gestire l'uso delle strade statali, localizzando, tra l'altro, per l'intero territorio nazionale la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione.

Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione sollevata, con la quale si è addirittura invocato l'Accordo De Gasperi-Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del compartimento importi un attentato all'esistenza stessa dell'autonomia provinciale.

Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla Provincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del personale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto può essere trasferito solo per esigenze di servizio, sia per la percentuale dello stesso personale di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tali garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero tutela davanti alla giurisdizione amministrativa.

Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi infondata.

2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta organica dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto, per l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della legge impugnata, il principio del bilinguismo.

Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va condivisa.

Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe trovare impiego nell'ambito della Provincia medesima e quindi correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati.

Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione generale del Ministero ed ai diversi compartimenti, hanno compiti estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinente al caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente di cui all'art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 752/1976 come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue.

Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito, onde, limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae alla dichiarazione di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86, sollevata — in riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo e quinto, 100, 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 — dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0802

N. 556

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Urbanistica - Delibere degli enti locali in materia - Mancata pubblicazione negli appositi albi entro 10 giorni dalla loro adozione - Decadenza - Competenza regionale limitativa dell'autonomia comunale - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 22).

(Statuto reg. Sardegna, artt. 3, 4 e 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 («I controlli sugli enti locali»), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio ed altri contro il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28/1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

1. — Il TAR per la Sardegna, adito per l'annullamento di alcune delibere di adozione del piano regolatore generale del Comune di Bosa, con ordinanza in data 24 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge reg. Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 che, comminando la decadenza delle delibere degli enti locali non pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla loro adozione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Sardo che non attribuiscono alla regione alcuna competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata, disciplinando un «adempimento parallelo ma concettualmente distinto» da quelli che la legge regionale può legittimamente stabilire in tema di controllo sugli atti degli enti territoriali minori, ai sensi dell'art. 3 lett. a) e 48 (*rectius* 46) dello Statuto, va inquadrata nell'ambito della materia attinente all'ordinamento e alle funzioni comunali, da un lato sottratta ad ogni sorta di competenza legislativa regionale, e dall'altro, espressamente riservata al legislatore statale dall'art. 128 della Costituzione.

Osserva inoltre il Tribunale che la decadenza delle delibere comunali, non pubblicate entro un termine così breve dalla loro adozione, comporta una sostanziale limitazione dell'autonomia comunale, tanto più grave ove si consideri che la pubblicazione nell'albo, avendo una funzione esclusivamente divulgativa, non dovrebbe incidere sulle determinazioni sostanziali dell'ente e che il pregiudizio derivante dalla decadenza, attesa la mutevolezza degli equilibri interni e della volontà politica dell'organo consiliare, non sempre può essere evitato mediante la semplice riadozione dell'atto.

2. — Si è costituito il Comune di Bosa chiedendo l'accoglimento della questione sulla base dell'art. 4 e dell'art. 46 dello Statuto Sardo, che attribuisce alla regione una potestà legislativa concorrente in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

Ad avviso del Comune, infatti, poichè la disposizione impugnata va ricompresa nell'ambito di tale potestà legislativa, del tutto inconferente dovrebbe ritenersi il richiamo operato dal giudice *a quo* agli artt. 3 e 5 dello Statuto, nonchè all'art. 128 della Costituzione, mentre un esame della questione alla luce dell'art. 46 dello Statuto sarebbe possibile tenendo conto del riferimento che a tale articolo si fa nella motivazione del provvedimento di rimessione.

Osserva poi nel merito la parte che anche quando si volesse inquadrare la disposizione censurata nell'ambito della materia attinente al controllo sugli enti locali, la fissazione di un termine così ridotto per la pubblicazione delle delibere nell'albo comunale, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale che garantisce comunque, per la stesura e pubblicazione delle delibere, un congruo termine.

Anche la Regione autonoma Sardegna si è costituita confutando le tesi sostenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ritiene in particolare la regione che la disciplina della pubblicazione delle delibere comunali rientrerebbe nella materia dei controlli sugli enti locali come risulta dal suo inserimento nell'art. 60 ultimo comma della legge statale n. 62 del 1953, riguardante appunto i controlli sulle province sui comuni e sugli altri enti locali.

D'altra parte, la fissazione di un limite di tempo massimo per la pubblicazione degli atti degli enti locali risponderebbe ad una fondamentale esigenza di garanzia dell'effettività ed efficienza del meccanismo di controllo, collocandosi armonicamente all'interno del vigente sistema legislativo, senza perciò violare alcun principio generale della normativa statale in materia.

Considerato in diritto

1. — Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che commina la decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonché dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate entro dieci giorni dalla adozione.

Ad avviso del giudice *a quo* tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, che non attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti locali.

2. — La questione è fondata, sia pure solo parzialmente.

La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione, stabilisce che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la durata di quindici giorni, a pena di decadenza.

Osserva la Corte che tale norma, per la parte che concerne l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni stesse, consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla funzione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai competenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale, perchè difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n. 297, stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle deliberazioni comunali e provinciali, «deve far menzione se siansi prodotte opposizioni».

In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione che, per quel che si è detto, assume rilievo anche con riferimento al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque nella competenza della regione cui spetta, nella materia dei controlli, potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale Sardegna.

A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che riguarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in esame, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei termini e per la durata indicata. Quella della decadenza è difatti una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensì alla disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il mancato adempimento delle formalità di pubblicazione determina appunto, secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti delle deliberazioni stesse.

Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della Regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale della Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 («I controlli sugli Enti locali») nella parte in cui prevede la decadenza delle deliberazioni dei Comuni, Province, Comunità montane, organismi comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 557

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Negazione del provvedimento nel caso di esistenza di discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti - Illegittimità costituzionale.

(Cod. civ., art. 291).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto in fatto

1. — I coniugi Annibale Laini e Maria Li Mandri, con ricorso in data 21 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse disposta nei loro confronti l'adozione di Giuseppe Li Mandri (nato il 17 marzo 1964) e deducevano di avere una figlia legittima maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.

Poichè, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza di detta figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R. O. n. 120/1985) sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora citata in relazione all'art. 3 Cost.

Ad avviso del giudice *a quo*, essendo stata ammessa la possibilità per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.

Del resto, anche la Corte costituzionale — prosegue il giudice *a quo* — con sentenza n. 237 del 1974 è intervenuta in una fattispecie analoga — precisamente quella della legittimazione dei figli naturali per decreto del Presidente della Repubblica —, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma escludeva la possibilità per il genitore di chiedere la legittimazione suddetta ove esistessero figli legittimi o legittimati o loro discendenti che avessero prestato il proprio assenso. Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie con quella dell'adozione il giudice *a quo* evince una disparità di trattamento ingiustificata.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — È stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto «non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti».

2. — Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.

È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive — e come tali irrazionali — rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.

3. — Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.

Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.

Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 558

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione Toscana - Controllo fitosanitario all'importazione, esportazione e al transito di prodotti agricoli - Direttive statuali per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto statale impugnato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 6 luglio 1978, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1978, recante: «Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario in materia di controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito dei prodotti agricoli».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Paolo Barile per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

I. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe concerne la contestazione delle competenze esercitate dallo Stato con il D.P.C.M. 29 aprile 1978, intitolato «Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in materia di controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito di prodotti agricoli». Assumendo che le funzioni oggetto delle direttive in questione siano state delegate alle regioni a statuto ordinario, il decreto impugnato prevede in particolare:

a) l'obbligo delle anzidette regioni di attenersi nella materia indicata a criteri di massima e standards tecnici stabiliti dal Ministero dell'agricoltura (art. 1);

b) il potere degli «Osservatori per le malattie delle piante» (i quali sono uffici trasferiti alle regioni) di rilasciare certificati fitopatologici per le importazioni, esportazioni e transito, tramite funzionari di detti uffici espressamente delegati dal Ministero dell'agricoltura (art. 2);

c) la facoltà delle regioni di avvalersi, in determinati casi, di funzionari dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), previe apposite convenzioni (art. 3);

d) l'attribuzione ai funzionari delegati dal Ministro dell'agricoltura, in relazione allo svolgimento di funzioni per conto dello Stato, della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 8, u.c., r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700 (art. 4).

La ricorrente ritiene che, nell'emanare tali direttive, lo Stato abbia leso le competenze garantite alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 66, primo comma, 74, primo comma, e 111, primo comma, in riferimento al n. 7 della tabella «A», del d.P.R. n. 616 del 1977, che hanno trasferito alle regioni stesse le funzioni relative alla difesa e alla lotta fitosanitaria e, in particolare, gli uffici «Osservatori per le malattie delle piante», vincolandone l'attività al rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato.

1.1. — A sostegno delle proprie posizioni, la Regione Toscana allega, innanzitutto, che le funzioni contestate, contrariamente a quanto affermato dal decreto impugnato, non sono delegate alle regioni, ma trasferite ad esse. Infatti, non solo l'art. 66, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 include nella materia «agricoltura e foreste» la difesa e la lotta fitosanitaria, ma soprattutto l'art. 74, primo comma, dello stesso decreto trasferisce alle regioni «le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante», riservando allo Stato soltanto la definizione degli standards tecnici che devono esser rispettati nell'esercizio delle predette funzioni, oltre, ovviamente, al potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Né, sempre secondo la ricorrente, potrebbe affermarsi com'è invece detto nella premessa del decreto impugnato, che le direttive in contestazione potevano essere legittimamente adottate sulla base dell'art. 71, lett. b) e c) del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha conservato allo Stato le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonché quelle concernenti la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria. Per un verso, infatti, tale riserva riguarderebbe gli aspetti prettamente commerciali degli scambi con i Paesi terzi e, per altro verso, si riferirebbe invece alle imposizioni o divieti operanti *erga omnes* e riferibili a determinate categorie di piante, non già di controlli specifici sui singoli prodotti.

1.2. — In ogni caso, anche ad assumere la natura delegata delle funzioni in contestazione, il decreto impugnato sarebbe, a giudizio della ricorrente, egualmente illegittimo per un triplice ordine di ragioni:

a) in quanto le direttive sono state impartite con un decreto, anziché tramite il Commissario del Governo (art. 4, d.P.R. n. 616 del 1977);

b) in quanto le direttive cui fa riferimento l'art. 1 del decreto impugnato non potrebbero essere adottate da un singolo ministro, come è prescritto, ma dal Governo nella sua unità (art. 121, quarto comma, Cost. e art. 4, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977);

c) in quanto l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura del potere di delegare espressamente singoli funzionari degli osservatori fitopatologici al rilascio dei certificati (art. 2) contrasterebbe con i principi dell'autonomia organizzativa regionale e col divieto di codipendenza funzionale tra uffici statali e regionali (art. 1, terzo comma, n. 2, legge n. 382 del 1975).

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per sostenere, sulla base dell'affermata natura delegata (e non trasferita) delle funzioni contestate, l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

2.1. — Secondo l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio la resistente, mentre non si può negare che la difesa e la lotta fitosanitaria, insieme agli Osservatori per le malattie delle piante, rientrino fra le materie trasferite alle regioni dagli artt. 66 e 74 del d.P.R. n. 616 del 1977, si dovrebbe tuttavia ammettere che, sulla base dell'art. 71, lett. b), dello stesso decreto, che riserva allo Stato l'organizzazione del commercio estero, i compiti inerenti alle predette materie, quando siano connessi a funzioni di importazione-esportazione o di transito da o per l'estero, continuerebbero ad essere di competenza statale e sarebbero, pertanto, soltanto delegate alle regioni a norma dell'art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (il quale dispone che, qualora uffici trasferiti alle regioni esercitino, oltre alle funzioni regionali, anche funzioni rimaste allo Stato, queste ultime, ove non sia espressa disposizione in contrario, sono delegate alle regioni).

Questa disciplina, che, a giudizio dell'Avvocatura, non sarebbe contraddetta dalle altre disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto l'art. 74, primo comma dello stesso decreto, nel trasferire generalmente alle regioni le funzioni e gli uffici degli Osservatori per le malattie delle piante, sarebbe derogato dalla norma speciale del ricordato art. 71, lett. b), trova, del resto, un riscontro nella disciplina esistente in proposito nelle regioni a statuto speciale. In queste, infatti, la delega delle corrispondenti funzioni è giustificata, secondo l'Avvocatura, dalla specificità delle funzioni connesse ai rapporti internazionali e dalla opportunità di usare gli uffici specializzati già esistenti.

Nessun riferimento fa invece la difesa dello Stato, contrariamente all'atto impugnato, alla riserva statale relativa alle funzioni amministrative concernenti la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, lett. c).

2.2. — Quanto alle pretese illegittimità del decreto impugnato, prospettate dalla Regione Toscana nell'ipotesi che si tratti di funzioni delegate, l'Avvocatura replica: *a)* che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto è una forma di pubblicità più ampia che assorbe quella effettuabile tramite comunicazione al Commissario del governo; *b)* che, quando l'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, si riferisce al Governo come titolare del potere di direttiva, non esclude, che per esso, si possa intendere anche il singolo Ministro; *c)* che la delega al rilascio di certificati, prevista all'art. 2 del decreto impugnato, è giustificata dal fatto che il rilascio dei certificati comporta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 4, dello stesso decreto), la quale può essere conferita soltanto dallo Stato.

3. — Essendo stata fissata la causa per la camera di consiglio del 25 novembre 1987, la Regione Toscana ha presentato una prima memoria, con la quale mirava a dimostrare l'inapplicabilità al caso in questione delle precedenti pronunzie di questa Corte sull'inammissibilità dei conflitti nell'ipotesi di funzioni delegate.

Rinviata la causa all'udienza pubblica del 9 febbraio 1988, in prossimità di quest'ultima la stessa Regione ha presentato un'ulteriore e più ampia memoria, con la quale, in replica all'Avvocatura riafferma la natura di funzioni trasferite delle competenze in contestazione, osservando in particolare: *a)* che l'art. 74 del d.P.R. n. 616 del 1977 non ripete più, significativamente, la riserva allo Stato delle funzioni relative «all'importazione, esportazione e transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera», presente nel primo trasferimento effettuato dall'art. 4, lett. *d)*, del d.P.R. n. 11 del 1972; *b)* che, pur riconoscendo, come si deve, che il controllo fitosanitario può essere strumentale allo scambio e alla circolazione dei beni anche da o per l'estero, non per questo lo si può ritenere parzialmente assorbito nella «organizzazione del commercio estero», poiché, come insegna la giurisprudenza costituzionale, la materia va definita secondo il suo significato oggettivo, non teleologicamente.

Contro la pretesa inammissibilità del conflitto, ove si trattasse di competenze delegate, la ricorrente afferma che, nel caso, non si riscontra nessuna delle condizioni negative che hanno indotto in passato la Corte Costituzionale a pronunzie di inammissibilità. In particolare, non mancherebbe, innanzitutto, la violazione di un parametro costituzionale, poiché il decreto impugnato appare contrastare con gli artt. 66, 74 e 111 del d.P.R. n. 616 del 1977, i quali, come ha più volte affermato la Corte Costituzionale, sono norme integrative o attuative della Costituzione, dirette a completare necessariamente l'autonomia costituzionale garantita alle regioni. In secondo luogo, non si potrebbe dire che, nell'ipotesi in questione, la titolarità delle funzioni amministrative resti allo Stato, in quanto, secondo la ricorrente, la delega del mero esercizio delle funzioni stesse sarebbe propria delle sole deleghe inter-organiche, ma non di quelle inter-soggettive, tanto più quando il soggetto delegato è, come nel caso, un ente dotato di autonomia costituzionale. Infine, sempre ad avviso della ricorrente, le deleghe di funzioni amministrative contenute nel d.P.R. n. 616 del 1977 non rientrerebbero fra quelle c.d. libere, ma dovrebbero essere definite come deleghe «necessarie», in quanto dirette a garantire l'«esercizio organico» delle funzioni «proprie» delle regioni, in connessione con il tipo di amministrazione per programmi stabilito per le regioni stesse.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso oggetto del presente giudizio per conflitto di attribuzione la Regione Toscana chiede che sia dichiarato che non spetti allo Stato impartire direttive ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni) in relazione al controllo fitosanitario svolto dagli osservatori delle malattie per le piante. Ciò in quanto si tratterebbe di materia trasferita in base agli artt. 66, primo comma, 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, emanati in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., che hanno conferito alle regioni competenze amministrative in materia di «agricoltura e foreste». Per i medesimi motivi, la ricorrente chiede altresì che sia conseguenzialmente annullato il D.P.C.M. 29 aprile 1978, contenente «Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in materia di controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito di prodotti agricoli».

La stessa ricorrente presenta pure una domanda subordinata per l'ipotesi in cui sia accolta la prospettazione che si tratti di funzioni delegate alle regioni, chiedendo, innanzitutto, che sia dichiarato ammissibile il conflitto in esame, essendosi in presenza di atti incidenti negativamente sull'esercizio di funzioni costituzionalmente garantite alle regioni; e, in secondo luogo, che sia esclusa la competenza dello Stato nell'impartire direttive ritenute lesive dell'autonomia costituzionale garantita alle regioni in materia di difesa e lotta fitosanitaria, rispetto alla quale le funzioni ipoteticamente delegate, di cui si lamenta la lesione, costituirebbero un'integrazione necessaria. Anche in tale ipotesi, pertanto, si chiede altresì l'annullamento del D.P.C.M. 29 aprile 1978, precedentemente citato.

In ogni caso, la questione che si pone pregiudizialmente a questa Corte è quella di stabilire se le funzioni amministrative in materia di controllo fitosanitario effettuato dagli osservatori per le malattie delle piante, quando siano finalizzate all'importazione o all'esportazione o al transito delle piante, debbano considerarsi trasferite alle regioni in base all'art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che include fra gli oggetti del trasferimento «le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante», oppure se debbano farsi rientrare fra le competenze delegate alle stesse regioni, a norma dell'art. 71, lett. b), e 111 dello stesso decreto n. 616 del 1977, che, rispettivamente, riservano allo Stato le funzioni attinenti all'organizzazione del commercio con l'estero in materia di agricoltura e foreste e delegano le funzioni esercitate dagli uffici trasferiti che risultino estranee alle materie di competenza regionale.

2. — Va innanzitutto puntualizzato che il D.P.C.M. 29 aprile 1978, nel dettare direttive per l'esercizio delle funzioni di controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito dei prodotti agricoli, assume espressamente che si sia in presenza di funzioni delegate.

Di ciò v'è un duplice e formale riconoscimento nella premessa del decreto: in primo luogo, laddove si evidenzia una delle basi legislative del provvedimento stesso nell'art. 71, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977, che riguarda appunto le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonché quelle concernenti la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria; in secondo luogo, laddove si esplicita «la necessità di impartire opportune istruzioni alle regioni al fine di assicurare l'uniformità nell'esercizio delle funzioni loro delegate per quanto attiene al controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito dei prodotti agricoli, nonché al rilascio dei certificati fitopatologici relativi».

Inoltre, e ciò è ancor più rilevante, all'interno dell'articolato del decreto impugnato vi sono puntuali e ripetuti riferimenti alla natura delegata delle funzioni cui sono rivolte le direttive ivi contenute. Nell'art. 1, innanzitutto, si dispone che le regioni si atterrano ai criteri di massima e agli standards tecnici stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei confronti dell'esercizio «delle funzioni amministrative delegate, in ordine al controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito dei prodotti agricoli». Nell'art. 2, poi, si disciplina il rilascio dei certificati fitopatologici tramite funzionari degli osservatori delle malattie per le piante espressamente delegati dal Ministro dell'agricoltura. Infine, ancora nell'art. 4 dello stesso decreto, si fa riferimento agli stessi funzionari delegati dal Ministro al rilascio dei predetti certificati, per riconoscere loro la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. — Tale assunzione, tuttavia, non ha riscontro nelle disposizioni costituzionali e in quelle attuative della Costituzione attinenti alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di controlli fitosanitari, dalle quali si evince, al contrario, che le funzioni per il cui esercizio sono state dettate le direttive in contestazione debbono considerarsi trasferite alle regioni, e non già delegate.

3.1. — Sotto il profilo dei parametri costituzionali in base ai quali risolvere il presente conflitto di attribuzione, i termini della questione vanno definiti essenzialmente in relazione agli artt. 66, primo comma, 74, primo comma e 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Il primo dei suddetti articoli, nel definire le sub-materie ricomprese nel settore dell'«agricoltura e foreste» che gli artt. 117 e 118 Cost. affidano alle competenze amministrative delle regioni, ricomprende fra di esse «la difesa e la lotta fitosanitaria». Nel precisare, poi, le funzioni di cui si compone la difesa contro le malattie delle piante coltivate, il ricordato art. 74 dispone che sono trasferite alle regioni «le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante», riservando peraltro allo Stato la definizione degli standards tecnici che le stesse regioni devono osservare nell'esercizio delle predette funzioni. Infine, l'art. 111 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, puntualizza ancora che sono trasferiti alle regioni gli uffici dello Stato indicati nell'allegata tabella «A», nella quale, al n. 7, sono elencati gli «osservatori per le malattie delle piante».

Al fine di interpretare correttamente l'insieme di tali disposizioni, occorre innanzitutto esaminare la disciplina statale in materia di difesa delle piante, onde enucleare da essa la parte di competenza che, con il trasferimento delle funzioni e degli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, è stata assegnata alle regioni.

La materia è disciplinata dalla legge 18 giugno 1931, n. 987 e dal relativo regolamento (r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700), i quali affidano agli uffici degli osservatori per le malattie delle piante tanto il compito di garantire l'osservanza delle norme relative alla circolazione all'interno delle piante, quanto il controllo fitosanitario per l'esportazione dei vegetali (artt. 20 e 22 del citato r.d. n. 1700 del 1933) e la visita fitopatologica delle piante di cui è ammessa l'importazione (art. 5, quinto comma, della citata legge n. 987 del 1931).

Da queste disposizioni risulta chiaro che le funzioni degli osservatori per le malattie delle piante, cui si riferiscono le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977 allo scopo di trasferirle alle regioni, attengono soltanto alla vigilanza e al controllo sul rispetto delle regole e degli standards tecnici (da altri) dettati a fini fitosanitari, qualunque sia la destinazione delle piante o dei semi interessati, vale a dire tanto se diretti alla circolazione interna, quanto se diretti a quella da o per l'estero. In altri termini, appare evidente che le funzioni devolute alle regioni in connessione con il trasferimento degli uffici degli osservatori per le malattie delle piante concernono i controlli sulle caratteristiche fitosanitarie delle piante stesse come tali, indipendentemente dall'ulteriore disciplina relativa alla loro circolazione all'interno oppure da o per l'estero, rispetto alla quale già l'art. 5, quinto comma, della legge n. 987 del 1931, poneva «la visita fitopatologica» come un presupposto che non restava, comunque, assorbito nella stessa.

3.2. — Tale demarcazione di funzioni, peraltro già chiaramente deducibile dalla disciplina normativa sulla difesa fitosanitaria cui si riferiscono i decreti di trasferimento, appare confortata da ulteriori criteri interpretativi di portata più generale.

Secondo il costante e consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ad es. sentt. nn. 94 e 165 del 1985, 304 e 433 del 1987), ai fini della determinazione del riparto delle funzioni fra Stato e regioni, la materia oggetto di competenza regionale non può essere identificata soltanto in base a una correlazione di strumentalità, ma deve esserlo con particolare riguardo alla consistenza ontologica dell'oggetto della competenza stessa. Sicché che l'esercizio di una funzione generi effetti o ripercussioni su un'altra materia, ovvero possa essere correlata al fine (ulteriore) del soddisfacimento di interessi inerenti ad altra materia, non basta a far considerare la funzione stessa ricompresa nell'ambito delle competenze definite materialmente dal settore dove ricadono tali effetti ulteriori.

Su tali basi va pertanto negata l'assunzione sottostante al decreto impugnato e difesa in questo giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo la quale la finalizzazione dei controlli fitosanitari alla circolazione delle piante da o per l'estero porta ad assorbire, per questa parte, le relative funzioni nella competenza dello Stato concernente «l'organizzazione del commercio estero» in materia di agricoltura (art. 71, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977). Tanto più che, anche a non voler delimitare quest'ultima competenza alla semplice garanzia degli approvvigionamenti alimentari, com'è pure sostenuto in dottrina, l'eventuale assorbimento finalistico della funzione neutrale del controllo fitosanitario, cioè della verifica del rispetto in concreto delle regole fissate per il predetto settore, porterebbe a un'irragionevole ritaglio della stessa funzione, tale da produrre una sua frantumazione in sottofunzioni variamente riferibili allo Stato e alle regioni, che vanificherebbe in definitiva la competenza trasferita a queste ultime dall'art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Anche questa argomentazione sembra, dunque, confermare che una è la funzione diretta ad accertare se le piante siano sane o no ovvero quali siano le loro caratteristiche fitosanitarie (funzione trasferita alle regioni), altra è la funzione diretta a porre regole e a decidere in concreto in relazione al fatto se certe piante, tenuto conto delle loro caratteristiche fitosanitarie, possano essere importate da certi Paesi per farle circolare nel mercato interno o possano essere esportate verso questo o quel Paese estero (funzione riservata allo Stato).

3.3. — Sempre ai fini dell'interpretazione delle norme sulla ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di difesa e lotta fitosanitaria, non è poi senza significato la differenza fra la disciplina del trasferimento del 1972 e quella che viene in gioco nel presente giudizio. Nella prima occasione, mentre l'art. 1, lett. d), del d.P.R. n. 11 del 1972, trasferiva alle regioni «gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate», l'art. 4, lett. d), dello stesso decreto conservava allo Stato non solo la competenza in ordine «all'importazione, all'esportazione e al transito di piante o parte di piante e semi di provenienza estera», ma anche — ed è ciò che rileva soprattutto in ordine agli artt. 2 e 4 dell'atto impugnato — le funzioni relative «al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli».

Al contrario, con l'art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, il trasferimento ha avuto riguardo a tutte le funzioni esercitate dagli osservatori per le malattie delle piante, con la sola esplicita riserva allo Stato della definizione degli standards tecnici che le regioni sono tenute ad osservare nell'esercizio delle predette funzioni. Sicché si deve ritenere che la mancata riformulazione, nella norma appena menzionata, della riserva a favore dello Stato presente nel decreto di trasferimento del 1972, impedisca di considerare ancora di competenza statale le attività di controllo fitosanitario finalizzate alla certificazione dei prodotti agricoli e delle piante destinati all'importazione o all'esportazione.

Né può valere in senso contrario il richiamo all'art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, operato dall'Avvocatura dello Stato onde dimostrare la natura delegata delle funzioni in contestazione. L'articolo appena citato prevede che, quando viene trasferito alle regioni un ufficio periferico dello Stato, le funzioni esercitate da detto ufficio che risultino estranee alle materie di competenza regionale debbono considerarsi assegnate alle regioni a titolo di delegazione. Ma una tale previsione non può trovare applicazione nel caso sottoposto al presente giudizio, nel quale, in base all'espresso tenore dell'art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, risultano trasferiti non soltanto gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, ma anche (tutte) le funzioni imputate agli stessi. In altre parole, il meccanismo di assegnazione «residuale» a titolo di delega, previsto dall'art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, non può certo riferirsi a casi, come quello presente, nel quale la considerazione dell'inerenza delle funzioni a determinati uffici è espressamente compiuta dal legislatore in sede di trasferimento delle medesime funzioni.

3.4.— Resta da esaminare un'ultima obiezione mossa dall'Avvocatura dello Stato, la quale, per sostenere che in ipotesi si abbia a che fare con funzioni delegate, ricorda che le medesime competenze di cui si controverte nel presente giudizio risultano delegate, e non trasferite, anche nelle regioni ad autonomia speciale, di modo che, accogliendo la tesi principale della ricorrente, si determinerebbe una situazione deteriore a danno delle regioni ad autonomia speciale.

In senso contrario va subito detto che, non solo la situazione normativa anteriore non suffraga la prospettazione dell'Avvocatura, ma anche che quella attuale non è più quella tratteggiata dalla resistente.

È ben vero che in Sardegna, all'epoca della proposizione del presente ricorso, le funzioni di controllo fitosanitario oggetto del decreto impugnato risultavano delegate, ma ciò accadeva in quanto era allora previsto soltanto un trasferimento parziale delle competenze degli osservatori per le malattie delle piante e sussisteva l'espressa disposizione che i predetti uffici dovessero continuare «a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni» (d.P.R. 22 agosto 1972, n. 669, art. 1, secondo comma). E anche in Friuli-Venezia Giulia si prevedeva che gli osservatori di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'amministrazione regionale, continuassero a provvedere, in base a direttive di organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni (d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 4). Mentre in Trentino-Alto Adige era previsto che, per quanto la difesa fitosanitaria fosse trasferita alla regione, restasse ferma la competenza degli organi statali in ordine al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione dei prodotti agricoli (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 8).

In altri termini, in tutti questi casi la delega delle funzioni in ordine al rilascio dei predetti certificati veniva enucleata dalla materia generale dei controlli fitosanitari, che si considerava trasferita alle regioni, in virtù dell'espressa eccezione prevista nelle norme appena citate. Pertanto, il fatto che nel caso delle regioni a statuto ordinario manchi un'esplicita eccezione nello stesso senso dimostra, semmai, la tesi della ricorrente: cioè che le funzioni in contestazione devono considerarsi ricomprese in quelle trasferite.

In ogni caso, proprio a seguito dell'emanazione del d.P.R. n. 616 del 1977, le norme di attuazione appena esaminate, che prevedevano le eccezioni relative al rilascio dei certificati fitosanitari, sono state modificate per essere adeguate alla nuova disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario (cfr. d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). Di modo che l'accoglimento del presente ricorso non potrebbe determinare oggi alcuna posizione deteriore delle regioni ad autonomia differenziata rispetto a quelle ad autonomia ordinaria.

4. — Per i motivi enunciati nei paragrafi precedenti si deve concludere, dunque, che non spetta allo Stato impartire alle regioni a statuto ordinario direttive ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. Poiché lo Stato è abilitato a emanare queste ultime sul presupposto che si tratti di funzioni delegate e di farlo nei limiti e con le modalità specificamente previste per tali funzioni, il fatto che i controlli disciplinati dal decreto impugnato debbano essere ascritti alle competenze trasferite, anziché a quelle delegate, comporta la negazione allo Stato della correlativa competenza.

Conseguenzialmente va annullato il D.P.C.M. 29 aprile 1978 riportato in epigrafe, con riferimento agli artt. 1, 2, 4, che disciplinano appunto le funzioni in contestazione assumendone la natura delegata. Al contrario, non può considerarsi illegittimo l'art. 3 dello stesso decreto, il quale prevede la possibilità per le regioni di avvalersi dei funzionari dell'I.C.E., previe apposite convenzioni. E ciò non soltanto perché contro di esso non è stata formulata alcuna censura, ma soprattutto perché la previsione normativa ivi contenuta non è in alcun modo collegata alla presunta natura delegata delle funzioni in contestazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato impartire alle regioni a statuto ordinario direttive, ai sensi dell'art. 4, terzo comma del d.P.R. n. 616 del 1977, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo fitosanitario all'importazione, esportazione e transito di prodotti agricoli, ed in conseguenza annulla gli articoli 1, 2 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1978 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0805

N. 559

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana - Distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione - Direttive statuali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia - Inammissibilità - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana (n. 2 ricorsi) notificati, rispettivamente, il 18 agosto, l'8 settembre, il 6 settembre, l'8 settembre 1978 e il 3 marzo 1983, depositati in Cancelleria il 1º, il 18, il 23, il 26 settembre 1978 e il 17 marzo 1983 ed iscritti ai nn. 24, 26, 27 e 28 del registro ricorsi 1978 e n. 9 del registro ricorsi 1983, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978, recante: «Direttive alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti»; *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982 avente ad oggetto: «Aggiornamento delle direttive alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione»;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia, Sergio Panunzio per la Regione Lazio, Giulio Cevolotto per la Regione Veneto, Calogero Narese per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il presente giudizio per conflitto di attribuzione ha origine da quattro ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana avverso il d.P.C.M. 8 luglio 1978, per l'asserita violazione delle competenze amministrative relative ai distributori di carburanti, garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52 e 54 lett. f) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché da un ricorso proposto dalla Regione Toscana per l'asserita violazione delle medesime competenze in ordine al d.P.C.M. 31 dicembre 1982 che ha modificato il decreto del 1978:

1.1. — Con ricorso notificato il 18 agosto 1978 e depositato l'1 settembre successivo, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al d.P.C.M. 8 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1978, n. 191, avente ad oggetto: «Direttive alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti».

Premesso che l'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha delegato alle regioni «le funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti» senza riservare allo Stato alcuna funzione ad eccezione della determinazione di «indirizzi» da parte del Governo e ricordato che l'art. 54, lett. f), dello stesso d.P.R. n. 616 ha attribuito ai comuni «le funzioni amministrative relative all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito dei criteri generali determinati dalla regione, all'installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade», la ricorrente prospetta il dubbio che con atto puramente amministrativo, quale il decreto impugnato, sia stato leso l'ambito delle competenze ad essa assegnate, sulla base di una delega di funzioni amministrative, dalle anzidette disposizioni di legge.

In via pregiudiziale, la Regione osserva che non potrebbe escludersi la lesione della propria sfera di attribuzione sol perché si tratta di competenze ad essa assegnate con legge di delega, anziché con norme costituzionali o, comunque, in modo costituzionalmente imposto. A suo giudizio, infatti, una volta che la delega sia stata disposta, la sua revoca potrebbe avvenire soltanto con atto di pari efficacia, e non, come nel caso, con atto di valore inferiore, cioè con atto amministrativo.

Nel merito, la Regione Lombardia ritiene che siano invasivi delle proprie competenze soprattutto i punti 8, 9 e 13 del decreto impugnato. Il primo, infatti, anziché stabilire atti di indirizzo, ripristinerebbe in effetti la competenza statale sugli impianti ubicati lungo le autostrade e i raccordi con caratteristiche autostradali. Il punto 9, inoltre, nel mantenere la competenza prefettizia sull'autorizzazione concernente i distributori utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione, non distinguerebbe, fra questi ultimi, quelli utilizzati soltanto per autoveicoli propri di amministrazioni diverse da quelle statali, violando così l'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977. Infine, il punto 13, nello stabilire che «l'autorizzazione» comunale prevista dall'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977 è necessaria per il rilascio delle concessioni regionali per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ovvero per il rinnovo delle concessioni in scadenza o per il trasferimento di impianti su nuove ubicazioni, per un verso, contrasterebbe con lo stesso art. 54, che affida ai soli comuni quel potere «autorizzatorio» senza condizionarlo a un successivo provvedimento della regione e, per altro verso, prevederebbe un'irrazionale duplicazione di competenze, tanto più che, a norma dell'art. 16 della legge n. 1034 del 1970, l'installazione e l'esercizio dei predetti impianti sono soggetti a concessioni amministrative, non già ad autorizzazioni.

1.2. — Con ricorso notificato l'8 settembre 1978 e depositato il 18 successivo la Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al medesimo decreto oggetto del ricorso del paragrafo precedente.

Oltre a prospettare gli stessi profili formulati nel ricorso della Regione Lombardia, la Regione Lazio lamenta altresì l'illegittima invasione delle proprie competenze ad opera dei punti 4, penultimo comma, 6, 7 e 15 del decreto impugnato. Ad avviso della ricorrente, mentre l'ultimo dei punti ricordati conterrebbe prescrizioni troppo dettagliate in materia di orari, tali da vanificare ogni discrezionalità delle regioni e dei comuni, gli altri invece, nel prevedere una ripartizione degli oneri connessi alla gestione del servizio a danno dei distributori più remunerativi (punti 4, penultimo comma, e 6) e nel determinare il numero massimo degli impianti nell'ambito del territorio nazionale (punto 7), violerebbero la libertà di impresa e il principio della riserva di legge, garantiti dagli artt. 41 e 23 della Costituzione.

1.3. — Contro lo stesso decreto ha sollevato conflitto di attribuzione anche la Regione Veneto con ricorso notificato il 6 settembre 1978 e depositato il 23 successivo.

Nel lamentare la violazione delle proprie competenze con argomentazioni generali analoghe a quelle formulate dalla Regione Lombardia (v. *supra* p. 1.1), la Regione Veneto censura in particolare i punti 10 e 11 del decreto impugnato. Il primo, nel prevedere che le regioni debbono accertare le finalità connesse al tipo di attività svolta dagli operatori al fine del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato (stabilimenti, cantieri, magazzini, etc.), conferirebbe alle regioni una nuova funzione, che non è dato rinvenire nella legislazione vigente. Analogamente farebbe il punto 11, in violazione dell'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto sembra affidare alle regioni il potere di rilasciare le autorizzazioni per i distributori destinati ai natanti, che l'articolo prima menzionato attribuisce ai comuni.

1.4. — Anche la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al medesimo decreto con ricorso notificato l'8 settembre 1978 e depositato il 26 dello stesso mese.

Con argomenti analoghi a quelli enunciati nei ricorsi precedentemente considerati, la Regione Toscana lamenta l'invasione delle proprie competenze ad opera dei punti 8, 9 e 13 e, in connessione con quest'ultimo, dei punti 10 e 11 del decreto impugnato. La stessa ricorrente, inoltre, osserva che il punto 4, nel prevedere l'obbligo per le regioni di predisporre un piano di ristrutturazione globale della rete di distribuzione dei carburanti, enuncerebbe una disposizione formalmente cogente, che vincola l'autonomia regolamentare della regione sia con riguardo al termine per l'adozione e la comunicazione (31 marzo 1979), sia con riguardo al contenuto strutturale (piano) e a quello precettivo (allorché fissa i contenuti «necessari» del piano) dell'atto da adottare.

1.5. — Con un ulteriore ricorso notificato il 3 marzo 1983 e depositato il 17 dello stesso mese, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione, per l'asserita violazione delle medesime competenze ritenute lese con i ricorsi precedentemente riassunti, in ordine al d.P.C.M. 31 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983 e intitolato «Aggiornamento delle direttive alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione».

Nel richiedere che sia riconosciuta la propria competenza e che, di conseguenza, sia parzialmente annullato il decreto appena citato, la ricorrente prospetta l'illegittimità derivata dell'atto impugnato nelle parti in cui richiama e conferma le disposizioni oggetto della precedente impugnativa della stessa Regione (v. p. 1.4). In secondo luogo, la ricorrente impugna gli artt. 6 e 7 del d.P.C.M. del 1982, ritenendoli violativi degli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52 e 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977. Con questi ultimi articoli contrasterebbe, a suo avviso, l'art. 6 dell'atto impugnato, che ha sostituito il punto 9 del precedente decreto, in quanto affida alla competenza statale funzioni attive e concrete, come quelle concernenti «il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, utilizzati esclusivamente per autoveicoli impiegati per l'esercizio di funzioni statali». Anche l'art. 7 del provvedimento impugnato, che ha sostituito l'art. 10 del precedente decreto, lederebbe le funzioni delegate alle regioni, in quanto, nel condizionare il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio dei distributori ad uso privato all'esistenza di serbatoi dei distributori stessi aventi una capacità minima di metri cubi 10, porrebbe una norma dettagliata e concreta, non già una direttiva.

2. — Contro tutti i ricorsi qui riassunti ha prodotto controdeduzioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, in tutti e cinque i conflitti prima ricordati.

2.1. — Con atto di costituzione del 7 settembre 1978, il Presidente del Consiglio contesta tutte le censure sollevate dalla Regione Lombardia nel ricorso di cui al punto 1.1.

Dopo aver ricordato che le funzioni della cui spettanza si dibatte nel presente giudizio sono state delegate alle regioni sulla base dell'esigenza di consentire ad esse l'organico esercizio delle funzioni relative alla materia «fiere e mercati» e dopo aver rilevato che esiste un parallelismo tra trasferimenti e delegazioni di funzioni amministrative alle regioni ex artt. 51 e 52 del d.P.R. 616 del 1977, da un lato, e attribuzione ai comuni delle competenze elencate nell'art. 54 dello stesso decreto, dall'altro, l'Avvocatura osserva che le funzioni disciplinate nei punti 8 e 9 dell'atto impugnato non rientrerebbero nelle attività commerciali legate con un rapporto organico alla materia «fiere e mercati». Tali, infatti, non si possono considerare le attività concernenti i distributori installati lungo le autostrade (punto 8), già soggette a una disciplina differenziata (art. 16 d.l. n. 745 del 1970) comunque riservata allo Stato, né quelle concernenti gli impianti utilizzati per gli autoveicoli della pubblica amministrazione (punto 9), anch'esse sottoposte a disciplina differenziata (art. 50, r.d. n. 1303 del 1934 e art. 21 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269).

Né, sempre secondo l'Avvocatura, possono ritenersi fondate le censure mosse contro il punto 13 del decreto impugnato. In particolare, in questo articolo non si rinverrebbe alcuna duplicazione di competenze tra regioni e comuni, poiché dalla pregressa legislazione si ricaverebbe che altro è la concessione all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione (art. 16, d.l. n. 745 del 1970) e altro è l'autorizzazione alla sola installazione (art. 30 r.d. 20 luglio 1934, n. 1303, nonché r.d.l. n. 2174 del 1926). L'art. 54 del d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe utilizzato il termine «autorizzazione» per attribuire nuovamente ai comuni quella competenza già spettante ad essi in forza del menzionato art. 30, r.d. n. 1303 del 1934, e poi sottratta con l'art. 16, d.l. n. 745 del 1970 e l'art. 45 n. 7, l. n. 426 del 1971. L'atto impugnato, pertanto, avrebbe correttamente interpretato gli artt. 52, lett. a), e 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977, che distinguerebbero, appunto, l'autorizzazione comunale dalla concessione regionale.

2.2. — Nel costituirsi, il 25 settembre 1978, nel giudizio promosso dalla Regione Lazio, l'Avvocatura dello Stato, ribaditi gli argomenti contenuti nella memoria depositata nel precedente giudizio in relazione ai punti 8, 9 e 13, deduce altresì l'inammissibilità dei profili attinenti ai punti 4, 6 e 7 del decreto impugnato, sulla premessa che mancherebbe l'interesse della Regione a sollevare censure diverse da quelle desumibili dalla violazione delle disposizioni contenute nel titolo V, parte II, della Costituzione. In ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, si tratterebbe di censure infondate, poiché, mentre i punti 4 e 6 non avrebbero alcuna forza vincolante, ma sarebbero solo previsioni di piano, nello stesso tempo il punto 7 non conterrebbe limiti alla libertà d'impresa in violazione del principio della riserva di legge, ma attuerebbe semplicemente una disposizione (quella relativa alla riserva all'ENI del 40% degli impianti) già contenuta nell'art. 16, d.l. n. 745 del 1970 e nel d.P.R. n. 554 del 1967.

Quanto alla pretesa illegittimità del punto 15, l'Avvocatura osserva che la determinazione di un limite minimo in ordine alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei distributori rientra nei poteri di indirizzo riservati allo Stato dall'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977.

2.3. — Costituitasi il 26 settembre 1978 nel giudizio promosso dalla Regione Veneto, l'Avvocatura dello Stato, sulla base delle premesse generali svolte in relazione al ricorso della Regione Lombardia (v. *supra* 2.1), osserva che il punto 10 del decreto impugnato contiene indirizzi indubbiamente legittimi, in quanto la disciplina degli impianti adibiti ad uso privato non può esser considerata priva di collegamento con la struttura e le dimensioni della rete di distribuzione ad uso pubblico. Sul punto 11, poi, la resistente osserva che le disposizioni ivi contenute mirano soltanto a chiarire che la delega concessa alle regioni si estende agli impianti destinati all'esclusivo rifornimento dei natanti.

2.4. — Il 26 settembre 1978 l'Avvocatura dello Stato si è costituita anche nel giudizio promosso dalla Regione Toscana con una memoria nella quale, dopo aver richiamato le premesse generali formulate in ordine al ricorso della Regione Lombardia (v. *supra* 2.1), e dopo aver ripreso, in relazione ai punti 8, 9, 10, 11 e 13, gli stessi argomenti adottati per respingere i ricorsi precedenti, contesta l'affermazione della ricorrente sul punto 4, e cioè che quest'ultimo imporrebbe obblighi di *facere* alle regioni, anziché stabilire direttive. Secondo l'Avvocatura, il punto 4 si limiterebbe a prevedere in capo alle regioni obblighi già imposti ai prefetti entro lo stesso termine (31 marzo 1979) di cui la ricorrente lamenta l'insufficienza.

2.5. — Con atto di deduzioni del 14 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito anche nel giudizio promosso dalla Regione Toscana in relazione al d.P.C.M. del 31 dicembre 1982 (v. *supra* p. 1.5).

Oltre a richiamare gli argomenti già esposti, tanto in relazione alle eventuali illegittimità contenute nelle disposizioni ripetitive del precedente decreto, quanto in relazione all'art. 6 del decreto del 1982, che riformula con modifiche il punto 9 del precedente decreto (v. *supra* 2.1), l'Avvocatura osserva, in ordine alla censura relativa all'art. 7, che la determinazione del limite massimo di capacità dei serbatoi degli impianti di distribuzione ad uso privato è giustificata dall'esigenza di evitare un'eccessiva polverizzazione degli impianti stessi.

3. — In prossimità dell'udienza, sia la Regione Lombardia sia la Regione Toscana hanno presentato memorie, dirette soprattutto a esporre gli argomenti a sostegno dell'ammissibilità dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni in relazione alle funzioni delegate dedotte nei presenti giudizi.

3.1. — Nell'invitare la Corte a riconsiderare il proprio orientamento in materia di ammissibilità dei conflitti di attribuzione sollevati in relazione a funzioni amministrative delegate alle regioni, la Lombardia precisa nella propria memoria che tale riconsiderazione dovrebbe riguardare soltanto fattispecie, come quella in esame, nelle quali lo Stato, dopo aver delegato con legge determinate funzioni, pretende di riappropriarsene con un provvedimento amministrativo. A sostegno della propria posizione la Regione adduce fondamentalmente tre motivi:

a) quando, come nel caso, con provvedimento amministrativo lo Stato produca diminuzioni o incisioni su competenze delegate alle regioni con una propria legge o, addirittura, le revochi, risulterebbe violata la riserva di legge prevista dall'art. 118, secondo comma, Cost., la quale, non solo conterrebbe un criterio di ripartizione delle competenze

e una garanzia delle funzioni affidate alle regioni, ma costituirebbe anche (come affermato nelle sentt. nn. 151 del 1982 e 244 del 1985 di questa Corte) un valido parametro per la delimitazione delle competenze costituzionalmente assegnate alle regioni;

b) dopo che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato l'idoneità dei decreti di trasferimento e, in particolare, del d.P.R. n. 616 del 1977 a definire le materie di competenza regionale e a fungere da autonomo parametro di costituzionalità (v. ad es. sentt. nn. 174 del 1981, 223 del 1984), diverrebbe difficile, se non impossibile, enucleare in modo netto dalle competenze così definite quelle che occorrerebbe considerare come costituzionalmente non garantite;

c) l'autonomia costituzionale delle regioni sarebbe determinata anche dall'art. 118, secondo comma, Cost., il quale, in collegamento con l'art. 5 Cost., non si limiterebbe a prevedere una mera eventualità di delega, ma, posto che la legge n. 382 del 1975 e il d.P.R. n. 616 del 1977 hanno dato attuazione ad uno dei modi possibili di intendere il sistema costituzionale delle autonomie locali attraverso la determinazione delle competenze regionali per settori organici, costituiti sia dalle funzioni trasferite che da quelle delegate, l'illegittima invasione delle competenze delegate finirebbe, in questo quadro, con l'incidere complessivamente sull'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e, quindi, anche sulle funzioni trasferite.

3.2. — Anche la Regione Toscana, nella propria memoria, osserva che la giurisprudenza costituzionale sull'inammissibilità dei conflitti di attribuzione in relazione a competenze delegate alle regioni non sarebbe invocabile quando, come nel caso di specie, la violazione delle norme di legge che abbiano conferito la delega comporti, mediatamente, un contrasto con disposizioni costituzionali, di cui quelle norme di legge devono considerarsi attuazione.

Ad avviso della ricorrente, la tradizionale configurazione della delega di funzioni amministrative alle regioni come un ampliamento di competenze esulante dalla sfera delle competenze regionali in senso proprio, e pertanto non in grado di definire l'autonomia costituzionale delle regioni, sarebbe, almeno in parte, superata dall'art. 1, lett. c), della legge n. 382 del 1975, secondo il quale il Governo provvede «a delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite (...)». In altre parole, secondo la ricorrente, vi sarebbero funzioni, che, pur delegate alle regioni, sarebbero necessariamente collegabili o riconducibili alle funzioni proprie, in quanto la delega è stata ritenuta indispensabile proprio per consentire alle regioni stesse il pieno esercizio delle funzioni loro trasferite.

Nel caso di specie, poiché il legislatore delegato, in conformità con la norma appena citata della legge n. 382 del 1975, avrebbe ritenuto che le regioni non possano esercitare a pieno titolo le loro competenze in materia di «fiere e mercati» senza esser titolari, in base a una delega, delle funzioni afferenti ai distributori dei carburanti (rientranti nella sub-materia delle attività commerciali), la lesione delle competenze relative a quest'ultima materia si tradurrebbe, ad avviso della Regione, in una violazione degli artt. 117 e 118 Cost., se pure per il tramite della legge n. 382 del 1975 e del d.P.R. n. 616 del 1977.

4. — Nel corso dell'udienza pubblica, mentre le ricorrenti si sono richiamate agli stessi argomenti esposti nelle memorie, l'Avvocatura dello Stato si è soffermata in particolare sul problema dell'ammissibilità dei conflitti di attribuzione relativi a funzioni regionali delegate.

Nel prender atto della giurisprudenza costituzionale sull'inammissibilità di tali conflitti, senza peraltro volerla giudicare nel merito, l'Avvocatura osserva che l'art. 134 Cost., nell'affermare la competenza della Corte costituzionale a giudicare dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni, non distingue circa la natura della legge (costituzionale od ordinaria) che conferisce l'attribuzione contesa. In base alla lettera di quest'articolo, non si potrebbe operare una differenza di trattamento fra i conflitti relativi alle funzioni contemplate nell'art. 118, primo comma, Cost. (competenze trasferite) e quelli concernenti le funzioni conferite alle regioni in base al secondo comma dello stesso articolo (competenze delegate). La distinzione, semmai, ha il proprio fondamento nell'art. 39 della legge n. 87 del 1953.

Tuttavia, continua l'Avvocatura, se si dovesse escludere la competenza della Corte costituzionale a giudicare dei conflitti di attribuzione relativi alle funzioni delegate alle regioni ex art. 118, secondo comma, Cost., risulterebbe del tutto incerta l'individuazione nel nostro ordinamento del giudice competente a giudicare dei medesimi conflitti, non potendosi condividere la posizione del giudice amministrativo quando ha affermato la propria competenza su di essi

nell'ambito della propria giurisdizione di legittimità. Tale posizione — oltre a dimenticare che nel caso non si fa questione su interessi legittimi (cioè su interessi indirettamente protetti dalla legge), ma su competenze direttamente conferite dalla legge — porterebbe, infatti, all'assurdo risultato di declassare il conflitto di attribuzione, di cui all'art. 134 Cost., a strumento rafforzativo e cumulativo, anziché alternativo, rispetto alla tutela offerta dal giudice amministrativo.

Poiché una posizione del genere, oltre a essere fonte di ovvi inconvenienti pratici, contrasta con l'art. 134 Cost., il quale configura il conflitto di attribuzione fra Stato e regioni fra gli oggetti esclusivi del giudizio della Corte costituzionale, se quest'ultima dovesse affermare la propria competenza sui conflitti in questione, dovrebbe farlo, secondo l'Avvocatura dello Stato, affermando altresì l'esclusività di questa sua competenza.

Considerato in diritto

1. — I giudizi per conflitto di attribuzione promossi con i cinque ricorsi elencati in epigrafe e riferiti nella parte in fatto vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, in quanto riguardano lo stesso atto e, in un caso, un provvedimento analogo e connesso con il precedente.

2. — Prima di ogni altra, va esaminata la questione pregiudiziale se i conflitti di attribuzione sollevati con i ricorsi di cui in epigrafe, i quali attengono a funzioni amministrative delegate alle regioni a norma dell'art. 118, secondo comma, Cost., siano ammissibili.

Con riferimento al caso di specie, la questione va risolta in senso positivo.

2.1. — Quello della delega amministrativa è un fenomeno estremamente vario e complesso, per il quale non sembra possibile fornire soluzioni interpretative generali valide per ciascuna delle ipotesi che il diritto positivo disciplina come delegazione di funzioni amministrative.

È sufficiente considerare a tal fine che ipotesi di delegazione intervengono tanto nell'ambito di rapporti interorganici quanto in quello di rapporti intersubiettivi e, in quest'ultimo caso, tanto fra soggetti dotati di autonomia costituzionale quanto fra soggetti che non lo sono. Inoltre, oggetto di delegazione è talora la titolarità di funzioni o, addirittura, di attribuzioni (cioè di un complesso di funzioni unitariamente considerato), tal'altra il mero esercizio di determinate funzioni o il compimento di determinati atti o attività. La delega, poi, può essere frutto di una libera scelta del titolare di determinate funzioni ovvero può dipendere dal ricorrere di condizioni obiettive discrezionalmente valutabili dallo stesso soggetto o, ancora, può esser configurata come un atto necessario o dovuto da parte del titolare per l'esercizio di determinate funzioni.

Né quelle considerate sono le sole alternative rilevanti ai fini della caratterizzazione giuridica della delegazione amministrativa. Nel diritto positivo, infatti, si riscontrano deleghe che comportano trasferimento di uffici (mezzi e personale) e deleghe che non lo comportano, ve ne sono alcune conferibili (o revocabili) solo esplicitamente e altre anche implicitamente, alcune che prevedono in capo al delegante un potere di supremazia (se pure impropria) o di direttiva e altre che non lo prevedono, alcune che autorizzano il delegante ad adottare istruzioni vincolanti ed altre sulla cui base possono essere adottate istruzioni aventi un'efficacia meramente direttiva, alcune che conservano al delegante un potere di intervento «concorrente» sulla materia delegata e altre che lo escludono, alcune su oggetti determinati e altre su oggetti generici o indeterminati, alcune a tempo prestabilito e altre a tempo indeterminato.

Si tratta, come appare evidente, di alternative in grado di caratterizzare il fenomeno della delega amministrativa in modo di volta in volta diverso e che, se si rimane legati al diritto positivo attualmente vigente, è molto difficile, se non impossibile, razionalizzare secondo tipologie omogenee.

Le alternative ricordate, infatti, non coincidono per nulla con la distinzione tra deleghe interorganiche e deleghe intersoggettive, ma si rinvengono, nella loro totalità, tanto all'interno dell'una ipotesi quanto all'interno dell'altra. Alcune di loro anzi — e non certo quelle di importanza secondaria ai fini della caratterizzazione giuridica del fenomeno — si rinvengono persino nell'ambito di uno stesso atto legislativo, come nel caso qui considerato del d.P.R. n. 616 del 1977. Di modo che si impone comunque l'esigenza logica di procedere a un esame caso per caso allo scopo di enucleare, attraverso un'analisi empirica, i caratteri propri della particolare fattispecie di delegazione amministrativa dedotta in giudizio e di verificare, quindi, se i poteri oggetto della delega stessa vadano ad integrare, o meno, la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

2.2. — Il problema dell'ammissibilità dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni vertenti su funzioni delegate è già pervenuto alla cognizione di questa Corte. In un primo caso, che riguardava la delega alle regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, le quali erano residue alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni proprie degli uffici del genio civile e dei provveditorati regionali (art. 13, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto. A

base di questa decisione stava l'argomento che, poiché si trattava di una delega che lo Stato poteva conferire, o non, alle regioni (c.d. delega libera), non era minimamente possibile configurare tanto le norme che concretamente la prevedevano, quanto le competenze che da essa derivavano, come dirette a integrare la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, la cui lesione soltanto legittima queste ultime a tutelarsi mediante lo strumento processuale del conflitto di attribuzione, previsto dall'art. 134 Cost. (sent. n. 97 del 1977).

In una serie di casi successivi, vertenti tutti sulla particolare disciplina prevista dalla delega di funzioni in materia di paesaggio (art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977), la Corte è giunta alla medesima conclusione (sentt. nn. 359 del 1985, 152 e 153 del 1986). Tuttavia, in queste pronunzie, pur riaffermando il principio precedentemente enunciato, la Corte ha posto a base delle sue decisioni una massima differente, la quale si confaceva alla diversa ipotesi di delega dedotta nei giudizi in questione. Per riprendere le stesse parole allora usate, si è affermato, più precisamente, «che le attribuzioni soltanto delegate alla Regione non sono, in linea di principio, difendibili col rimedio del conflitto di attribuzione (sent. n. 97 del 1977), e che, in particolare, non lo sono le attribuzioni devolute alla Regione con l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti» (sentt. nn. 152 e 153 del 1986, nonché già prima n. 359 del 1985). E, a chiarimento della stessa massima, si è aggiunto subito dopo che «la previsione di questi ultimi (poteri concorrenti), a fini di estensione e di effettività della tutela del paesaggio, esclude infatti la garanzia costituzionale delle competenze delegate» (v. spec. sent. n. 152 del 1986, che cita sul punto la sent. n. 359 del 1985).

In altri termini, nel primo caso la Corte ha escluso che le competenze delegate rientrassero nell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto la loro assegnazione a queste ultime, dipendendo da una libera scelta del legislatore statale (che, nel caso del d.P.R. n. 8 del 1972, era giustificata soltanto dall'opportunità di non conservare allo Stato le funzioni residuali svolte da uffici periferici trasferiti alle regioni), mancava di qualsiasi aggancio logico con le norme costituzionali concernenti la ripartizione di competenze fra Stato e regioni. Negli altri casi, invece, trovandosi di fronte a una disciplina che, come questa Corte ha ribadito anche in una recente pronunzia (sent. n. 302 del 1988), prevede sulla medesima materia la compresenza di poteri regionali e di poteri statali aventi lo stesso contenuto e oggetto (pur se i secondi previsti in posizione di supremazia, a estrema difesa del vincolo paesaggistico), la Corte ha dedotto da ciò che, non essendosi lo Stato privato della piena titolarità della relativa funzione, i poteri delegati attenessero al mero esercizio della funzione stessa (come, del resto, in altri casi precedenti: v. sentt. nn. 39 del 1957, 11 del 1959, 36 del 1960, 40 del 1972) o, se si preferisce, allo svolgimento di attività rispetto alle quali non era stata nel contempo negata la competenza dello Stato, e che, pertanto, non potevano integrare in alcun modo la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alle regioni.

2.3. — Il caso oggetto dei presenti giudizi, relativo alla delegazione alle regioni delle funzioni amministrative concernenti i distributori di carburante (art. 52, lett. a, d.P.R. n. 616 del 1977), attiene a un'ipotesi di delega diversa dalle precedenti.

Innanzitutto, si tratta di una delegazione mediante la quale la titolarità di una determinata funzione viene (temporaneamente) tolta dalla sfera di competenza dello Stato e assegnata nel contempo a quella regionale, con la conservazione in capo al primo del solo potere di indirizzo. Si tratta, in altre parole, di quella che in dottrina è chiamata «delega devolutiva o traslativa», la quale, come è noto, costituisce l'ipotesi di delegazione più prossima al trasferimento di funzioni, in quanto in essa l'accrescimento di competenza del delegato è consequenziale a una correlativa diminuzione della stessa nel soggetto delegante.

Tuttavia, la circostanza che la funzione delegata di cui si tratta sia entrata a far parte del patrimonio di competenze delle regioni, a seguito dell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché i conflitti oggetto dei presenti giudizi siano ritenuti ammissibili. Infatti, come questa Corte ha costantemente ribadito (cfr., ad es., sentt. nn. 111 del 1976, 97 del 1977, 359 del 1985, 152 e 153 del 1986), appartengono alla competenza del giudice costituzionale, e soltanto ad essa, unicamente quei conflitti nei quali si controverte di lesioni prodotte sulla sfera di competenze dello Stato o delle regioni, sempreché tale sfera risulti costituzionalmente garantita. E perché questa garanzia ricorra nel caso delle funzioni delegate non è sufficiente, pur se è ovviamente necessario, che l'atto legislativo contenente la delega medesima (nel caso il d.P.R. n. 616 del 1977) sia da considerare, secondo la consolidata e costante giurisprudenza costituzionale (cfr., ad es., sentt. nn. 223 del 1984 e 217 del 1985), come esecutivo o integrativo di disposizioni formalmente costituzionali, per il fatto che, nell'ipotesi di funzioni delegate, l'astratta idoneità della norma che le dispone a fungere da parametro dei giudizi sui conflitti potrebbe esser neutralizzata in concreto, come ha già riconosciuto questa Corte (sent. n. 97 del 1977), dal carattere puramente volontario o possibilistico della delega stessa (c.d. delega libera).

Perché le funzioni delegate possano esser considerate parte integrante della sfera di competenze costituzionalmente garantita alle regioni c'è bisogno di un ulteriore e decisivo elemento: che le competenze delegate, per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze «proprie», di modo che la lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde.

2.4. — Nell'interpretare il sistema costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni e nel dare ad esso attuazione positiva, il legislatore, attraverso la legge 22 luglio 1975 n. 382 e il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ha previsto, tra l'altro, un particolare tipo di delega amministrativa, diretto essenzialmente a un duplice scopo: innanzitutto, costituire un modello organizzatorio dei rapporti fra Stato e regioni più flessibile delle altre forme di separazione di competenze e tale da permettere indirizzi statali in grado di assicurare una maggiore uniformità su tutto il territorio nazionale, nonché una maggiore unitarietà tra momento direttivo e momento attuativo; in secondo luogo, istituire uno strumento di ricomposizione delle competenze in capo alle regioni in grado di garantire loro un «esercizio organico» delle funzioni trasferite.

Sotto quest'ultimo profilo, sulla base di un preciso criterio dettato dalla legge n. 382 del 1975 (art. 1, lett. c), il d.P.R. n. 616 del 1977, nell'ambito di una disciplina diretta ad assicurare alle regioni un'amministrazione per programmi, ha provveduto a delegare alle stesse le funzioni amministrative ritenute necessarie per rendere loro possibile l'«esercizio organico» delle competenze trasferite. Si è stabilita, così, una saldatura funzionale fra le competenze delegate e quelle trasferite, che, sebbene smentita in alcune delle fattispecie previste (come il ricordato art. 82 o, per fare altri esempi, gli artt. 77, lett. b), e 111 secondo comma), può tuttavia ritenersi affermata per la maggioranza delle deleghe conferite alle regioni con il d.P.R. n. 616 del 1977. Di modo che, ove tale legame non risulti contraddetto dalla particolare disciplina positiva prevista per ogni singola delega, si deve concludere che l'eventuale limitazione o invasione delle competenze delegate alle regioni finisca per impedire o contraddire quell'esercizio «organico» che si è voluto garantire alle funzioni «proprie» delle regioni e menomarne così la consistenza costituzionale, come interpretata e attuata dalla legge n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n. 616 del 1977.

Del resto, è essenzialmente con riguardo a questa loro funzione di completamento organico delle materie trasferite alle regioni che si giustifica la relativa stabilità assicurata alle deleghe qui considerate, stabilità che, oltre a ricavarsi dal loro carattere di deleghe a tempo indeterminato, può agevolmente dedursi da una serie di elementi della loro disciplina positiva. Innanzitutto, dal potere riconosciuto alle regioni di adottare nelle materie sulle quali sono state conferite funzioni delegate non solo provvedimenti amministrativi, ma anche «norme legislative di organizzazione e di spesa», nonché «norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione» (art. 7, primo comma, d.P.R. n. 616 del 1977). In secondo luogo, dal fatto che, con il conferimento delle funzioni delegate, sono contestualmente trasferiti gli uffici, il personale e i beni strumentali necessari allo svolgimento delle medesime funzioni (art. 1, lett. c), l. n. 382 del 1975). In terzo luogo, dalla possibilità conferita alle regioni di subdelegare, con proprie leggi, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni derivanti dalla delega statale e di stabilire i relativi indirizzi (art. 7, secondo comma, d.P.R.

n. 616 del 1977). Infine, dal carattere non derogatorio dell'ordine delle competenze generalmente riconosciuto alle funzioni delegate (d.P.R. n. 616 del 1977), il quale evidenzia la prevalente natura devolutiva o traslativa propria delle deleghe qui considerate: in una parola, la loro preponderante finalizzazione all'«organico» esercizio delle competenze trasferite.

2.5. — La delega di funzioni amministrative in materia di distributori di carburanti, prevista dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, si iscrive perfettamente nei caratteri propri delle deleghe volte al completamento organico delle competenze trasferite, che si sono appena ricordati. Si tratta, infatti, di funzioni conferite alle regioni nell'ambito di una competenza più generale, relativa a un complesso di attività commerciali, che, come riconoscono tutte le parti dei presenti giudizi, integrano sostanzialmente la materia «fiere e mercati» attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione.

Inoltre, poiché il suddetto art. 52 non prevede che lo Stato possa esercitare in materia «poteri concorrenti» o altri poteri (di annullamento, di integrazione, di inibitoria, e simili) comunque interferenti nei confronti degli atti adottati nello svolgimento delle funzioni delegate, ma conserva allo Stato (o, più precisamente, al Governo) soltanto poteri di indirizzo, si deve supporre che l'ipotesi di delega amministrativa oggetto dei presenti giudizi comporti una devoluzione piena delle funzioni interessate e, quindi, una cessione alle regioni della titolarità delle funzioni stesse, che il legislatore ha operato nella misura e nei limiti necessari per l'esercizio organico delle competenze «proprie».

E poiché, su tali basi, si prospetta la violazione di parametri formalmente costituzionali o, comunque, di norme integrative o attuative di disposizioni formalmente costituzionali (il d.P.R. n. 616 del 1977), con riferimento a funzioni che, come s'è detto, sono state delegate alle regioni, non già per una libera scelta dello Stato, ma in base alla ricorrenza di condizioni, di limiti ed obiettivi costituzionalmente rilevanti (necessità di integrazione organica delle attribuzioni regionali trasferite), sembra a questa Corte che sussistano i requisiti essenziali perché sia dichiarata l'ammissibilità dei conflitti di attribuzione sollevati con i ricorsi di cui in epigrafe.

3. — Entrando nel merito delle questioni, va peraltro dichiarata l'inammissibilità di alcune censure contenute nel ricorso proposto dalla Regione Lazio: più precisamente, quelle relative al penultimo comma del punto 4, nonché ai punti 6 e 7 del d.P.C.M. 8 luglio 1978.

Secondo la ricorrente, le direttive contenute nei punti anzidetti prevedono contributi a carico dei concessionari degli impianti più remunerativi (punti 4, penultimo comma, e 6) ovvero conferiscono al Ministro dell'industria poteri relativi alla determinazione del numero massimo degli impianti nell'ambito nazionale e all'imposizione di altri limiti all'esercizio della libertà d'impresa (punto 7, che peraltro è stato soppresso dall'art. 5 del successivo decreto emesso sulla stessa materia nel 1982), ponendo così in essere una disciplina amministrativa in violazione della riserva di legge garantita dagli artt. 23 e 41, secondo comma, della Costituzione.

Tuttavia, poiché questa Corte, con giurisprudenza costante e consolidata (cfr., ad es., sentt. nn. 72 del 1961, 18 del 1970, 157 del 1975, 191 del 1976, 152 del 1986), ha affermato che le regioni possono sollevare conflitto di attribuzione soltanto in relazione a norme dalla cui violazione consegua una lesione delle competenze ad esse costituzionalmente garantite e poiché le disposizioni che nel caso si assumono violate non hanno alcuna incidenza sulla ripartizione di competenze fra Stato e regioni, deve concludersi che nessuna delle censure qui considerate appare sorretta da quell'interesse a ricorrere in mancanza del quale non possono esser sottoposte alla cognizione di questa Corte.

4. — Vanno, invece, respinti i ricorsi per tutti i restanti profili in base ai quali le regioni hanno sollevato conflitto di attribuzione nei presenti giudizi.

4.1. — Le Regioni Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana impugnano i punti 8 e 9 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, in quanto, riconoscendo che le competenze ivi contemplate siano esercitate da organi statali, non porrebbero in essere direttive concernenti l'esercizio di funzioni delegate alle regioni, ma disporrebbero sulla spettanza delle relative funzioni, ripristinando, in un caso, la competenza statale (punto 8) e non distinguendo, nell'altro, fra le competenze riconosciute al prefetto quelle che devono intendersi delegate alle regioni (punto 9). In ambedue i casi, comunque, le disposizioni impuginate conterrebbero, secondo le ricorrenti, una revoca implicita della delegazione di funzioni effettuata con l'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977 a favore delle regioni, che, essendo compiuta con atto amministrativo, sarebbe in contrasto con l'art. 118, secondo comma, Cost., il quale prevede che le deleghe in questione siano conferite, e quindi revocate, in modo esplicito e soltanto con atto di natura legislativa (riserva di legge).

Le censure prospettate dalle ricorrenti, sempreché accompagnate dai requisiti di ammissibilità precedentemente esposti, sarebbero fondate se fosse vera la premessa di fatto da esse posta a base delle proprie argomentazioni: che si tratti, cioè, di competenze delegate alle regioni anteriormente al decreto in cui sono contenute le disposizioni impuginate. Ma così non è.

4.1.1. — In realtà, il punto 8 contiene una disposizione interpretativa dell'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, con la quale, in ordine alle incertezze manifestatesi riguardo al significato da attribuire al predetto art. 52, si precisa che «le funzioni amministrative relative agli impianti ubicati lungo le autostrade e sui raccordi con caratteristiche autostradali continuano ad essere esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., e sentito il Ministro delle Finanze». Questa disposizione non è chiaramente una direttiva rivolta alle regioni perché esercitino in un certo modo le funzioni loro delegate in materia di distributori di carburanti. Si può dire, tutt'al più, che lo è in senso improprio, in quanto indica alle regioni che le loro competenze non si estendono agli impianti ubicati lungo le autostrade e i raccordi di tipo autostradale. Ma questo fatto non concreta, certo, un illegittimo uso di un potere statale ridondante in menomazione di competenze regionali, poiché la disposizione impugnata è sostanzialmente corrispondente all'art. 16, secondo comma (ultimo periodo), del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che, per la parte interessata, non è stato assorbito e abrogato dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. 616 del 1977, correttamente interpretato.

Quest'ultimo, infatti, nel delegare alle regioni le funzioni amministrative in materia di distributori di carburanti, non ha inteso ricomprendere in tale materia gli impianti situati lungo le autostrade, per il semplice fatto che le funzioni amministrative concernenti siffatti impianti coinvolgono ponderazioni di interessi che vanno compiute su scala

nazionale o, comunque, su scala interregionale. Basta considerare, tanto per fare un esempio, che la distribuzione geografica di tali esercizi può essere adeguatamente decisa soltanto attraverso una visione globale della rete autostradale, la quale oltrepassa, ovviamente, l'ambito delle competenze regionali.

Questa interpretazione trova conforto in altri elementi tendenti verso la stessa direzione. Innanzitutto, gli impianti situati lungo le autostrade erano sottratti al comune regime dei distributori di carburanti anche nella legislazione anteriore al d.P.R. n. 616 del 1977, nella quale, mentre si attribuiva ai prefetti le funzioni provvedimentali relative agli impianti comuni, si affidava invece al Ministro dell'industria quelle attinenti ai distributori ubicati lungo le autostrade, con l'evidente giustificazione della dimensione nazionale delle relative funzioni (cfr. il citato art. 16, secondo comma, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034). Inoltre, l'art. 54 del d.P.R. n. 616 del 1977, nell'attribuire ai comuni le funzioni amministrative concernenti l'«autorizzazione» all'installazione dei distributori di carburanti nel territorio comunale, esclude espressamente dalla materia gli impianti ubicati lungo le autostrade: e ciò è di particolare significato, dovendosi riconoscere, come ha affermato l'Avvocatura dello Stato, un sostanziale parallelismo tra le competenze di regolazione e di direttiva delle regioni e i poteri provvedimentali dei comuni nella stessa materia.

4.1.2. — Lo Stato ha correttamente esercitato un proprio potere anche quando ha disposto, al punto 9 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, che «gli impianti di distribuzione di carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione, rimangono soggetti all'autorizzazione del prefetto», secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

In base a un elementare canone ermeneutico le disposizioni contenute in atti sottordinati alle leggi devono essere interpretati adeguandone, per quanto possibile, il senso alle norme legislative vigenti. Questa è la conseguenza tanto dell'assioma per il quale l'ordinamento normativo dev'esser postulato, in sede interpretativa e applicativa, come una totalità unitaria, quanto del principio di conservazione dei valori giuridici, il quale induce a presumere che una disposizione non sia dichiarata illegittima fintantoché sia possibile enucleare da essa almeno un significato conforme alle leggi. Su tali premesse, dal momento che l'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977 delega alle regioni le funzioni amministrative sugli impianti di distribuzione dei carburanti nell'ambito dell'ordinamento regionale e dal momento che l'art. 54 dello stesso decreto attribuisce ai comuni l'«autorizzazione» all'installazione degli stessi, si deve ritenere che, quando la disposizione impugnata si riferisce ai distributori assoggettati all'autorizzazione del prefetto, in quanto utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della «pubblica amministrazione», intende circoscrivere quest'ultima espressione all'amministrazione statale.

Solo se interpretata in tal senso, la disposizione impugnata assume un significato logico e coerente con le ricordate norme legislative, come del resto ha riconosciuto lo stesso Governo allorché ha aggiornato le «direttive» in questione (v. art. 6 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982). Sicché, così precisata, la disposizione di cui al punto 9 — non potendo essere considerata una direttiva (in senso proprio) nei confronti dell'esercizio di funzioni delegate alle regioni, ma piuttosto una norma regolamentare d'interpretazione avente ad oggetto competenze statali — va comunque ritenuta esercizio legittimo di un potere attribuito allo Stato.

4.2. — La Regione Toscana, con due distinti ricorsi, impugna l'intero punto 4 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 e gli artt. 6 e 7 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982, in quanto ritiene le direttive ivi contenute troppo dettagliate e concrete, tali da eliminare ogni discrezionalità nello svolgimento delle funzioni delegate alle regioni cui si riferiscono. Analoga censura è prospettata dalla Regione Lazio nei confronti del punto 15 del citato decreto del 1978.

4.2.1. — Va subito detto che i vizi imputati all'art. 6 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 sono del tutto insussistenti in base agli argomenti appena svolti relativamente al punto 9 del decreto del 1978.

Nel precisare, infatti, che «resta di competenza dello Stato il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli impiegati per l'esercizio delle funzioni statali», l'art. 6, con una formulazione molto più perspicua di quella del punto 9 del precedente decreto, contiene, con riferimento agli impianti automatici, una norma analoga a quest'ultima. Come in quel caso, pertanto, non si tratta propriamente di direttive rivolte alle regioni per l'esercizio di competenze loro delegate, ma di norma interpretativa concernente competenze statali, che, come tale, non può comportare lesione di attribuzioni regionali.

4.2.2. — Al contrario, vere e proprie direttive nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate alle regioni sono quelle contenute nell'art. 7 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 e nell'art. 15 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 (salvo l'ultimo comma, che, riferendosi agli impianti ubicati sulle autostrade, è assorbito dalle argomentazioni già svolte in relazione al punto 8 dello stesso decreto). Tuttavia, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, il Governo ha esercitato il proprio potere di indirizzo restando nei limiti propri di questo.

È ben vero, infatti, che, allorché lo Stato formula direttive nei confronti dell'esercizio delle funzioni da esso delegate alle regioni, non può spingersi fino al punto di enunciare criteri tanto dettagliati da dar corpo a un vero e proprio svolgimento diretto delle funzioni delegate. Un tale comportamento, infatti avrebbe il significato di una revoca implicita della delegazione stabilita per via amministrativa, la quale, con riferimento al caso di specie, non potrebbe ritenersi consentita nei termini ipotizzati, sia perché, a norma dell'art. 118, secondo comma Cost., la revoca delle predette funzioni potrebbe essere compiuta soltanto con un atto di valore legislativo, sia perché, data la natura della delega disposta in materia dal d.P.R. n. 616 del 1977, vi sarebbe spazio soltanto per una revoca esplicita.

Tuttavia i limiti appena enunciati non sono certo contraddetti né dal punto 15 del decreto del 1978, né dall'art. 7 di quello del 1982. Nel primo caso, infatti, si stabiliscono i livelli minimi degli orari di apertura dei distributori per il periodo invernale (non meno di nove ore e mezzo per ogni giorno feriali); si prevede, inoltre, la percentuale minima, in relazione al territorio regionale, degli esercizi che devono restare aperti nei giorni festivi (non meno del 25%) e durante la notte (non meno del 3%); e, infine, si dispone l'apertura ininterrotta per gli impianti *self-service*. Nel secondo caso, invece, si prevede che le regioni possono consentire il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato all'interno di stabilimenti, cantieri e simili, purché si tratti di serbatoi con capacità superiori ai dieci metri cubi e si siano accertate le reali finalità in relazione all'attività svolta dall'impresa e alla consistenza del relativo parco di automezzi. In tutte e due le ipotesi, insomma, l'autonomia delle regioni è indubbiamente salvaguardata, poiché, mentre in un caso sono stabiliti alcuni criteri essenziali perché le funzioni delegate siano svolte in modo uniforme in tutto il territorio nazionale con la garanzia di un sufficiente margine di discrezionalità a favore delle regioni, nell'altro sono previsti alcuni requisiti minimi perché il particolare regime ivi contemplato non dia luogo a disfunzioni o ad abusi, trattandosi di direttive rivolte, per un verso, a prevenire un'eccessiva polverizzazione degli impianti e, per un altro, a raccomandare severi controlli sulle effettive finalità delle relative attività.

4.2.3. — Più complesso, ma sostanzialmente analogo, è il giudizio da dare sul punto 4 del d.P.C.M. del 1978, che peraltro è stato integralmente sostituito, con disposizioni molto più stringate, dall'art. 3 del successivo decreto del 1982. È ben vero, infatti, che la maggioranza delle disposizioni ivi contenute stabiliscono criteri dotati di un basso grado di astrattezza, ma è anche vero che in esse si trovano formulate alcune esigenze relative all'efficacia del servizio, a un'adeguata distribuzione geografica degli impianti, e così via, che lasciano comunque, in sede di attuazione, un sufficiente spazio di discrezionalità alle scelte regionali. Gli unici obblighi previsti sono quelli relativi alla necessità di adottare un piano di razionalizzazione della rete distributiva nel territorio regionale, al dovere di predisporlo entro la data del 31 marzo 1979 e al susseguente obbligo di comunicarlo al Ministro dell'industria entro la stessa data. Ma, com'è evidente, si tratta di comportamenti dovuti, peraltro non sanzionati, diretti a porre alcuni punti fermi essenziali relativi al modo di procedere da parte delle regioni affinché sia assicurato un coordinamento delle politiche regionali in materia, in mancanza del quale non sarebbe neppure possibile la stessa funzione di indirizzo affidata dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977 al Governo.

Del resto, affermare che le direttive non possono costituire una forma, ancorché surrettizia, di esercizio diretto delle funzioni delegate, non significa certo che esse non possano prevedere doveri, come quello di predisporre un piano, ovvero termini temporali per l'adozione o la comunicazione dello stesso. Non si può escludere, infatti, che il carattere concreto e dettagliato o il vincolo puntuale eventualmente connessi a qualche disposizione possano riguardare singoli elementi della funzione interessata, al fine di ricondurla a parametri generali di uniformità e di coordinamento: ciò che non è permesso è che la specifica funzione considerata possa essere complessivamente degradata, attraverso un uso improprio del potere di direttiva, a un'attività vincolata, priva di un sufficiente grado di discrezionalità.

4.3. — La Regione Veneto impugna i punti 10 e 11 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, in quanto, anziché prevedere direttive sull'esercizio di competenze delegate, interverrebbero sul riparto di competenze fra comuni e regioni, affidando a queste ultime, con lo strumento improprio dell'atto amministrativo e pertanto in violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 118, secondo comma, Cost., competenze che l'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977, assegna ai Comuni.

Più in particolare, il punto 10 dispone che le regioni, «per il rilascio delle autorizzazioni (...) per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri e simili», debbono accertare le reali finalità connesse al tipo di attività svolta dagli operatori. Il punto 11 stabilisce, invece, che «le regioni provvedono anche al rilascio della autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima».

Il problema che ambedue le disposizioni pongono e che ha indotto le ricorrenti a sospettarne l'illegittimità deriva dal fatto che, mentre le statuizioni appena lette sembrano ritenere che l'autorizzazione all'installazione dei distributori di carburanti sia di spettanza delle regioni, al contrario l'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce ai comuni la competenza a rilasciare, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, «l'autorizzazione» all'installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli ubicati sulle autostrade. In altri termini, poiché le disposizioni impugnate sembrano operare una redistribuzione di competenze difforme tanto dalla norma legislativa appena menzionata, quanto dai principi di cui all'art. 118, secondo comma, Cost., se ne chiede l'annullamento.

Tuttavia, di fronte a una formulazione tutt'altro che chiara, prima di accogliere eventuali censure d'illegittimità, l'interprete deve verificare, come si è precedentemente ricordato ad altro proposito (v. supra, p. 4.1.2.), se le disposizioni impugnate possono esprimere almeno un significato non contrastante con le leggi ad esse sopraordinate e, in particolare, con l'art. 54, lett. f) del d.P.R. n. 616 del 1977, che prevede l'«autorizzazione» comunale per l'installazione e l'esercizio dei distributori di carburanti. Ad una considerazione sistematica dell'intero decreto appare chiaro che il Governo, nell'emanare l'atto impugnato, non ha inteso pretermettere il livello comunale con riferimento alla installazione dei distributori di carburante (garantito, per l'appunto, al n. 13 dello stesso decreto). Pertanto, le ambigue formule contenute nei punti 10 e 11, se non debbono essere interpretate in contraddizione con altre disposizioni del decreto stesso e con le leggi che ne stanno a fondamento, possono essere intese soltanto come un riconoscimento alle regioni di funzioni ulteriori in relazione al rilascio della predetta «autorizzazione», come quelle di stabilire indirizzi o criteri in ordine a tale provvedimento o, più in generale, alla materia dei distributori oggetto della disciplina contenuta nelle disposizioni impugnate.

Così interpretate, le direttive formulate dal Governo nei punti contestati possono acquistare un senso che altrimenti non avrebbero, o, se lo avessero, sarebbe illegittimo: un senso che, mentre in un caso (punto 10), porta a configurarle come direttive vincolanti le regioni a prevedere severi accertamenti in relazione al rilascio della «autorizzazione» all'installazione dei distributori ad uso privato (v. anche supra p. 4.2.2), nell'altro (punto 11), invece, come indirizzi volti a esigere un coordinamento fra le competenze regionali in ordine ai distributori adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e quelle conservate in materia alla competente autorità marittima. In ambo i casi si tratta, comunque, di direttive che rientrano perfettamente nei poteri propri dello Stato nei confronti dell'esercizio di funzioni delegate alle regioni.

4.4. — Anche l'ultima delle questioni proposte, quella relativa al punto 13 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, comporta problemi analoghi.

Le Regioni Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana ritengono che la disposizione impugnata, nel prevedere che l'autorizzazione prevista dall'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977 è necessaria per il rilascio delle concessioni per l'installazione di nuovi distributori o di nuove attrezzature presso impianti già esistenti ovvero per il rinnovo delle concessioni in scadenza o per il trasferimento degli impianti su nuove ubicazioni, contrasti con il predetto art. 54 e con l'art. 118, secondo comma, Cost. per una duplice e alternativa ragione: in quanto prevede una concessione regionale in luogo di quella comunale oppure in quanto ne subordina illegittimamente il rilascio a una preventiva autorizzazione comunale.

Per questi profili i ricorsi vanno rigettati poiché, anche in tal caso, la pur infelice e oscura formulazione del punto 13 può ricevere un'interpretazione in armonia con le norme di legge e della Costituzione rispetto alle quali si suppone il contrasto. E questa interpretazione è quella che conferisce al punto contestato un valore essenzialmente descrittivo, nel senso che con il punto 13 non si intende affatto introdurre, per via amministrativa, nuove competenze in ordine ai provvedimenti concessori collegati all'installazione o all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, né subordinare ipotetiche concessioni regionali all'autorizzazione comunale, ma si mira semplicemente a descrivere, per via interpretativa, i casi in cui va adottata l'«autorizzazione» prevista dall'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977.

Per essere più precisi, va ricordato che, nel delegare alle regioni le funzioni amministrative sui distributori di carburante (art. 52, lett. a) e, nel contempo, nell'attribuire ai comuni il potere di rilasciare l'«autorizzazione» per l'installazione e l'esercizio dei distributori stessi (art. 54, lett. f), il d.P.R. n. 616 del 1977 ha effettuato una ripartizione di competenze conforme al disegno costituzionale, affidando alle regioni la programmazione e l'indirizzo e ai comuni l'amministrazione attiva e la gestione concreta del settore. Per non apparire in contrasto con tale quadro costituzionale, il punto 13 non può essere interpretato come diretto a prevedere, per via amministrativa, una concessione regionale e, tantomeno, una concessione subordinata a una preventiva autorizzazione comunale (come potrebbe far pensare

un'affrettata analogia con il vecchio parere comunale). Al contrario, esso può e deve esser interpretato come una norma svolgente una funzione esplicativa e indicativa dei casi in cui l'«autorizzazione» spettante al comune, in base al ricordato art. 54, va rilasciata.

Né, in senso contrario, può valere l'argomento letterale per cui il punto 13, al pari dell'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977, parla di «autorizzazione», ritenendola necessaria per il rilascio di una serie di concessioni (per nuove attrezzature, per il trasferimento di impianti, etc.). Come è unanimemente riconosciuto in dottrina, il provvedimento che l'art. 54 e la disposizione ora impugnata chiamano autorizzazione è, in realtà, una concessione. Di modo che, ove lo si intenda nel suo significato sostanziale, il punto 13 dice semplicemente che il provvedimento concessorio, di cui al predetto art. 54, va necessariamente adottato per tutte le susseguenti ipotesi di concessione ivi menzionate.

E che quel provvedimento, come precisa ancora il richiamato art. 54, sia di spettanza del comune, non può certo venir contraddetto dalla pretesa inidoneità di tale ente a valutare gli interessi sottesi alla materia, i quali non sono del tutto circoscrivibili all'ambito meramente locale. Infatti, contro questa assunzione sta, innanzitutto, il rilievo che il comune è in ogni caso l'autorità pubblica preposta all'adozione dei provvedimenti amministrativi di disposizione e di uso concreto del territorio; in secondo luogo sta il fatto che le concessioni comunali si iscrivono, a norma del citato art. 54, in un tessuto di interessi già delineato sia a livello nazionale (indicazioni del CIPE), sia a livello regionale (piano di razionalizzazione della rete di distributori, indirizzi e criteri); e, infine, non si può trascurare il rilievo che, anche coloro che intendono ridurre la competenza del comune a un atto interno al procedimento concessorio (che si assume, in ipotesi, di spettanza regionale), non negano che, comunque, l'espressione di una volontà contraria del comune sia talmente decisiva da impedire il rilascio della concessione stessa.

In definitiva, tanto un'interpretazione adeguatrice e sistematica della disposizione impugnata, quanto la collocazione degli interessi sottesi alla ripartizione di competenze fra regioni e comuni nella materia considerata, portano a conferire al punto 13 un senso meramente descrittivo delle ipotesi in cui appare necessario il provvedimento previsto nell'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616 del 1977. Anche se si può dubitare dell'efficacia di una disposizione del genere, resta il fatto che, solo se interpretato in tal modo, il punto 13 non appare lesivo delle competenze delegate alle regioni in materia di distributori di carburanti (art. 52, lett. a), d.P.R. n. 616 del 1977).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, dichiara:

a) *inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Lazio e Toscana relativamente ai punti nn. 4, penultimo comma, 6 e 7 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 dal titolo «Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti», proposti con i ricorsi indicati in epigrafe;*

b) *che spetta allo Stato impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti nn. 4, nel suo complesso, 8 e 15 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, citato sub a, e nn. 6 e 7 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 dal titolo «Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione»;*

c) *che spetta allo Stato impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti nn. 9, 10, 11, 13 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 così come interpretati in motivazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 560

Sentenza 11-19 maggio 1988**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regioni Liguria e Lombardia - Sanità pubblica - Presidi eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio - Dotazioni strumentali e qualificazione del personale - Subdelega statutale al Ministero della sanità di competenze amministrative regionali - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto statale impugnato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Liguria e Lombardia notificati il 20 aprile 1984, depositati in Cancelleria il 27 e il 28 aprile successivi ed iscritti ai nn.7 e 8 del registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 1984, recante: «Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio».

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 19 aprile 1984 la Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, recante «Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio». Deduce la Regione ricorrente che tale decreto ha invaso le sue competenze in materia sanitaria ed in materia di disciplina delle istituzioni sanitarie di diritto privato (art. 117 della Costituzione ed art. 43 della legge n. 833 del 1978), sotto diversi profili, andando oltre i poteri così come previsti dalla legge (artt. 5 e 25 legge n. 833 del 1978, art. 3 decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, cvt. in l. 26 gennaio 1982, n. 12).

La disciplina in questione finirebbe con il dirigersi al legislatore regionale anziché toccare il semplice momento amministrativo, andando oltre, sotto questo profilo, i poteri conferiti dalle richiamate norme su cui si fonda. Le norme medesime invocate nel preambolo dell'atto (artt. 5 e 25 l. n. 833/1978; art. 3 d.l. n. 678 del 1981 cvt. in l. n. 12 del 1982), pur delimitando l'oggetto del potere (requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale, qualificazione funzionale) non indicherebbero i criteri di esercizio del medesimo e, dunque, il potere stesso non risulterebbe

esercitabile, dato il rigoroso principio di legalità riaffermato in materia dalla giurisprudenza (Corte cost., sent. 150 del 1982), se non in seguito ad ulteriore atto legislativo idoneo a fornire le necessarie indicazioni finalistiche. Mancherebbe anzi, già nella norma legislativa invocata a fondamento del potere, una precisa indicazione dell'oggetto e dei limiti di questo, il che importerebbe l'inidoneità della norma stessa a fungere da supporto legislativo per l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento in via governativa. Oltre a ciò risulterebbe arbitrario l'esercizio del potere da parte del Ministro della sanità, cui l'art. 5 della legge n. 833 del 1978 consente una delega solo per «affari particolari», mentre, nella specie, mancherebbe qualsiasi delimitazione della competenza delegata (od, almeno, non se ne fa cenno nel preambolo dell'atto che tale delega richiama). L'atto di indirizzo e coordinamento impugnato, comunque, eccederebbe rispetto all'oggetto del potere attribuito dalla legge contenendo disposizioni non solo in ordine ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale, qualificazione funzionale, ma anche, come il medesimo art. 1 rivela, in ordine alle «modalità di verifica di affidabilità e di qualità». Eccederebbe inoltre rispetto al contenuto del potere attribuito dalla legge dettando una minuta disciplina tale da eliminare ogni margine di autonomia delle Regioni in materia e da sovrapporsi senza giustificazione alla normativa che numerose Regioni hanno già dettato sul tema (l. reg. Veneto 11 aprile 1980, n. 25; l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 79; l. reg. Umbria 27 febbraio 1980, n. 10; l. reg. Basilicata 30 aprile 1980, n. 25, etc.).

In subordine, ove si ritenesse l'atto in questione rigorosamente fondato sulle norme di legge invocate a suo fondamento (art. 25 legge n. 833 del 1978, nelle modifiche ricevute in seguito al d.l. n. 678 del 1981 cvt. in l. n. 12 del 1982), la Regione Liguria chiede che si sollevi — si intende in via incidentale — questione di costituzionalità in ordine a tali norme.

2. — Con ricorso notificato in data 20 aprile 1984 la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in riferimento allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984. Ha dedotto la Regione ricorrente che l'atto risulta viziato per esorbitanza rispetto all'oggetto del potere esercitato, per esorbitanza rispetto al contenuto del medesimo e per violazione della riserva di legge.

Sotto il primo profilo le censure della Regione Lombardia si precisano in una serie di specifici rilievi, ritenendosi in particolare al di fuori del potere attribuito la «verifica di affidabilità e qualità» (art. 1) disciplinata dall'atto; la classificazione dei laboratori in classi ed in categorie vincolanti anche ai fini degli esami eseguibili (art. 3); il potere riconosciuto al Ministro della Sanità di procedere a periodica revisione degli elenchi degli esami effettuabili in ciascuna classe e categoria di laboratorio (art. 3), al di fuori delle competenze fissate per l'indirizzo e coordinamento dall'art. 5 della legge n. 833 del 1978; le modalità di organizzazione del lavoro e gli obblighi nella sorveglianza epidemiologica (art. 7), ben diverse dai requisiti di qualifica funzionale che dovevano costituire l'oggetto del decreto; la determinazione dell'organico minimo di ogni struttura di laboratorio (art. 8); la determinazione dei compiti e delle responsabilità del direttore di laboratorio, ancora una volta non identificabili come requisito di qualifica funzionale; gli obblighi di trasmettere informazioni (art. 10); la determinazione dei luoghi di prelievo e l'indicazione delle ipotesi di prelievo a domicilio (art. 12); i controlli di qualità sia nell'ambito di ogni singolo laboratorio sia interlaboratori ed i poteri riconosciuti all'Istituto Superiore della Sanità per la determinazione di protocolli standardizzati sulle modalità esecutive dei programmi di controllo, la determinazione, ad opera del Ministro della sanità, di modelli di referto e di uniformi denominazioni e codificazioni degli esami, i controlli di qualità regionali, fino alla previsione di una Commissione tecnico-consultiva che le Regioni dovrebbero istituire (art. 17), la previsione di una Commissione consultiva nazionale formata dal Ministro della sanità (art. 16, terzo comma), i controlli comparati e la raccolta dati (art. 16, primo comma), etc. Il decreto si spingerebbe anche a prevedere una sorta di programmazione anche a fini economici delle autorizzazioni (art. 18), per garantire economicità, funzionalità, accessibilità e per evitare forme di concorrenza scorretta che risulterebbe del tutto al di fuori dei poteri esercitati, i quali debbono essere ricondotti alle previsioni dell'art. 25 legge n. 833 del 1978, non risultando sufficientemente specifici a fondarlo né l'art. 3 della legge n. 392 del 1975 né l'art. 5 della legge n. 833 del 1978.

Il decreto risulterebbe viziato anche rispetto al contenuto, non limitandosi a determinare i requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale, qualificazione funzionale ma pretendendo di dettare un'esauriente disciplina della materia. Da questo punto di vista risulterebbe censurabile l'art. 4, per la sua minuziosa precisazione del tipo e numero dei locali, con indicazione delle qualità delle superfici e delle pavimentazioni; l'art. 5, per l'indicazione del numero delle singole apparecchiature, con indicazione delle caratteristiche di ciascuna; l'art. 6 che fornisce indicazioni analoghe per i laboratori specializzati. Le norme, del resto, censurate per eccedenza dall'oggetto (artt. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17) risulterebbero censurabili anche sotto questo profilo.

Ancora prima, peraltro, mancando ogni indicazione finalistica nell'art. 25 della legge n. 833 del 1978, che costituisce il fondamento del potere di determinazione di certi requisiti minimi, questo avrebbe dovuto essere esercitato con legge, così come previsto dal medesimo art. 5 della legge n. 833 del 1978. Un esercizio del potere attraverso atto governativo costituirebbe invece violazione del principio di riserva di legge vigente in tema di indirizzo e coordinamento.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in entrambi i giudizi con unico atto, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Riservandosi ad una successiva memoria la confutazione analitica dei singoli rilievi mossi alle norme del decreto, l'Avvocatura dello Stato ha contestato l'asserita violazione del principio di legalità: l'art. 25 della legge n. 833 del 1978 conterrebbe sufficienti precisazioni in ordine all'oggetto del potere ed anche in ordine al limite di specificazione delle disposizioni da adottarsi, ovvero di massima penetrazione della normativa di coordinamento («requisiti minimi»).

Le verifiche di affidabilità e qualità e la determinazione delle procedure di controllo dei risultati, nonché dell'efficienza dei metodi e della strumentazione si ricondurrebbero a questa necessaria salvaguardia dei requisiti minimi, in un equilibrato rapporto di mezzo a fine. La determinazione dei requisiti minimi non potrebbe, d'altra parte, prescindere dal carattere e dalla natura delle prestazioni diagnostiche effettuate e, dunque, postulerebbe una distinzione classificatoria dei laboratori di analisi privati, così come prevedono gli artt. 4 e 6.

Quanto alla censura di eccessiva specificazione, salva ogni ulteriore argomentazione, si rileva l'insopprimibile grado di analiticità, pur senza esaurire la materia, che sarebbe insito nello stesso riferimento ad uno schema-tipo contenuto nell'art. 25 della legge n. 833 del 1978.

Considerato in diritto.

1. — I giudizi sui ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Liguria e della Regione Lombardia, in quanto hanno per oggetto il medesimo atto, e presentano questioni in parte identiche, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Oggetto dell'impugnazione è il decreto 10 febbraio 1984, emesso dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità e su delega del Consiglio dei ministri, recante «Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti di strutturazione, di dotazione strumentale, e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che eseguono prestazioni di diagnostica di laboratorio». E tale decreto è emanato in riferimento all'art. 25, comma settimo, della legge sulla riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede la formulazione ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, vale a dire in via di coordinamento, di uno schema-tipo idoneo a definire i requisiti minimi di strutturazione, (di) dotazione strumentale, e (di) qualificazione funzionale del personale dei presidi e delle strutture sanitarie (pubblici e privati convenzionati) che forniscono «prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio».

3. — Secondo la ricorrente Regione Liguria, la delega stessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l'emanazione dell'atto di coordinamento impugnato sarebbe in contrasto con la disciplina del coordinamento contenuta nell'art. 5 della legge n. 833 del 1978, perché non conferita in relazione a un «affare particolare».

Secondo entrambe le Regioni ricorrenti l'atto impugnato avrebbe esorbitato dal potere di coordinamento come conferito con l'art. 25 della legge n. 833 del 1978 in quanto, anziché limitarsi a individuare mediante uno schema-tipo i requisiti strutturali minimi dei presidi di laboratorio, avrebbe regolato l'intera organizzazione dei presidi, vale a dire una materia più ampia e un oggetto diverso da quelli previsti dalla norma attributiva, così violando il principio di legalità richiamato dalla sentenza di questa Corte n. 150 del 1982 e invadendo la competenza regionale in tema di organizzazione dei servizi sanitari.

L'atto impugnato sarebbe ancor più gravemente in contrasto con il principio di legalità come delineato dalla detta sentenza, perché non conterrebbe l'indicazione di criteri, idonei per un verso a individuare l'oggetto e a segnare i limiti del potere di coordinamento esercitato, e per altro verso a orientare, senza sopprimerla, l'autonomia regionale, con la conseguenza che determinerebbe esso stesso l'oggetto e i limiti del potere esercitato, e, comunque, non lascerebbe spazio alcuno alla detta autonomia.

Sotto questo secondo profilo l'atto impugnato sarebbe addirittura privo di quel «supporto legislativo ulteriore» (rispetto alle norme generali in materia di coordinamento) richiesto dalla sentenza n. 150 del 1982 di questa Corte per l'osservanza del principio di legalità, perché a fornire tale supporto non sarebbe idoneo l'art. 25 della legge n. 833 del 1978, per il fatto di non contenere esso stesso criteri come quelli suindicati.

Ché anzi, se la mancata indicazione dei detti criteri nell'atto impugnato dovesse ritenersi causata o autorizzata dall'art. 5 o dall'art. 25 della legge n. 833 del 1978, dovrebbe inferirsene l'illegittimità costituzionale di tali norme in riferimento all'art. 117 Cost.; essendo la prefissione dei criteri in discorso requisito (minimo) di legittimità delle norme che prevedono ipotesi di coordinamento in via governativa secondo la logica della sentenza n. 150 del 1982, tesa a giustificare l'incidenza del coordinamento governativo sulla legislazione regionale.

Ciò sempre che non si ritenga di ripensare l'intera materia al fine di escludere la configurabilità di un indirizzo e coordinamento governativo avente tale incidenza.

4. — Invertendo l'ordine dell'esposizione delle censure (che è più fedele a quello in cui esse sono formulate) va anzitutto osservato che non vi sono ragioni sufficienti per ritenere che l'indirizzo e coordinamento statale sia radicalmente incompatibile con la garanzia costituzionale dell'autonomia regionale — neppure quando, anziché con legge, abbia luogo in via governativa — in ragione dell'incidenza spiegata sulla legislazione regionale (con inversione, in tal caso, anche della gerarchia delle fonti).

Come risulta dalle disposizioni legislative che lo prevedono (cfr. art. 17, comma primo, lett. a), legge 16 maggio 1970, n. 181; art. 5 d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382, e, in materia sanitaria, art. 5, legge 23 dicembre 1978, n. 833) l'indirizzo e coordinamento è preordinato al perseguimento di esigenze unitarie (art. 5 Cost.) rispetto all'amministrazione regionale (per il perseguimento di tali esigenze rispetto alla legislazione regionale soccorrono altri istituti) e, nel caso che esso abbia luogo mediante attività governativa, si avvale di uno strumento, il cui impiego è ragionevolmente giustificato dalle caratteristiche, che tale attività presenta, di prontezza decisionale e di particolare attitudine coordinatrice rispetto all'attività amministrativa.

Ora, se l'indirizzo e coordinamento concerne direttamente soltanto l'attività regionale amministrativa, la temuta incidenza di esso sull'attività regionale legislativa non può essere che indiretta. Vale a dire che alla legge regionale si richiede di non vanificare le esigenze unitarie espresse con l'indirizzo e coordinamento, ma essa è altrimenti in tutto libera, e può anche sopperire alle dette esigenze unitarie mediante misure proprie che siano (singolarmente o nel complesso) equivalenti a quelle dettate in via di indirizzo e di coordinamento (le quali ultime, d'altronde, anche se non sono istituzionalmente destinate a cadere per effetto automatico della legislazione regionale di dettaglio qualunque sia il contenuto di questa — in quanto ciò comporterebbe eludere la finalità dell'indirizzo e coordinamento — sono destinate a operare solo fino a quando tale finalità è raggiunta o divenuta irraggiungibile). Considerazioni, le presenti, che, in una con l'osservanza, postulata da questa Corte in tema di indirizzo e coordinamento in via governativa, del principio di legalità, nel senso della necessaria ricorrenza di una norma di legge costituente l'apposito fondamento del potere di indirizzo e coordinamento e la specifica investitura dell'autorità cui esso è conferito, fugano l'avanzato sospetto di radicale incompatibilità costituzionale (anche sotto il profilo di una ingiustificata inversione della gerarchia delle fonti).

Va allora stabilito se, in astratto, la norma di legge attributiva del potere debba racchiudere, e in concreto la norma attributiva di cui si tratta (art. 25 della legge n. 833 del 1978) racchiuda, elementi precettivi — criteri generali — idonei a vincolare l'autorità governativa attributaria del potere e l'esercizio di questo, sì da consentire l'efficienza dell'indirizzo e del coordinamento rispetto alla amministrazione regionale e in pari tempo da escludere l'arbitrio della autorità stessa e la compressione, oltre quanto è strettamente necessario in relazione alle esigenze unitarie, della stessa autonomia regionale.

Ora, pur rispondendosi positivamente al primo quesito (in conformità del resto con l'indirizzo espresso dalla sentenza di questa Corte n. 150 del 1982), occorre precisare che l'indagine postulata dal secondo va condotta con specifico riguardo alla materia di volta in volta considerata, e cioè alla forza che le esigenze unitarie possono in essa presentare e al tipo di criteri che la materia stessa comporta o esige.

Nel caso, da un lato le esigenze unitarie si riportano a quelle radicate nei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 32 Cost., vale a dire a quelle concernenti la garanzia di eguale assistenza sanitaria per tutti i cittadini nel territorio della Repubblica, esigenze espresse con particolare energia e ripetuta insistenza dalla disciplina della riforma sanitaria (che proprio da ciò trae, nelle disposizioni di principio e in buona parte delle disposizioni di dettaglio che contiene, il titolo di riforma economico-sociale); dall'altro la materia presenta natura spiccatamente tecnica. Tutto ciò determina la individuabilità immediata dei criteri generali richiesti, nella norma di cui si tratta, in quelli che, allo stato attuale delle scienze mediche e biologiche, sono idonei ad assicurare la massima efficienza, compatibile con l'uniformità dell'assistenza sanitaria nel settore (cfr., per analogia visuale in tema di estensione dei poteri conferiti con deleghe legislative o con decreti delegati all'impiego di criteri tecnici, le sentenze nn. 3 del 1971 e 127 del 1981). Deve pertanto concludersi che la norma non è costituzionalmente illegittima né inidonea a servire da «ulteriore supporto legislativo» alla previsione di un indirizzo e coordinamento governativo e che l'atto impugnato non lede, sotto questo profilo, l'autonomia regionale.

Rimane da verificare se ricorra violazione, da parte del provvedimento di delega, della regola, enunciata dall'art. 5 della legge n. 833 del 1978, che la delega può essere conferita solo in relazione a un affare particolare, o se l'atto impugnato abbia esorbitato dal potere di indirizzo e coordinamento conferito con l'art. 25 della stessa legge, per avere regolato oggetti diversi da quelli in relazione ai quali il potere appare conferito.

... Quanto al primo di questi due ultimi punti, deve senz'altro risponderci che non ricorre la dedotta violazione di legge da parte del provvedimento di delega (e quindi non ricorre vizio di investitura in capo al Presidente del Consiglio delegato e, di riflesso, invasione dell'autonomia regionale da parte dell'atto impugnato) perché l'oggetto della delega (determinazione dei requisiti strutturali minimi dei presidi di diagnostica strumentale di laboratorio) può considerarsi un affare particolare nei sensi suindicati.

Quanto al secondo punto, l'esame di esso importa, prima di una dettagliata verifica delle disposizioni dell'atto impugnato, ulteriori precisazioni.

5. — Si è detto che l'atto di indirizzo e coordinamento è censurato perché sarebbe andato oltre l'oggetto così come delimitato dalla norma di legge che lo prevede e dalla delega conferita, e perché conterrebbe precetti così dettagliati da non lasciare spazio alcuno alla autonomia della Regione.

L'atto in questione è volto alla determinazione di «requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio», secondo la previsione dell'art. 25 della legge di riforma sanitaria (così come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 678 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 1982).

Trattandosi di atto di (indirizzo e) coordinamento non mediante legge, è certamente richiesta una verifica del rispetto delle norme di legge che fondano il potere di coordinamento. Ed anzi, trattandosi di un atto emanato in base a delega da parte del Governo, la verifica deve essere particolarmente rigorosa ed investire, oltre il rispetto della legge, anche quello della delega (se a sua volta conforme alla legge).

Ciò posto, va premesso che i poteri di coordinamento conferiti dalla legge e così dalla delega, che è aderente alla prima, concernono requisiti minimi dei presidi (che erogano prestazioni di diagnostica) di laboratorio attinenti alla strutturazione, dotazione strumentale, qualificazione funzionale del personale di essi.

Si tratta di requisiti attinenti agli elementi strutturali, sia materiali che personali, dei detti presidi, vale a dire ad elementi e caratteristiche delle strutture dei medesimi. Fra tali elementi devono ritenersi compresi quelli che attengono alle competenze, che sono elementi strutturali, e quelli che concernono i controlli di affidabilità dei risultati delle analisi, controlli che, in quanto attengono alla predisposizione di strumenti idonei a verificare l'attitudine delle strutture, sono strettamente connessi alla predisposizione di queste.

6. — Alla stregua di quanto ora precisato, non appare in contrasto né con la legge né con la delega — giacché rientra nell'oggetto delle medesime — la definizione, contenuta negli artt. da 1 a 3 dell'atto impugnato, dei presidi diagnostici di laboratorio, l'individuazione dei laboratori di analisi cliniche, la classificazione dei laboratori privati aperti al pubblico (e la loro suddivisione in laboratori generali di base, in laboratori specializzati nell'effettuazione di esami ad alto livello tecnologico e professionale in dati settori e in laboratori generali di base con settori specializzati), la elencazione, sotto forma di allegato, degli esami diagnostici di alto livello tecnico professionale riservati ai laboratori specializzati.

Tali definizioni, classificazioni ed elencazione sono infatti strumentali alla prevista determinazione di requisiti minimi, determinazione che postula l'esatta individuazione dei compiti delle strutture in discorso.

Egualmente devono ritenersi legittime, e quindi non invasive, le prescrizioni del primo e del secondo comma dell'art. 7, dovendo intendersi il richiesto rispetto dei criteri generali circa la suddivisione del lavoro secondo le competenze professionali, circa l'attuazione di sistemi di valutazione di gruppo dell'efficienza dei servizi, e circa l'organizzazione di attività di aggiornamento professionale e di collegamento consultivo con altri servizi ed in genere con il settore della medicina generale pediatrica e specialistica, come attinente all'organizzazione delle strutture.

Analogamente deve ritenersi per la trasmissione delle informazioni prevista dal comma terzo dell'art. 7 (che sono strumentali al collegamento consultivo di cui al comma secondo), e per la trasmissione alle Regioni delle notizie di cui all'art. 10 (salve quelle relative al controllo di qualità per le quali v. infra).

Rientrano nell'oggetto come sopra indicato le prescrizioni concernenti l'organico minimo dei laboratori generali e specializzati contenute nell'art. 8; giacché tali prescrizioni determinano requisiti minimi di strutturazione con riguardo all'elemento personale.

Ed, analogamente, deve essere escluso un eccesso rispetto all'oggetto della legge e della delega nella previsione della figura e dei compiti del direttore (art. 9), rientrando ciò ancora nella determinazione dei requisiti minimi di strutturazione con riguardo all'elemento personale. Le prescrizioni contenute nel medesimo art. 9, relativamente ai tempi di conservazione dei preparati e dei risultati, si connettono, d'altra parte, ai controlli di qualità la cui preordinazione, come è stato accennato all'inizio, è strettamente connessa alla predisposizione delle strutture.

Deve, per quanto ora ripetuto, ritenersi compresa nell'oggetto come sopra indicato la previsione, con l'art. 1 dell'atto impugnato, delle modalità di verifica di affidabilità e di qualità, trattandosi, come è stato detto, di strumenti e di procedimenti attinenti al controllo dell'idoneità delle strutture ai compiti ad esse demandati. ;;

Conseguentemente non appaiono in violazione delle competenze regionali i controlli di qualità configurati dagli artt. 13 (sistemi di controllo, appunto), 14 (controlli di qualità interlaboratorio), 15 (controlli interlaboratorio), 16 (competenze regionali in questa materia), 10 (trasmissione alle Regioni di notizie sul controllo di qualità). Rientrando la disciplina dei controlli di qualità nell'oggetto del potere come sopra definito non può, in particolare, esser censurata la norma che prevede l'elaborazione di protocolli standardizzati a cura dell'Istituto superiore della Sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche (art. 15, ultimo comma). A più forte ragione (anche perché opera solo all'interno dell'organizzazione dello Stato) non può essere censurata la norma che prevede l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva, da affiancare all'Istituto superiore della Sanità ed al Consiglio nazionale delle ricerche (art. 16, ultimo comma), trattandosi, ancora, di disciplina strumentale rispetto a quella dei controlli di qualità.

Del pari deve ritenersi compresa nell'oggetto, come sopra indicato, la previsione, da parte dell'art. 18, quarto comma, in collegamento con le norme ora menzionata, relativa all'adozione di uniformi programmi di controlli intra ed interlaboratorio.

7. — Deve, invece, ritenersi non compresa nell'oggetto sia della legge che della delega la previsione dell'art. 3, penultimo comma, del d.P.C.M. impugnato, nella parte in cui attribuisce al Ministro della sanità il potere di procedere a verifiche periodiche degli elenchi ed a variazioni nei settori specializzati. Non sussistono, infatti, ragioni interpretative per ritenere che la delega, di cui al preambolo dell'atto, conferita al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, abbia compreso anche la facoltà di attribuire, in via di sub-delega, un potere permanente nella materia al Ministro della sanità.

È evidentemente, poi, fuori dell'oggetto della legge e della delega la previsione dell'art. 12, che concerne la disciplina del prelievo e le sue modalità; tale disciplina attiene, infatti, alla metodologia delle prestazioni di analisi e quindi al funzionamento e non alle strutture.

Del pari è fuori dell'oggetto della legge e della delega la previsione, da parte dell'art. 17, di una commissione consultiva con i compiti: 1) di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione; 2) di formulare proposte in ordine ai parametri per riportare le strutture al carico di lavoro; 3) di fornire (al legislatore regionale) indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualità; 4) di mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale.

È evidente l'estraneità all'oggetto suindicato della materia cui si riferiscono i compiti di cui ai punti 1, 2 e 4.

Per quel che concerne il punto 3, l'estraneità si desume da ciò, che l'indirizzo e coordinamento, secondo quanto osservato all'inizio, è istituzionalmente destinato a incidere direttamente sulle attività amministrative della Regione, non già sulla competenza regionale legislativa, come pretende di fare la norma impugnata, la quale, lungi dal limitarsi a riconoscere, come fa l'art. 16, la detta competenza, provvede, mediante la prescrizione del parere dell'organo consultivo, addirittura a regolarla, determinando modalità del procedimento legislativo regionale.

In relazione a quanto considerato risultano fuori dell'oggetto della legge e della delega l'art. 4, primo comma, e l'art. 8, ultimo comma, nella parte in cui, lungi dal limitarsi a riconoscere una competenza regionale amministrativa per quel che riguarda materie non comprese nell'oggetto della delega, vale a dire, nel primo caso, il rapportamento fra carico di lavoro ed elementi materiali (locali, archivi e simili) e, nel secondo, il rapportamento fra carico di lavoro ed elementi personali (organici), pretendono, mediante la prescrizione del parere di una Commissione consultiva, di regolare la materia stessa.

Eccede, infine, dall'oggetto come sopra indicato quanto dispone il primo comma dell'art. 18 con riguardo alla distribuzione dei laboratori sul territorio ed ai criteri di economicità ai quali tale distribuzione dovrebbe uniformarsi. Ciò in quanto per un verso si tratta di materia diversa dalla determinazione della struttura intrinseca dei laboratori, per altro verso la disposizione pretende di incidere sul potere programmatico o addirittura legislativo della Regione.

8. — Vanamente la Regione deduce l'invasività dell'atto impugnato rispetto alla propria competenza a causa della specificità dei precetti con esso dettati.

La formulazione di uno «schema-tipo», ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833 del 1978, non può concretarsi, invero, senza una precisa indicazione di requisiti, conforme d'altra parte alla finalità stessa del potere conferito che è, come già osservato all'inizio, quella di garantire, secondo l'ispirazione della riforma sanitaria (artt. 4, 5, 25, legge n. 833 del 1978; cfr. sent. n. 245/1984; nn. 177, 294/1986; n. 64/1987), condizioni e prestazioni uniformi a tutti i cittadini per la tutela del bene fondamentale della salute.

Quanto detto vale in particolare, oltre che per gli artt. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, anche per l'art. 4, che determina il numero minimo dei locali occorrenti, per l'art. 5, che elenca i tipi ed il numero delle attrezzature richieste per i laboratori di analisi generali, per l'art. 6, che contiene analoghe prescrizioni per i laboratori specializzati, e per l'art. 8, che contiene precise indicazioni sul numero e sulla qualificazione delle persone addette.

Trattasi, peraltro, di prescrizioni, come tutte quelle dell'atto impugnato, pur sempre minimali, e quindi, salva l'adozione di misure equivalenti ad opera della legge regionale, comunque derogabili da più rigorosi precetti ad opera della legge regionale stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 1984, d'intesa con il Ministro della sanità, in base a delega data in base all'art. 5 cpv. della legge 23 dicembre 1978, n. 833, subdelegare, ai sensi dell'art. 3, commi penultimo ed ultimo, del detto decreto, al Ministro della sanità la verifica periodica degli elenchi degli esami diagnostici di alto livello professionale da eseguire presso i laboratori specializzati o presso i laboratori generali di base con settori specializzati, nonché l'effettuazione di aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati di cui al quarto comma dello stesso art. 3; determinare, ai sensi dell'art. 12 del detto decreto i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici; prevedere, ai sensi dell'art. 17 del detto decreto, una Commissione consultiva regionale con compiti di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione, formulare proposte in ordine ai parametri per rapportare le strutture al carico di lavoro, fornire indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualità, mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale; prevedere, ai sensi degli artt. 4, primo comma, e 8, ultimo comma, del detto decreto, un parere di questa Commissione consultiva regionale per il rapportamento al carico di lavoro delle strutture materiali e degli organici; regolamentare, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del detto decreto, la normativa regionale concernente la distribuzione dei laboratori sul territorio e la conferma delle autorizzazioni;

Per l'effetto, annulla:

l'art. 3, penultimo ed ultimo comma, del d.P.C.M. 10 febbraio 1984, recante «Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che eseguono prestazioni di diagnostica di laboratorio»;

l'art. 4, primo comma, nella parte in cui rinvia alle «modalità previste dall'art. 8, ultimo comma»;

l'art. 8, ultimo comma, nella parte in cui richiede sia udito l'organo tecnico-consultivo di cui al successivo art. 17»;

l'art. 12, l'art. 17, l'art. 18, primo comma;

Rigetta, per il resto, i proposti ricorsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 561

*Sentenza 11-19 maggio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione Valle d'Aosta - Stampa - Pubblici contributi a periodici d'informazione locale - Criteri e modalità di erogazione - Nuova normativa regionale - Cessazione della materia del contendere.****(Disegno di legge reg. Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977).****(Cost., art. 21; statuto spec. reg. Valle d'Aosta, artt. 2 e 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 maggio 1977 riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto: «Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 giugno 1977, depositato in cancelleria l'8 giugno 1977 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Enrico Romanelli per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 30 maggio 1977 il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva impugnativa avverso il disegno di legge della Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale il 13 gennaio 1977 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il 12 maggio 1977, recante «Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione». Con tale disegno di legge la Giunta regionale valdostana, al fine di assicurare una migliore informazione sull'attività della Regione, era stata autorizzata a concedere contributi ai periodici locali per l'inserzione di un notiziario regionale. Lo stesso disegno di legge aveva altresì disciplinato le modalità di concessione e la misura dei contributi con riferimento alla tiratura ed alle diverse caratteristiche dei periodici.

Avverso tale disciplina il ricorso proposto dallo Stato veniva a denunciare, in primo luogo, la violazione degli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, che non includono la stampa tra le materie di competenza regionale; in secondo luogo, la violazione dell'art. 21 Cost., dove si prevede, in materia di stampa, una riserva di legge nazionale, resa necessaria, ad avviso del ricorrente, dall'esigenza di porre regole e criteri di carattere generale in grado di garantire a tutti gli organi d'informazione parità di condizioni per l'accesso alle pubbliche sovvenzioni, al fine di evitare la possibilità di condizionamenti e indebite pressioni.

2. — Con memoria in data 27 giugno 1977 si costituiva in giudizio la Regione per chiedere il rigetto del ricorso.

A tal fine la Regione rilevava come la legge impugnata:

a) avesse introdotto soltanto modeste modificazioni alla precedente legge regionale 15 maggio 1974 n.13, adottata nella stessa materia e non contestata dal Governo;

b) concedesse contributi ai periodici non incondizionatamente, bensì in cambio della pubblicazione di un notiziario regionale destinato a meglio informare la collettività sulle attività della Regione;

c) non fosse tale da violare l'art. 21 Cost., dove non risulta prevista alcuna riserva di legge statale in tema di provvidenze alla stampa.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Regione ha presentato ulteriori deduzioni rilevando in particolare come, successivamente alla proposizione del ricorso di cui è causa, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta abbia avuto modo di intervenire in tema di sovvenzioni ai periodici locali mediante le leggi regionali 29 gennaio 1980 n. 7, 4 agosto 1982 n. 33 e 10 agosto 1987 n. 62, nessuna delle quali è stata impugnata dal Governo.

In conseguenza di tale nuova situazione normativa, attualmente operante, la Regione ha fatto presente di non avere più alcun interesse all'entrata in vigore della legge in contestazione e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

Come fatto presente dalla difesa regionale, nelle more del giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta ripetutamente, — mediante le leggi regionali del 28 gennaio 1980 n. 7, del 4 agosto 1982 n. 33 e del 10 agosto 1987 n. 62 — a regolare la materia dei provvedimenti intesi a favorire l'informazione sull'attività regionale, posta ad oggetto della legge di cui è causa. In particolare, con la più recente legge regionale (n. 62 del 1987), sono state disciplinate, in maniera organica, le condizioni e le modalità per ammettere alle contribuzioni regionali i periodici locali che assicurino la pubblicazione di un notiziario regionale. La disciplina posta dalla legge impugnata risulta, pertanto, superata dalla legislazione regionale attualmente in vigore.

Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiarà cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977 recante «Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88CC803

N. 562

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Lazio - Concessione di contributi ai comuni per attività economiche locali in stato di crisi - Attività - Asserita incompetenza delle regioni a statuto ordinario in materia - Non fondatezza.

(Legge reg. Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977).

(Cost., artt. 117 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 23 maggio 1977, riapprovata il 5 agosto 1977 dal Consiglio Regionale del Lazio, avente per oggetto: «Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in cancelleria il 9 settembre 1977 successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
 Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice relatore Cheli;
 Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto:

1. — Con ricorso in data 29 agosto 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio approvata il 23 maggio 1977 e riapprovata, a seguito di rinvio, il 5 agosto 1977, recante «Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi».

Con tale legge la Regione Lazio aveva concesso alla amministrazione comunale di Pomezia «un contributo straordinario di lire cinquantottomilioni per sopperire alle spese da essa sostenute e da sostenere per lo sviluppo delle locali attività economiche che versano in stato di crisi» (art.1), stabilendo la relativa copertura ed iscrizione in bilancio (art.2) nonché le variazioni conseguenti nel progetto «Sicurezza sociale - assistenza ai lavoratori» del bilancio pluriennale 1977-1981 (art.3).

A giudizio del Presidente del Consiglio tale legge sarebbe venuta a violare gli artt. 117 e 128 Cost., dal momento che le Regioni a statuto ordinario potrebbero disciplinare «l'ordinamento dei Comuni solo nella materia delle circoscrizioni comunali», mentre sarebbe esclusa dalla competenza regionale «la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno finanziario di alcun Comune». Né — sempre ad avviso del ricorrente — la disciplina in esame potrebbe trovare legittimazione nel fine per il quale il contributo è stato concesso, dal momento che il sostegno alle attività economiche in crisi non rientra tra le materie di spettanza regionale né può essere dalla Regione attribuito al Comune, le cui competenze vanno determinate con legge generale della Repubblica.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per chiedere il rigetto della impugnativa.

Nella memoria di costituzione l'amministrazione resistente — dopo aver richiamato l'esistenza di leggi regionali che hanno previsto le più diverse forme di ausilio finanziario ai Comuni e che non hanno mai dato luogo a rilievi governativi — rileva come attraverso la legge n. 382 del 1975 si sia proceduto ad una ricognizione degli interessi regionali che costituisce interpretazione della normativa costituzionale e che ha condotto ad inquadrare nell'ambito di tale categoria tutti gli interessi «che afferiscono specificamente al corpo sociale regionale». Dovrebbe, pertanto, qualificarsi come regionale quell'interesse che riguarda «una qualsiasi situazione eccezionale di disagio in cui versino una collettività comunale»: situazione che rappresenta, appunto, l'oggetto della legge impugnata.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei ministri chiede la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 5 agosto 1977 e recante «Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versino in stato di crisi».

Ad avviso del ricorrente la legge in questione verrebbe a violare gli artt. 117 e 128 Cost., dal momento che esulerebbe dalla competenza delle Regioni a statuto ordinario sia la disciplina dell'ordinamento dei Comuni per materie diverse dalle «circoscrizioni comunali», sia la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno delle attività comunali.

2. — Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto escluso che la legge in esame abbia preteso investire, sotto qualsivoglia profilo, l'ordinamento del Comune di Pomezia, dal momento che l'erogazione di una sovvenzione straordinaria, quale quella in esame, non rappresenta un intervento che possa, in qualche modo, alterare la struttura e le funzioni comunali fissate dalla legge statale. Risulta, pertanto, del tutto inconferente il richiamo all'art. 128 Cost.

Ma neppure il profilo relativo all'art. 117 Cost., che appare nel ricorso più sviluppato, merita accoglimento.

Il sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali, così come risulta tracciato dal disegno costituzionale (e ulteriormente precisato dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), non frappone, in linea di principio, ostacoli all'erogazione di contributi e sovvenzioni della Regione in favore degli enti locali. Tali interventi di sostegno finanziario non investono una specifica competenza regionale, ma possono risultare attivati ogni qualvolta entrino in gioco interessi della collettività locale suscettibili d'incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni regionali.

È questo il caso della legge impugnata che — pur nella genericità del suo fine — investe interessi locali rilevanti per la sfera regionale, sia con riferimento al settore dello «sviluppo economico» (di cui al tit. IV del d.P.R. n.616 del 1977), sia con riferimento al settore della «beneficenza pubblica», nell'interpretazione adottata dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n.616 e convalidata da questa Corte con la sentenza n. 174 del 1981.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, con riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977 e recante «Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988..

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0809

N. 563

Sentenza 11-19 maggio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia autonoma di Trento - Impiego pubblico - Limiti di età per l'accesso all'impiego presso la provincia di Trento - Elevazione da 35 a 45 anni - Contrasto con la legislazione statale - Non fondatezza.

(Legge provincia di Trento approvata il 2 maggio 1984).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento riapprovata il 2 maggio 1984 dal Consiglio Provinciale di Trento, recante: «Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 19 maggio 1984, depositato in cancelleria il 26 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Trento

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 19 maggio 1984 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di Trento, approvata dal Consiglio Provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio 1984, recante «Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento», deducendo la violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma e 116 della Costituzione nonché degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale Trentino Alto Adige), tutti anche con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego).

Premette il Presidente del Consiglio che, con la legge impugnata, l'organo legislativo della Provincia Autonoma ha elevato il limite di età per l'accesso al pubblico impiego provinciale di ruolo da trentacinque anni (limite previsto dall'art. 64, primo comma, lett. b) della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12) a quarantacinque anni.

Secondo il Governo la disposizione adottata violerebbe in primo luogo gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dando vita ad una situazione di ingiustificato privilegio per i soli aspiranti al pubblico impiego provinciale trentino. Inoltre, la stessa norma violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. giacché l'ammissione dei quarantacinquenni ai pubblici concorsi non sarebbe tale da assicurare per l'ente pubblico l'apporto di personale giovane, determinando altresì la costituzione di rapporti di pubblico impiego insuscettibili di far maturare un diritto al trattamento di quiescenza. Infine, l'elevazione del limite di età si porrebbe in contrasto con l'art. 116 Cost. e gli artt. 4 e 8 n. 1 del Testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), a tenore dei quali la legislazione provinciale, anche di carattere primario, è tenuta al rispetto del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. A questo proposito il ricorrente rileva come i principi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 costituiscano, per espressa previsione del legislatore, norme fondamentali di riforma economico sociale e come tra questi principi rientri anche quello di «omogeneizzazione» delle posizioni giuridiche dei dipendenti, principio che risulterebbe trasgredito dalla legge provinciale impugnata.

Il ricorrente chiede pertanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge impugnata.

2. — Si è costituita la Provincia Autonoma di Trento sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

La Provincia ricorda innanzitutto che nell'atto di rinvio del 19 novembre 1983 il Governo aveva eccepito esclusivamente il contrasto della legge provinciale con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e che solo successivamente, nel ricorso notificato il 19 maggio 1984, erano state avanzate le ulteriori censure, concernenti gli artt. 51, 97 e 116 Cost. nonché gli artt. 4 e 8 n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

In ordine a queste ultime censure — sostiene la Provincia — il ricorso è da considerare inammissibile sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene che i motivi di impugnazione debbano necessariamente coincidere, almeno nelle loro linee essenziali, con i motivi del precedente atto di rinvio.

Nel merito — secondo la Provincia — il ricorso è comunque infondato.

Per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., l'ente resistente osserva che la disposizione impugnata non discrimina tra categorie diverse di soggetti poiché non esiste una categoria di «aspiranti al pubblico impiego provinciale trentino» distinguibile dalla generalità degli aspiranti a pubblici impieghi presso altre Amministrazioni. Inoltre, la Provincia sottolinea che tanto nella legislazione statale quanto nella legislazione regionale sono previste età massime diverse da quella dei trentacinque anni e sono contemplate ipotesi di elevazione del limite massimo di età per aspiranti all'accesso a pubblici impieghi che versino in particolari condizioni: con la duplice conseguenza che non è configurabile nel nostro ordinamento una regola assoluta e generale in tema di età massima per l'accesso a pubblici uffici e che il legislatore provinciale — nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva prevista dall'art. 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige — ben può elevare la soglia di età degli aspiranti all'impiego provinciale con il solo limite della intrinseca ragionevolezza della scelta operata.

La Provincia svolge, infine, alcune sintetiche considerazioni per confutare nel merito anche le ulteriori censure contenute nel ricorso, nei cui confronti è stata pregiudizialmente formulata l'eccezione di inammissibilità sopra richiamata.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge della Provincia Autonoma di Trento, approvata dal Consiglio provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio 1984, recante «Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 13, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento».

In proposito va ricordato che con la legge 29 aprile 1983 n. 13, in tema di nuovo ordinamento dei servizi e del personale, la Provincia di Trento aveva regolato le condizioni per l'ammissione all'impiego di ruolo presso i propri uffici, stabilendo tra i requisiti generali il possesso di un'età «non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti» (art. 64, primo comma, lett. b).

Tale disposizione è stata modificata dall'art. unico della legge di cui è causa, dove si prevede testualmente che «alla lettera b) del primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, la parola «trentacinque» è sostituita con la parola «quarantacinque» ».

Nei confronti di quest'ultima norma il Presidente del Consiglio dei ministri chiede una pronuncia di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma, 116 Cost., nonché degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), anche con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

2. — Va pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità delle censure proposte con riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo comma, e 116 Cost., nonché agli artt. 4 e 8 n. 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Nessuna di tali censure risulta, infatti, prospettata, neppure nelle sue linee essenziali, nell'atto di rinvio formulato dal Governo in data 19 novembre 1983 dove, nei confronti del testo legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provinciale, si contesta soltanto il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Sul punto non resta che confermare la costante giurisprudenza di questa Corte — iniziata con la sentenza n. 147 del 1972 — secondo cui, stante l'unitarietà del procedimento di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso, nel giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti delle leggi regionali, quelle censure che non siano state preventivamente enunciate, almeno nelle loro linee essenziali, con l'atto di rinvio del Governo.

3. — Il giudizio, nel merito, rimane pertanto circoscritto al solo profilo relativo all'asserita lesione del principio di eguaglianza espresso nell'art. 3 Cost.

In relazione a tale principio la questione si presenta, peraltro, infondata.

In proposito va rilevato che la Provincia di Trento, nel prevedere con la legge di cui è causa l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai posti di ruolo dei propri uffici da trentacinque a quarantacinque anni, non è venuta a discriminare tra diverse categorie di cittadini né a stabilire posizioni privilegiate, stante la possibilità di accesso all'impiego provinciale aperta a tutti i cittadini — in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui l'età) — che ad esso intendano aspirare. In altri termini, la diversità della norma posta dalla legge provinciale rispetto alle norme statali relative al limite massimo di età previsto per altre forme d'impiego pubblico non è tale da incidere sull'operatività del principio generale di eguaglianza, che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione costituzionale relativa alla parità delle condizioni di accesso che devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tutti i cittadini aspiranti all'impiego, senza possibilità di discriminazioni di ordine soggettivo (art. 51 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti della legge della Provincia di Trento, approvata in seconda lettura il 2 maggio 1984 e recante «Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 564

*Sentenza 11-19 maggio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Province autonome di Trento e Bolzano - Attività promozionale regionale all'estero nelle materie di competenza - Potere d'indirizzo, di coordinamento e d'integrazione da parte dello Stato - Spettanza allo Stato.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e Trento (n. 2 ricorsi) notificati il 16 giugno 1980, depositati in cancelleria il 25 giugno 1980 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980, di concerto con i Ministri degli Esteri, del Commercio con l'Estero, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Turismo, recante: «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza»;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Con due ricorsi di contenuto identico, notificati in data 16 giugno 1980, le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 aprile 1980, recante «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza».

Tale decreto — adottato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 — formula indirizzi di carattere generale ed indirizzi integrativi per le attività promozionali all'estero relative a taluni settori di competenza regionale, precisando, tra l'altro, che le disposizioni espresse nel decreto stesso «si applicano anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi degli Statuti e delle rispettive norme di attuazione» (punto 1 h).

Ad avviso delle Province ricorrenti tale previsione — ove non dovesse essere ritenuta come semplicemente ricognitiva dei limiti già esistenti nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione — si presenterebbe lesiva degli artt. 8, 9 e 16 dello stesso Statuto, dal momento che «per quanto riguarda le attività promozionali all'estero di competenza provinciale né lo statuto del Trentino-Alto Adige né le norme di attuazione prevedono in via generale limitazioni differenziate rispetto ai consueti limiti che l'attività legislativa ed amministrativa della Provincia incontra nel suo esplicarsi». In altri termini, mancando nello Statuto speciale «norme assimilabili all'art. 4 d.P.R. 616/1977 ovvero all'art. 3 della legge 382/1975, nelle quali trova fonte legittimante il decreto che ha

dato luogo al presente conflitto», il coordinamento, certamente opportuno, nei confronti delle iniziative promozionali all'estero attivate dalle Regioni a statuto speciale e dalla Province autonome non potrebbe essere operato con un decreto del Presidente del Consiglio, bensì soltanto attraverso le norme di attuazione degli Statuti speciali. Conferma di ciò potrebbe essere trovata nell'art. 5 del d.P.R. n. 278 del 1974 dove, nel mentre si riserva allo Stato l'attività di promozione all'estero a favore del turismo nazionale, si esclude da tale riserva «l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzarsi nel territorio delle due Province, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto dei due ricorsi.

La difesa statale rileva, in proposito, l'estraneità rispetto alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non solo di quelle iniziative «che presuppongono nei soggetti una personalità di diritto internazionale», ma anche di quell'attività promozionale all'estero nelle materie di competenza che «ponendo problemi di relazioni internazionali, valutarie, di commercio internazionale e di bilancia dei pagamenti, coinvolge ed esige la cura di interessi di carattere unitario che esorbitano dalla limitata sfera degli interessi locali e vanno pertanto ricondotti nell'ambito delle competenze istituzionalmente deferite agli organi centrali». L'Avvocatura dello Stato richiama, infine, il limite degli interessi nazionali «a salvaguardia dei quali compete sempre allo Stato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare che lo svolgimento delle funzioni regionali avvenga in maniera armonicamente conforme agli interessi unitari della collettività nazionale».

3. — In prossimità dell'udienza di discussione ciascuna delle Province ricorrenti ha prodotto una memoria, dove, anche alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale in tema di indirizzo e coordinamento e di attività regionali «di mero rilievo internazionale», si insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre ad essere formulati in modo testualmente identico, pongono la stessa questione: essi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

2. — Le Province di Trento e di Bolzano impugnano, con i conflitti di cui è causa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980 recante «Disposizioni di indirizzo e di coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza», muovendo dal presupposto della non applicabilità alle Regioni ed alle Province dotate di speciale autonomia dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove si prevede che «le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento» previsti dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382.

Sulla scorta di tale premessa il punto 1 h) del decreto impugnato, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni di indirizzo e coordinamento contenute nello stesso decreto anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, verrebbe a incorrere — ove fosse in grado di determinare limiti ulteriori rispetto a quelli già previsti negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione — in una violazione della sfera di competenza delle Province di Trento e Bolzano, con riferimento particolare agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

3. — I ricorsi sono infondati.

Dopo la proposizione dei conflitti di cui è causa la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. la sent. n. 340 del 1983, punti 5 e 6. 1 motiv.) come la funzione di indirizzo e coordinamento costituisca «attuazione e sviluppo di un nucleo di fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, che valgono indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi», rilevando altresì che — se si deve escludere che «la funzione in discorso serva ad introdurre nuovi limiti rispetto a quelli già stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera dell'autonomia regionale» — resta comunque fermo che «l'indirizzo e coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano tutto l'ambito dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano». Tale funzione, in quanto giustificata dalla necessità di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, deve quindi poter operare, «senza che rilevi la distinzione fra Statuto speciale e Statuto ordinario, o tra tipi e gradi di competenza degli enti autonomi».

Con riferimento particolare alla materia oggetto del decreto in contestazione si deve altresì ricordare che questa Corte, con una recente pronuncia, (n. 179 del 1987, punti 5 e 6 motiv.) mentre, da un lato, ha confermato la regola fondamentale che riferisce all'«esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso lato», stante il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, dall'altro, ha riconosciuto la possibilità che il legislatore ordinario possa introdurre deroghe a questa regola fondamentale, così come è stato fatto con l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, «secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo». Tale soluzione — riferita alle «attività di mero rilievo internazionale delle Regioni», non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali in senso proprio e d'impegnare la responsabilità internazionale dello Stato — è stata estesa, con la stessa sentenza, anche alle Regioni differenziate, ove nulla risulti disposto in proposito nei relativi statuti (punto 9 motiv.).

Alla luce degli orientamenti interpretativi ora ricordati non può dunque, trovare accoglimento la pretesa delle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla non applicabilità nei propri confronti del decreto del Presidente del Consiglio di cui è causa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare, nei limiti, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382, disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO RICORSI DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 12

Ricorso depositato in cancelleria il 3 maggio 1988

(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Industria - Regione Valle d'Aosta - Finanziamenti per agevolazioni alle aziende industriali aventi sede nel territorio della regione - Tasso ridotto (fino a 6 punti) dell'interesse per le anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (*factoring*) operato da istituti bancari convenzionati con il «Consorzio garanzia fidi fra industriali della Valle» - Obbligo per il suddetto Consorzio di presentare all'Amministrazione regionale solo un rendiconto consuntivo meramente informativo - Mancata previsione di responsabilità formali, giuridiche o politiche - Rilievi - Travalicamento della competenza integrativa ed attuativa in materia di industrie e commercio da parte della regione, per di più in contrasto con i principi di legislazione statale - Disparità di trattamento tra operatori economici (aziende industriali ed operatori del settore creditizio e parabancario) lesiva degli interessi delle altre regioni - Inapplicabilità del criterio di riferimento alle «*prime rate ABI*» - Gestione privatizzata di spesa pubblica - Conseguente incentivazione dell'iniziativa economica, costituzionalmente non garantita, di aziende solo valdostane mediante erogazione di danaro pubblico proveniente da contribuenti.

(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 6 aprile 1988).

(Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3).

(Cost., artt. 3, 5, 41, terzo comma, 81, 97, primo comma, 120 e 127, quarto comma).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, previa deliberazione 19 aprile 1988 del Consiglio dei Ministri, ricorre nei confronti della regione Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale, avverso la legge (o delibera legislativa) regionale, riapprovata il 6 aprile 1988 e comunicata al presidente della commissione di coordinamento il 12 aprile 1988, intitolata «erogazione al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1987 per l'abbattimento del tasso d'interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali perfezionate da aziende valdostane».

La delibera legislativa regionale predetta, dopo rinvio comunicato il 30 ottobre 1987, è stata riapprovata nell'identico testo a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della Valle (si allega l'atto consiliare).

Il ricorso è proposto per il seguente

MOTIVO

La delibera legislativa impugnata prevede una erogazione di danaro pubblico nella sostanza a favore soltanto di «aziende industriali aventi sede nel territorio della regione», e, all'interno di questo ambito, di fatto prevalentemente delle «aziende» in grado di meglio avvalersi di un *singulatim* nominato Consorzio fra industriali della Valle. Tali «aziende» verrebbero, tramite detto consorzio, a beneficiare di un tasso ridotto (con riduzione fino a «sei punti» di interesse per le «anticipazioni su cessioni di crediti commerciali» (e si aggiunge, tra parentesi, *factoring*), concesse (le anticipazioni) da istituti «convenzionati» con il consorzio. La facilitazione finanziaria verrebbe da questo gestita in regime di «libertà privata», con solo limite indiretto implicito nell'obbligo di presentare «all'amministrazione regionale» una sorta di rendiconto consuntivo in pratica meramente informativo, e senza previsione di responsabilità formali giuridiche o politiche.

La semplice descrizione del meccanismo di «privatizzazione» del pubblico danaro immaginato nella delibera legislativa che si sottopone a codesta Corte («privatizzazione» a 360 gradi, quanto a criteri di scelta dei soggetti da beneficiare, quanto a modalità di erogazione, quanto ad assenza di controllo democratico, quanto a finalità pratiche perseguite, etc.) di per sé è indicativa di una incompatibilità con molteplici parametri costituzionali anche sostanziali. Tra l'altro, potrebbe rammentarsi che:

a) il congiunto disposto degli artt. 41, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e dei principi impliciti nell'art. 81 della Costituzione osta ad un affidamento per così dire «in appalto» della effettuazione di spese pubbliche;

b) che l'art. 41 della Costituzione salvaguarda la libertà dell'iniziativa economica privata, ma non prevede affatto come «valore» costituzionale l'incentivazione di detta iniziativa mediante l'erogazione di danaro prelevato dalla moltitudine, sovente non abbiente, dei contribuenti.

In sede di rinvio sono state formulate osservazioni logicamente preliminari a quelle testé rammentate. In particolare è stato osservato:

I) che l'art. 3 dello statuto speciale per la Valle (legge costituzionale 36 febbraio 1948, n. 4) assegna alla regione, in materia di «industria e commercio», soltanto una competenza «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica»; ed una normativa quale quella in esame, per il suo carattere fortemente innovativo e per di più contrastante con le linee generali della legislazione statale («limiti indicati nell'articolo precedente») e con i parametri costituzionali dianzi menzionati, si pone al di fuori della predetta competenza e in genere «delle materie attribuite alla competenza della regione» (art. 51 dello statuto);

II) che i principi fondamentali di «unitarietà» della Repubblica (art. 5 della Costituzione) e di eguaglianza e non-istituibilità di barriere o discriminazioni tra cittadini ed imprese della Repubblica (artt. 3 e 120 della Costituzione) ostano alla concessione di incentivi in particolare volti non già ad accrescere le dotazioni di beni strumentali delle imprese bensì soltanto a rendere per esse genericamente più lieve il costo del danaro, oltretutto in condizionante collegamento con una specifica tipologia di operazioni di finanziamento (e quindi con individuati operatori bancari e del cosiddetto parabancario); l'incentivazione prevista nella delibera regionale impugnata produce una disparità di situazioni tra operatori economici di regioni diverse (sia tra «aziende» industriali sia tra operatori del settore creditizio e parabancario i quali di fatto beneficerebbero di frazione del contributo) disparità che appare lesiva degli interessi delle altre regioni, notoriamente non giustificata da «depressione economica»; e certamente non autorizzata dal particolarismo implicito in un ordinamento regionale;

III) che il limite espresso dalle parole «in misura non superiore al 50% del *prime rate* ABI» è tecnicamente non efficace, in quanto da qualche anno la associazione privata di categoria nominata si limita a rilevare *ex post* i tassi primari praticati da un campione reputato rappresentativo di banche nell'ultimo giorno di ciascun mese; osservazione — questa — che non può essere definita «di merito» nell'accezione utilizzata nell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, ma che attiene alla effettiva applicabilità della norma ipotizzata (e quindi alla sua giuridica efficacia).

Queste osservazioni sono qui integralmente riproposte e concorrono a motivare il presente ricorso. Qualche parola giova aggiungere alla seconda di esse. La cessione di crediti commerciali (ad esempio, verso clienti) anche se fatta ad impresa che professionalmente esercita l'attività di riscossione dei crediti — e la delibera regionale parla, stranamente tra parentesi, di *factoring* senza peraltro darne definizione giuridica — di per sé non comporta una «anticipazione», ossia un finanziamento. La «anticipazione» non è qualificata da una specifica destinazione (o prospettiva di impiego) della somma di danaro dato al soggetto finanziato; tale soggetto può quindi, al limite, devolvere la somma stessa a finalità extraziendali (o, se società, distribuirla ai soci). La cessione di crediti commerciali si connota principalmente per il carattere appunto «commerciale» dei crediti, ossia per qualcosa che attiene al tipo di attività patrimoniale resa «liquida» mediante la cessione; questa inoltre ha riflessi di ordine tributario (vantaggiosi per l'impresa cedente) che non poco hanno di fatto contribuito alla diffusione del c.d. *factoring*.

Paleso la irrazionalità del collegare una erogazione di danaro pubblico ad un dato «cartaceo» e manipolabile così poco significativo di situazioni reali di «utilità sociale», quale è la occasionale stipulazione di una «anticipazione» su cessione di crediti commerciali. E comunque l'intermediazione finanziaria nelle sue varie modalità non rientra nella competenza delle regioni, e già beneficia di spazi lasciati dal legislatore statale (specie sul terreno tributario); iniziative regionali risulterebbero quindi distorsive, ancorché formalmente riferite alla localizzazione (quanto a «sede», non a prevalente attività) dei soggetti finziati.

Tanto premesso si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale indicata in epigrafe.

Roma, addì 21 aprile 1988

L'avvocato dello Stato: FAVARA

N. 13

Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1988

(della regione Emilia-Romagna)

Sanità - Tossicodipendenti - Attività di prevenzione e reinserimento - Contributi diretti dello Stato - Lamentata invasione della competenza regionale in materia sanitaria, dato il carattere non transitorio dell'intervento statale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 243/1987 - Aggravamento delle attività di controllo e di istruttoria amministrativa per la regione - Emanazione di decreto-legge in mancanza delle condizioni di necessità ed urgenza - Conseguente impossibilità per la regione di inserirsi nel procedimento legislativo.

(D-L. 1° aprile 1988, n. 103, art. 1).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 77 e 97).

Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale sig. Luciano Guerzoni, autorizzato con delibera della giunta regionale 26 aprile 1988, n. 1677, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Valerio Onida ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Gualtiero Rueca, largo della Gancia n. 1, come da procura speciale a rogito notaio Lucia Anna Maria Maffeo di S. Giovanni in Persiceto (Bologna) n. 51891 Rep. in data 29 aprile 1988, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 della Costituzione, dell'art. 1 del d.-l. 1° aprile 1988, n. 103, recante «Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti».

FATTO

Il d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, recante «Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate», convertito in legge, con modificazioni, con legge 21 giugno 1985, n. 297, prevedeva e finanziava l'erogazione, nel triennio 1985-87 (rispettivamente 14, 18 e 19 miliardi), di contributi da parte del Ministero dell'interno allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Destinatari dei contributi, da erogarsi — fino alla emanazione di una disciplina legislativa sul volontariato — per il tramite dell'ente locale competente per territorio, erano — a certe condizioni — comuni, unità sanitarie locali, nonché altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana impugnavano tale normativa in quanto invasiva delle proprie competenze costituzionalmente garantite; la Corte costituzionale, faceva leva in primo luogo sul carattere transitorio della disciplina, respingeva, con una sentenza interpretativa di rigetto, le censure regionali (sent. 22 maggio-6 luglio 1987, n. 243).

Il 1° aprile 1988 è stato emanato un decreto legge che proroga l'erogazione dei contributi di cui al d.-l. n. 144/1985, convertito con legge n. 297/1985.

Tale normativa è chiaramente lesiva dell'autonomia legislativa, amministrativa, finanziaria e programmatoria delle regioni, e di essa pertanto la regione ricorrente chiede venga dichiarata l'illegittimità costituzionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, comma 3, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616, alla legge 28 dicembre 1978, n. 833 e agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

1. — La regione ricorrente ritiene che la materia cui si riferisce il d.-l. impugnato (erogazione di contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti) sia compresa nell'ambito delle competenze spettanti alle regioni in tema di sanità (art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 e legge n. 833/1978) e di assistenza sociale (art. 22 del d.P.R. n. 616/1977). La competenza delle regioni in questo campo, tipicamente a cavallo fra sanità ed assistenza, è peraltro espressamente riconosciuta dalla legge organica che disciplina gli stupefacenti e la «prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e che assume per questo aspetto il ruolo e il contenuto di vera e propria legge quadro (legge 22 dicembre 1975, n. 685, in particolare artt. 2, 90, 94 e 103).

2. — A giudizio della regione ricorrente, la citata sent. n. 243/1987 non esclude la competenza regionale sulla materia.

Certo, la decisione non risparmia alle strutture sanitarie (e, indirettamente, alle regioni) una serie di rimproveri, in particolare là dove sottolinea che «le strutture sanitarie avevano svolto una funzione piuttosto di tipo medicalizzante, sostituendo, in molti casi, all'uso della droga interventi farmacologici e terapie di solo mantenimento sicché il soggetto non raggiungeva il necessario equilibrio personale onde la sussistenza, in concreto, del pericolo di una ripresa dell'uso della droga».

Giustamente, quindi, la Corte sottolinea che «non era di per sé sufficiente la sola disintossicazione dell'organismo, ma più utile e proficua era l'impostazione di rapporti interpersonali ed un più o meno lungo processo socio-pedagogico per vincere la dipendenza psichica, il cui superamento era importante quanto quello della dipendenza»: in tal modo il giudice delle leggi richiama autorevolmente le regioni a tener in considerazione la salute — anche in quanto situazione soggettiva tutelata dall'art. 32 della Costituzione — non come semplice integrità fisica, né solamente come assenza di malattie, ma come la più complessiva situazione di equilibrio psico-fisico (v. da ultimo in questo senso Corte costituzionale, sent. n. 184/1986).

Proprio il richiamo operato dalla Corte alla necessità della considerazione globale di tutti gli aspetti (fisici e psicologici) del tossicodipendente conferma allora che gli interventi in questa materia rientrano nella materia della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria, come indicata dall'art. 117 della Costituzione e definita dalla normativa di trasferimento (artt. 22 e 27, del d.P.R. n. 616/1977 e dalle leggi quadro incidenti sul settore).

3. — Il recupero dei tossicodipendenti può indubbiamente porre dei problemi di sicurezza pubblica e di ordine pubblico: tuttavia, come affermato in altra simile situazione dalla Corte, non sarebbe corretto, traendo argomento «da una considerazione pancriminalistica di qualsiasi intervento rieducativo di soggetti in età evolutiva», collocare indiscriminatamente tali interventi «nell'area della difesa sociale e della prevenzione criminale», facendo da ciò derivare una competenza dello Stato, in luogo di quella degli enti locali (così, in tema di interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, Corte costituzionale, sent. n. 287/1987).

Il d.-l. n. 144/1985 ha centralizzato, attribuendone la competenza al Ministero per gli interni, gli interventi finanziari per i tossicodipendenti; la sent. n. 243 ha statuito che è giustificato «l'intervento del Ministro dell'interno piuttosto che del Ministro della sanità», in quanto «del complesso fenomeno della tossicodipendenza si sono voluti disciplinare gli aspetti incidenti sulla criminalità, sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico inteso in senso ampio, sia pure con un ricorso privilegiato alla intensificazione della fase di recupero e di reinserimento dei soggetti nella famiglia e nella società».

Tuttavia, se l'affermazione sopra riportata fosse la motivazione dell'attribuzione allo Stato della competenza a distribuire i finanziamenti in materia, cadrebbe sì il fondamento della competenza regionale, ma nello stesso tempo si introdurrebbe un profilo di contraddizione sia con la stessa sentenza n. 243, che ha sottolineato la necessità di un recupero integrale e non solo fisico del tossicodipendente, sia con la sentenza n. 287/1987, che ha criticato le concezioni «pancriminaliste», sia con le più moderne e significative linee di politica istituzionale relative al recupero dei tossicodipendenti. In verità, è da ritenere che la centralizzazione degli interventi per i tossicodipendenti operata dal d.-l. n. 144 è stata giustificata dalla Corte non tanto perché nel recupero dei tossicodipendenti si è individuato un profilo di ordine pubblico, prevalente su quello dell'assistenza, quanto perché la disciplina dei contributi aveva un evidente carattere transitorio.

Così infatti vanno interpretate le affermazioni della sentenza, secondo cui «per quanto riguarda specificatamente l'erogazione dei contributi si osserva che le norme relative hanno durata limitata e temporanea».

Durata limitata e temporanea che — a giudizio della Corte — risulta chiaramente dal fatto che «è .. testualmente stabilito che l'erogazione dei contributi avviene secondo le modalità previste *fino a quando non sarà regolata, con una nuova normativa legislativa, la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato* che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento dei tossicodipendenti (artt. 1 e 2 della legge n. 297/1985».

E, ancora, va notato che la Corte trae argomenti non solo dalla durata limitata e temporanea, bensì anche dal fatto che si tratta di «stanziamenti di bilancio per un triennio (1985-87) ormai scaduto».

Il carattere temporaneo è sintomo dell'emergenza; ciò può spiegare il perché di un giudizio «benevolo» della Corte su una legge che è intervenuta «in un campo che, in definitiva interessa entrambi», cioè Stato e regione, spostando verso lo Stato funzioni altrimenti di appartenenza delle regioni.

4. — L'art. 1 del decreto-legge impugnato prevede — come si è detto in narrativa — che «l'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanza stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990».

Ma la proroga del d.-l. n. 144/1985 altro non significa se non che l'erogazione di contributi direttamente dello Stato in materia di recupero dei tossicodipendenti, da fatto transitorio, diventa così disciplina permanente: in tal modo lo Stato si insedia definitivamente in una materia di interesse e di competenza regionale.

La Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che discipline, contrastanti con norme costituzionali, se potevano essere mantenute in vita in quanto previste in via transitoria e temporanea, non potevano invece sfuggire a dichiarazione di illegittimità quando, prorogandole, si tentasse di stabilire con esse un assetto definitivo dei rapporti e degli interessi in quella materia.

Così avvenne, ad esempio, nel caso della delega al Governo a recepire con atti aventi forza di legge i contratti collettivi: la legge n. 741/1959 fu «salvata», in quanto «legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro»; ma, in applicazione degli stessi principi, la legge n. 1027/1960 fu dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto estendendo l'ambito di efficacia temporale della delega, toglieva alla legge i caratteri della transitorietà e dell'eccezionalità (sent. n. 106/1962).

Egual è stato il comportamento della Corte nel caso della proroga delle scadenze dei contratti di immobili non adibiti ad uso di abitazione: secondo la Corte, i limiti legali al divieto di proprietà, previsti dall'art. 42 della Costituzione al fine di assicurare la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica a condizione che essa abbia carattere straordinario e temporaneo; dopo aver salvato il regime vincolistico (da ultimo, con sent. n. 89/1984), la Corte ne ha dichiarato illegittima l'ulteriore proroga.

Analogamente, infine, si è pronunciata la Corte (sent. n. 307/1983) quando ha statuito che il blocco delle assunzioni nelle Unità Sanitarie Locali, *ciroscritto al solo 1983, appariva giustificato, in quanto contenuto in limiti temporali non irragionevoli.*

5. — La sent. n. 243/1987, come esplicitato in dispositivo, è una sentenza interpretativa di rigetto: le censure regionali vengono sì respinte, ma precisando — almeno per alcuni profili — quale debba essere l'interpretazione da dare alla normativa e quale debba essere conseguentemente il comportamento dell'amministrazione centrale.

Così si precisa che «non si può ... escludere un'intesa ed una collaborazione tra Stato e regioni in un campo che, in definitiva, interessa entrambi ...»; si sottolinea che l'ente locale tramite il quale avviene l'erogazione dei fondi «certamente può essere anche la regione»; si afferma che «l'interpretazione delle norme nel loro complesso, porta a non escludere il loro (delle regioni) intervento e la loro partecipazione anche nella fase della formulazione dei pareri e delle proposte».

Una legislazione in materia di tossicodipendenza che avesse voluto almeno «salvare la faccia», nascondendo il carattere di proroga sotto alcuni aggiustamenti, più o meno sostanziali, avrebbero ben potuto e dovuto formalizzare i «suggerimenti» interpretativi della Corte, inserendoli nella nuova normativa (sia detto per inciso: anche per obbligare un'amministrazione restia a seguire l'interpretazione della Corte ad adeguarvisi). Nel nuovo decreto non v'è nulla invece che richiami quanto statuito dalla Corte; in aggiunta alla proroga dei finanziamenti, si prevede solamente che la Commissione istituita dal vecchio d.-l. sia integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro degli affari speciali. Come a dire: per tener conto della interpretazione della normativa prorogata fornita dalla Corte e quindi, quanto meno, creare istituti di collaborazione tra Stato e regioni, non c'è né tempo, né modo, né voglia; tempo, modo e voglia, invece, li si trova per adeguare la normativa ad una nuova distribuzione delle competenze emersa nell'istituzione Governo, inserendo il Ministro per gli «Affari speciali» in tutto ciò che riguarda «le problematiche sociali emergenti» (come recita il d.P.C.M. 10 novembre 1987, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per gli affari speciali).

Anche per questa via, in realtà, esce confermata la volontà dello Stato di «occupare» definitivamente una materia di interesse e di competenza regionale.

6. — Il decreto-legge impugnato, prevedendo interventi finanziari dello Stato in materia da ritenersi — come si è visto — in via ordinaria di competenza regionale, viola l'autonomia finanziaria della regione, sia sul versante delle entrate, che sul versante delle spese.

L'art. 126 del d.P.R. n. 616/1977 vieta allo Stato di «conservare o istituire nel bilancio ... capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite» (terzo comma): se, nonostante le tormentate vicende della finanza regionale che di volta in volta hanno inciso sul principio della globalità dei trasferimenti dello Stato alle regioni (vicende cui fa cenno recentemente la sent. n. 64/1987), si ritiene tale disposizione derogabile solo attraverso la esplicita previsione legislativa della costituzione di fondi a destinazione vincolata da distribuire alle regioni, l'unica soluzione possibile è quella della dichiarazione di incostituzionalità, *in parte qua*, del d.l. impugnato.

Ma anche se si ritenesse ammissibile un intervento di spesa statale in materia di interesse regionale, e di volta in volta derogabile l'art. 126 citato, la soluzione non potrebbe che essere quella già in altri casi individuata dalla Corte costituzionale: l'obbligatoria distribuzione dei fondi tra le regioni interessate, perché li spendano autonomamente, sia pure per le finalità stabilite dalla legge statale (v. sentt. nn. 64/1987; 356/1985).

7. — La sent. n. 243 riconosce che «resta ferma la competenza delle regioni per gli aspetti del fenomeno afferenti al campo dell'igiene, della salute e dell'assistenza. E rimane integra la legislazione apprestata dalle stesse regioni che concorre con quella statale che ad essa non si sovrappone».

Né d'altra parte poteva essere altrimenti, non avendo lo Stato provveduto a dettare una nuova normativa di principio della materia o ad emanare atti di indirizzo e coordinamento.

Il d.-l. n. 144/1985 si è limitato a prevedere un piano di finanziamenti, più o meno «a pioggia», attraverso il Ministero degli interni, coadiuvato da una commissione; e il d.-l. n. 103/1988 si è limitato a prorogare questi finanziamenti.

Questo modo di agire — o, meglio, di continuare ad agire — viola anche l'art. 97 della Costituzione. È sufficiente a tal proposito osservare come il d.-l. impugnato apra la strada all'istituzione di procedimenti amministrativi centrali che si sovrappongono a procedure, interventi, finanziamenti regionali, con l'effetto di una duplicazione di attività, non solo a livello statale (il che potrebbe non interessare la regione), ma anche a livello regionale, a causa (o, meglio, in virtù) del divieto posto in numerose leggi regionali di finanziare enti o attività che ricevano già altri finanziamenti pubblici o dell'obbligo stabilito da altre leggi regionali in capo ai richiedenti di dichiarare l'esistenza o meno di altre fonti di finanziamento pubblico (ed è comunque da ritenersi esistente un obbligo per le amministrazioni di attribuire con oculatezza i finanziamenti, evitando duplicazioni).

La possibilità che enti ed attività già finanziati dalla regione ricevano altre sovvenzioni costringerà la regione ad un defaticante sovrappiù di attività, ad una duplicazione di controlli ed istruttorie, sicuramente incidente sulla possibilità della regione di rispettare gli imperativi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità. Tali difficoltà ben si sarebbero potute evitare se solo fosse stato rispettato il riparto costituzionale delle competenze, non disponendo finanziamenti in materie regionali oppure prevedendo la distribuzione alle regioni dei fondi per gli interventi di loro competenza.

8. — La proroga dei contributi è stata effettuata con un decreto-legge.

Ancora una volta, nonostante il severo monito della Corte costituzionale (sent. 10 marzo 1988, n. 302), nonostante le assicurazioni dell'attuale e del precedente Presidente del Consiglio dei Ministri circa un reale e effettivo controllo sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, nonostante le dichiarazioni dei Presidenti delle Camere, è dato assistere ad un palese abuso dello strumento della decretazione d'urgenza, ad una palese distorsione dei criteri della necessità e dell'urgenza: certo, non può ritenersi urgente emanare un atto per prorogare finanziamenti in vigore da 3 anni e scaduti 3 mesi prima.

Né la violazione dell'ordine delle competenze riservate dalla Costituzione al Parlamento è priva di influenza sulle competenze e sugli interessi regionali.

L'uso del decreto-legge, infatti, aggrava la violazione delle competenze regionali, impedendo alle regioni di prendere parte — nei vari modi ad esse offerti, nel rispetto dell'art. 72 della Costituzione, dai regolamenti parlamentari, e in ogni caso per il tramite di eventuali iniziative legislative — al procedimento legislativo: le regioni sono poste di fronte al fatto compiuto della invasione e della violazione delle loro competenze, senza poter avere nessun luogo e nessuno strumento per far valere i loro interessi.

Di certo, infatti, non è sufficiente a tal scopo la fase di conversione in legge dei «provvedimenti provvisori con forza di legge» adottati, sotto la sua responsabilità, dal Governo. Delle due, infatti, l'una: o in ossequio alla sent. n. 302/1988 di questa Corte, si vuole impedire la reiterazione dei decreti, e allora, per non cadere nel circolo vizioso «mancata approvazione-reiterazione», occorre limitare la possibilità di presentare emendamenti al decreto-legge, riconducendo d'altra parte l'uso di questo ai soli «casi straordinari di necessità e di urgenza», e allora il procedimento di conversione non offre (perché non deve offrire, non essendo questo il suo scopo!) alcuna garanzia procedimentale alle regioni; oppure si «forza» il procedimento di conversione, si trova uno spazio all'inserimento degli interessi delle regioni, ma — oltre a continuare a snaturare la funzione della decretazione d'urgenza, che assume il ruolo di una iniziativa legislativa rafforzata — si va inevitabilmente incontro al rischio di reiterazione dei decreti.

In realtà, il procedimento legislativo ordinario costituisce una garanzia per le regioni; oltre a ciò, proprio dichiarando l'illegittimità di un decreto-legge che viola le competenze regionali, si può definitivamente interrompere il circolo vizioso dell'abuso della decretazione di urgenza.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante «Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti», per violazione degli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 della Costituzione, in toto, o nella parte in cui non prevede che siano le regioni, anziché il Ministro dell'interno, a erogare i contributi, e che siano devolute alle regioni medesime le somme all'uopo stanziato.

Bologna-Roma, addì 30 aprile 1988

Avv. prof. Valerio ONIDA

88C0746

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 187

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto dalla S.p.A. SA.TE.CA. contro l'ufficio ii.dd. di Cosenza

Imposte - IRPEG - Benefici (riduzione del 50%) concessi alle imprese che si costituiscono in forma societaria nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative produttive - Irragionevole esclusione di quelle preesistenti che potenzino l'attività produttiva.

(D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla società SA.TE.CA. S.p.a., con sede in Acquappesa in persona dell'amministratore delegato arch. Ferrari Renato avverso determinazione n. 34 di prot. anno 1985 dell'ufficio delle imposte dirette di Cosenza con la quale viene respinta l'istanza della società ricorrente tendente ad ottenere l'esenzione ai fini Ilor ed ai fini Irpeg per l'ampliamento dell'albergo e relativo ristorante;

Letti gli atti;

Sentiti il rappresentante della società ricorrente e dell'ufficio distrettuale delle ii.dd. di Cosenza;

Udito il relatore presidente dott. Domenico Gentile;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso pervenuto a questa commissione il 12 gennaio 1987 la società SA.TE.CA., avente ad oggetto la gestione delle acque termali ubicate in Acquappesa ed attività accessorie di supporto alla principale, impugna il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cosenza che respingeva la richiesta dell'esenzione dell'Ilor e della Irpeg per l'effettuato ampliamento dell'albergo e relativo ristorante. Quanto alla prima imposta la

determinazione negativa si basa sul fatto che la società non ha tenuto contabilità separata per l'attività esente, rispetto a quella imponibile, mentre per l'Irpeg è stata esclusa la sussistenza dei presupposti del beneficio. Senonché, osserva la ricorrente società, la legge non richiede contabilità separata, bensì una evidenziazione contabile dei fatti di gestione attinenti all'attività esente, senza dire che nel caso si è richiesta l'esenzione in riferimento all'ampliamento dell'attività che non va limitata al settore alberghiero, ma all'intera ed unica attività che è quella termale e l'ampliamento va determinato in percentuale (l'azienda, comunque, tiene distinte nel libro giornale le rilevazioni contabili relative al settore alberghiero ed ai ristoranti). Relativamente all'esenzione Irpeg erroneamente vengono dissociate le condizioni di cui agli artt. 128 e 129 del t.u. n. 218/1978.

Con memoria scritta l'ufficio contesta gli assunti della società e ribadisce le ragioni del diniego delle agevolazioni.

DIRITTO

Va premesso che ai sensi del comma due dell'art. 101 del t.u. n. 218/1978, riproducente il comma due dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, per l'ampliamento degli stabilimenti industriali già esistenti è prevista l'esenzione decennale dell'Ilor relativamente al reddito «derivante dall'ampliamento» stesso; si specifica nell'ultimo comma del precitato art. 101 che «le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività».

Quest'ultima previsione ovviamente comprende sia le ipotesi di nuovi stabilimenti, che di quelli già esistenti ma ampliati o trasformati, come pure espressamente vi si rappresenta l'ipotesi di impresa che producono redditi di natura diversa (ossia esenti da Ilor ovvero imponibili).

È di tutta evidenza che per l'attività del primo tipo (esente) l'azienda deve contabilmente poter evidenziare l'importo ad essa riferibile per distinguerlo da quello soggetto al tributo; la norma non indica metodi peculiari, né fa parola di vera e propria contabilità separata (esige unicamente che la contabilità sia tenuta in maniera da consentire la determinazione separata della parte di utile attribuibile all'attività esente), per cui ogni sistema (libro mastro o giornale), idoneo ad assicurare la finalità di legge, deve ritenersi ammissibile.

Ma allorché si è in presenza di impresa la cui attività debba qualificarsi come unitaria dal punto di vista economico e si faccia luogo all'ampliamento dell'azienda, non sembra abbia ragione di essere una rilevazione separata dai fatti di gestione, dovendosi determinare l'esenzione in rapporto alla maggiore potenzialità produttiva attribuibile all'allargamento di strutture ed impianti.

Nel caso in esame risulta che la società svolge l'attività di gestione delle acque termali della località sita nel comune di Acquappesa; trattandosi di stabilimento posto in luogo in cui normalmente si eccede nel periodo della cura delle acque e, quindi, come tale si ha un complesso richiedente una organizzazione ricettiva di alberghi e ristoranti, l'attività connessa a tale settore deve di necessità considerare complementare e di supporto a quella termale.

Quindi, l'ampliamento dell'albergo, come pure quello degli impianti tecnici veri e propri, non può che concretare il potenziamento di un'unica e sola attività (chi non si serve delle acque termali, non va al ristorante o all'albergo ammesso allo stabilimento).

Pertanto, va affermato il diritto della società ricorrente alla esenzione dell'Ilor nella misura risultante dalla maggiore potenzialità produttiva accertata dal competente ufficio tecnico erariale.

Quanto alla riduzione dell'Irpeg va osservato che l'assunto della ricorrente non trova fondamento nella previsione normativa; precisamente, l'art. 105 del t.u. n. 218/1978 (nel quale confluiscono gli artt. 14, comma primo, della legge n. 717/1965 e 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 601/1973) prevede l'agevolazione «nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102».

La lettera della legge chiaramente lascia intendere che la riduzione dell'Irpeg può essere invocata dalla impresa «che si costituisce in forma societaria»; non può l'ipotesi normativa abbracciare le imprese già esistenti, appunto perché l'agevolazione è ancorata ad un inizio che è tassativamente indicato nella data della «costituzione» della impresa in società.

Coloro che ritengono doversi estendere la riduzione anche alle società esistenti fanno leva sull'ultima parte del precitato art. 105 in cui si fa salvo il disposto degli artt. 101 e 102, ma poiché questo riguarda l'esenzione Ilor, il richiamo allo stesso deve spiegarsi come esplicitazione che alle imprese costituentesi in forma societaria.

Spetta altresì il beneficio della esenzione Ilor e ciò per fugare il dubbio che la intervenuta modifica da impresa individuale in societaria, non fa perdere l'agevolazione.

V'è, però, da rilevare che l'esclusione non appare ragionevole; urta contro il principio costituzionale di uguaglianza prevedere il beneficio fiscale per la nuova iniziativa produttiva (l'ampliamento certamente integra nuova iniziativa produttiva, non desumendosi dalla norma che «nuova») deve intendersi come «diversa», e non pura come potenziamento della preesistente attività produttiva) solo con riferimento agli organismi societari che si costituiscono *ex novo*, e non pure per quelli preesistenti.

Lo scopo della legge è quello di agevolare l'incremento della produzione industriale nei territori del Mezzogiorno anche ai fini di perequare il carico tributario con le imprese del nord e non quello di far crescere il numero delle società, per cui non appare giustificata la discriminazione; va, quindi ritenuta non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della norma di cui si discute e poiché la medesima appare rilevante ai fini del giudizio, si rimette d'ufficio alla Corte costituzionale la medesima.

P. Q. M.

Decidendo il ricorso di cui in epigrafe, ed in parziale accoglimento riconosce il diritto della società S.A.TE.CA. all'esenzione dell'Ilor relativamente alla maggiore potenzialità produttiva accertata dall'u.t.e. per effetto dell'ampliamento;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (t.u. della legge sul Mezzogiorno) in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso per la parte afferente la riduzione Irpeg;

Ordina che a cura della segreteria di questa commissione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in Roma e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 30 gennaio 1988.

Il presidente estensore: GENTILE

88C0700

N. 188

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1988 dal tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Belli Luciana ed il fallimento «Lesa Sport»

Procedure concorsuali - Fallimento - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986.

(R.D. 13 marzo 1942, n. 267, artt. 54, 55 e 59).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1877 del ruolo generale per l'anno 1983, vertente tra Belli Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pizzutelli, opponente, il fallimento «Lesa Sport», rappresentato e difeso dall'avv. Adalberto Retrosi, convenuto opposto, ed avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo.

PREMESSO, IN FATTO:

Con ricorso notificato il 20 giugno 1983 Belli Luciana proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento Lesa Sport aveva ammesso il suo credito in via privilegiata per sole L. 164.142 e non per l'intera somma di cui si vantava creditrice per l'attività svolta alle dipendenze della ditta fallita, ivi compresi

rivalutazione ed interessi sino al momento del riparto. L'inserimento al passivo del maggior importo era stato negato, tra l'altro, in difetto di idonea prova documentale, essendo stata acquisita documentazione relativa alla sola indennità di licenziamento. Per colmare tale lacuna probatoria l'opponente provvedeva al deposito del libretto di lavoro recante indicazioni sul periodo in cui era stata prestata attività, nonché a far escutere testimoni, attraverso i quali fornire idonea dimostrazione di quanto assunto.

Sicché la stessa curatela dava atto delle nuove acquisizioni e della fondatezza della domanda con riferimento alle somme capitali.

Il contrasto permaneva, tuttavia, in ordine alla ulteriore richiesta di rivalutazione monetaria dei crediti per il periodo successivo alla apertura delle procedure fallimentari ed alla collocazione degli ulteriori interessi in via privilegiata.

Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 20 gennaio 1988.

RITENUTO IN DIRITTO

L'opponente fa espresso richiamo alla sentenza della Corte costituzionale del 31 dicembre 1986, n. 300, contenente la declaratoria di illegittimità della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 169 e 59 della legge fallimentare, nella parte in cui viene esclusa la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo, nonché degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, stessa legge nella parte in cui non viene esteso il privilegio agli interessi dovuti sui crediti di lavoro nella medesima procedura concorsuale.

Da tali pronunce la Belli trae argomenti di sostegno alle proprie tesi, deducendo l'applicabilità dei principi conseguenti a tali enunciati anche nell'ambito del fallimento, in considerazione dell'identità degli interessi da tutelare e della unitarietà della disciplina in questione.

Non ritiene il tribunale di poter aderire a tale prospettazione e di estendere gli effetti della pronuncia della Corte ad una normativa diversa da quella esaminata e la cui inapplicabilità può conseguire solamente ad una espressa declaratoria di incostituzionalità.

Ciò premesso, tuttavia, sono individuabili seri elementi di contrasto tra i citati artt. 59, 54 e 55 legge fallimentare, nelle parti sopra richiamate, ma con riferimento alla procedura fallimentare, e la Carta fondamentale, segnatamente agli stessi artt. 3 e 36, già costituenti termini di raffronto dell'art. 169.

La Corte, in verità, tiene a precisare, *incidenter tantum*, nella citata decisione, che rientrandosi nella specie ivi esaminata nel settore del concordato preventivo, non assume veste di precedente la sentenza 21 luglio 1981, n. 139, resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429, terzo comma, del c.p.c. e 59 della l.f. «perché l'esigenza della *par condicio creditorum* si realizza nella procedura fallimentare, con la revocatoria non ordinaria che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie elencati nell'art. 67, mezzo di tutela di cui non si ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo».

Tale precisazione non appare convincente. In realtà, non sono ravvisabili argomenti che giustifichino il diverso trattamento dei crediti di lavoro verso l'imprenditore ammesso a concordato preventivo, rispetto ai medesimi crediti fatti valere nelle altre procedure, non solo alla luce delle garanzie di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione, ma anche e soprattutto nell'ottica del principio di parità sancito dall'art. 3.

L'esclusione dell'ulteriore rivalutazione del privilegio sugli interessi implica, a ben vedere, violazione delle norme costituzionali ora richiamate per le stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 300/1986:

1) con riguardo all'art. 36, primo comma, perché la mancata applicazione della *regula iuris* dettata dall'art. 429, terzo comma, del c.p.c. può privare in tutto o in parte il lavoratore del diritto a lui garantito e cioè di una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e sufficiente in ogni modo ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, *minimum* retributivo che la rivalutazione ha appunto la funzione di salvaguardare parametrandolo alle variazioni del costo della vita;

2) con riguardo all'art. 3 perché l'art. 59 impone al lavoratore il cui datore incorra nella pronuncia di fallimento, e quindi senza alcuna diretta responsabilità per fatto proprio, una limitazione della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro.

Invocare la particolare disciplina diretta a ristabilire la *par condicio creditorum* nella procedura fallimentare al fine di giustificare diversità di soluzione nelle due procedure concorsuali è un fuor di luogo.

Ciò che ha rilievo nella prospettata situazione non è il rispetto del principio della *par condicio* ma unicamente quello della retribuzione sufficiente e della uguaglianza di trattamento.

Per non dire poi che il riferimento agli strumenti predisposti dalla legge per l'attuazione di tale principio è effettuato senza tener conto che la revocatoria fallimentare può, in concreto, non svolgere la funzione recuperatoria o comunque di salvaguardia della retribuzione proporzionata e sufficiente, se è vero che, come è stato autorevolmente rilevato in sede di commento alla più volte richiamata decisione: è possibile che l'esito favorevole di detta azione non si risolva a beneficio dei lavoratori dipendenti, sebbene di altri creditori (ipotecari ecc.); è, altresì, possibile che lo stesso dipendente, soddisfatto, sia assoggettato a revocatoria, restituendo quanto a suo tempo percepito nei limiti della retribuzione sufficiente; è possibile, infine, che nella singola procedura non emergano i presupposti per l'esercizio della revocatoria, sicché nulla possa assicurare ai dipendenti una retribuzione adeguata.

Se, quindi, in tale prospettiva va individuato il principio ispiratore della pronuncia in tema di concordato preventivo, ogni tentativo di adeguamento della norma ordinaria al precetto costituzionale risulterebbe vanificato nel momento in cui analogo principio non fosse posto a base di una interpretazione, nel senso indicato, dell'art. 59. Tantopiù che sotto un profilo puramente esegetico, incongruo appare far cadere detta norma solo per effetto del richiamo operato dall'art. 169 e non pervenire ad una sua caducazione, allorché lo si esamini nella sua immediata e diretta applicazione.

Altro profilo di incostituzionalità è ravvisabile, a parere del collegio, nel combinato disposto degli artt. 54 e 55 della l.f.

Tale ultima norma fissa la regola secondo cui la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi, agli effetti del concorso, salvo che per i crediti assistiti da ipoteca, pegno e privilegio. Tuttavia l'art. 54, disciplinando la misura entro cui la prelazione che assiste il credito si estende anche agli interessi, richiama il 2788 e 2855 del c.c. Sicché; per quanto riguarda i crediti privilegiati — non essendovi altresì richiamo anche al 2749 con estensione del privilegio agli interessi legali sino alla data della vendita — gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere fatti valere, secondo l'interpretazione corrente, solo in via chirografaria.

La pronuncia di incostituzionalità emessa in relazione al caso dedotto (concordato preventivo), e cioè per il richiamo operato a tali norme dall'art. 169, non poteva andare oltre. Ma per le ragioni innanzi considerate e la palese violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, così come evidenziato nella fattispecie dai giudici costituzionali, ben può ritenersi identico vizio di legittimità dei citati artt. 54 e 55 pur in sede fallimentare.

La situazione determinatasi a seguito di tale pronuncia, integralmente considerata può, infatti, così riassumersi: gli interessi post-esecutivi sui crediti di lavoro sono collocabili nel fallimento in via chirografaria; gli stessi sono invece collocabili in via privilegiata nei limiti di cui all'art. 2749 del c.c. nell'esecuzione individuale e sono infine collocabili integralmente in privilegio fino al soddisfo nel concordato preventivo.

A questo punto risulta chiaro il contrasto che tale diversità di collocazione di un credito di identica natura crea sia con riguardo all'art. 3, sia in relazione all'art. 36, vuoi per il trattamento deteriore fatto ai crediti di lavoro subordinato rispetto a quelli pignorati ed ipotecari, vuoi per la mancata garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente.

Poiché, in sostanza, nella stessa sentenza si enuncia il principio per cui i privilegi sono causa di prelazione non diversamente da come lo sono i pegni e le ipoteche, non si individuano ragioni sufficienti ad escludere nel concorso, un trattamento preferenziale a favore degli interessi che mostrano sui primi, rispetto a quelli che maturano sugli altri.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell'art. 59 stessa legge, per i primi nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura fallimentare, per il secondo nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Frosinone il 25 gennaio 1988.

(Seguono le firme)

N. 189

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 aprile 1988)
dal tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Petrelli Nando ed altri*

Imposta valore aggiunto - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Contraffazione e/o alterazione - Sanzioni penali (anziché amministrative) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 67, recte 6 ottobre 1978, n. 627, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

IN FATTO

Con rapporto in data 28 aprile 1982 il comando brigata di Porto Sant'Elpidio della 16ª legione della guardia di finanza denunciava i sopra indicati imputati per avere alterato e utilizzato, nell'anno 1980, numerose bolle di accompagnamento di beni viaggianti.

Pertanto, si iniziava procedimento penale nei confronti dei denunciati, i quali alla conclusione dell'istruzione sommaria, erano rinviati a giudizio per rispondere del reato enunciato in rubrica.

All'odierna udienza il difensore del Capodarco sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 67, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione.

Il p.m. si opponeva, gli altri difensori aderivano all'eccezione.

IN DIRITTO

a) l'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, dispone: «Chiunque forma in tutto o in parte, o, altra, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto ministeriale di cui al precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere incorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma»;

b) l'art. 7 della legge n. 249/1976 stabilisce: «Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci e i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purché contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti

Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documenti irregolari»;

c) l'art. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sancisce: «Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge, e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria...»; l'art. 10 della legge n. 825/1971, in riferimento ai criteri direttivi generali in materia penale, prevede: «il perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni...»;

d) il d.P.R. n. 627/1978 è attuazione della legge n. 249/1976, che non delega il Governo a stabilire sanzioni penali, bensì unicamente sanzioni amministrative. Né può ritenersi che la delega in tema di sanzioni penali possa farsi risalire alla legge n. 825/1971 dal richiamo, contenuto nell'art. 7 della legge n. 249/1976, ai decreti previsti nel secondo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge.

In proposito si osserva:

1) la legge n. 249/1976 delega il Governo espressamente ad emanare norme attuative di un obbligo fiscale (emissione e utilizzazione di documenti di trasporto delle merci viaggianti ai fini del controllo fiscale I.V.A.) nuovo e non previsto — in particolare — nella originaria disciplina della imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attuativo della legge n. 825/1971.

Proprio la novità dell'obbligo esclude che la disposizione del d.P.R. in esame possa considerarsi «integrativa o correttiva», aggettivi che presuppongono un obbligo già esistente, all'integrazione o alla correzione del quale le disposizioni, cui fa riferimento l'art. 17 della legge n. 825/1971, debbono essere finalizzate.

Si vuole — cioè — dire che i criteri direttivi della legge-delega n. 825/1971, in materia penale, non potevano che riferirsi ad istituti già esistenti o emanandi in base alla stessa delega, e non ad istituti non ancora presenti nell'ordinamento giuridico né previsti dalla legge stessa, quale — appunto — quello relativo all'obbligo di emissione e utilizzazione dei documenti di trasporto delle merci viaggianti ai fini del controllo fiscale I.V.A.

Ove ciò non volesse commettersi, si dovrebbe giungere alla conclusione di ritenere il Governo legittimato ad emanare sanzioni penali senza limiti di tempo e ad introdurre qualsiasi nuovo obbligo tributario sulla base del semplice richiamo formale ai principi della legge delega del 1971, che in tal modo diverrebbe una vera e propria delega in bianco in materia penale;

2) la fondatezza di tale convincimento si evince dall'uso della legge delega n. 249/1976; che sarebbe stata superflua ove si fosse trattato di una mera disposizione integrativa e correttiva, che — ai sensi dell'art. 17 della legge n. 825/1971 — era possibile emanare senza la necessità di una ulteriore delega, ma soltanto con il parere della commissione parlamentare;

3) il convincimento sopra espresso è avvalorato sul piano logico dalla considerazione che, altrimenti l'attività parlamentare sarebbe contraddittoria. Da un lato, infatti, il parlamento avrebbe ritenuto necessaria nel 1976 una legge-delega per introdurre un nuovo obbligo in materia tributaria; dall'altro lato, il Parlamento stesso avrebbe consentito al Governo di sanzionare penalmente tale obbligo in base ad una delega conferita nel 1971, quando il suddetto obbligo ancora non esisteva;

e) pertanto, deve concludersi che il Governo ha emanato una norma penale (art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627) in carenza di delega del Parlamento, giacché una delega del genere né è ravvisabile direttamente nell'art. 7 della legge n. 249/1976 né è desumibile indirettamente dall'art. 10, n. 11, della legge n. 826/1971.

L'eccezione, dunque, non è manifestamente infondata;

f) la questione è rilevante ai fini della decisione.

Ove, infatti, l'eccezione fosse ritenuta fondata, i fatti non avrebbero connotazioni di carattere penalistico.

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, in riferimento agli artt. 77, 76 e 25 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Fermo, addì 4 giugno 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 190

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal tribunale di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano*

Servizio militare di leva - Obiettori di coscienza - Ammissione a prestare il servizio sostitutivo civile - Sottoposizione ad un periodo di otto mesi superiore al servizio di leva - Ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dell'obiettore di coscienza (per la non dimostrata maggiore gravosità del servizio di leva rispetto a quello sostitutivo).

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 5).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Pusceddu Mariano nato a Barrali il 31 gennaio 1956, residente a Uta, case sparse «Santa Porada», e domiciliato in Sestu, presso cooperativa Comunità, via Quasimodo, 4, imputato del delitto di cui all'art. 8 p.p. della legge 15 dicembre 1972, n. 772, perché, obiettore di coscienza, in servizio sostitutivo civile presso la cooperativa Comunità di Sestu dal 20 giugno 1983, in data 20 giugno 1984 rifiutava il predetto servizio, allontanandosi dall'ente suindicato e dichiarando in una lettera inviata al Ministero della difesa di non voler prestare il servizio civile per una durata superiore a quella prevista dalla legge per il servizio militare di leva.

IN FATTO E IN DIRITTO

Pusceddu Mariano, riconosciuto obiettore di coscienza e ammesso al servizio sostitutivo civile da prestare presso la cooperativa Comunità di Sestu dal 20 giugno 1984, dopo dodici mesi, il 20 giugno del 1984, abbandonava il servizio dichiarando, in una lettera inviata al Ministero della difesa, di aver ultimato lo stesso e di ritenersi, pertanto, congedato.

Nello stesso tempo il giovane dichiarava di voler sottolineare col suo gesto la situazione di grave ingiustizia creata dalla normativa riguardante la durata del servizio sostitutivo civile, esplicitamente determinata dal legislatore con l'aggiunta di otto mesi alla durata del servizio militare di leva cui l'obiettore sarebbe stato tenuto.

In relazione a tale condotta, il Pusceddu era quindi citato per rispondere, davanti al tribunale militare di Cagliari, del reato di rifiuto del servizio sostitutivo civile. Veniva in quella sede sollevato incidente di legittimità costituzionale, in relazione al quale la Corte costituzionale pronunciava l'illegittimità della soggezione alla giurisdizione militare degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile.

Nel corso del presente procedimento la difesa dell'imputato ha ritualmente sollevato davanti a questo tribunale la ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui appunto prevede che i giovani ammessi al servizio sostitutivo civile debbano prestare il servizio sostitutivo civile per un periodo superiore di otto mesi rispetto alla durata del servizio di leva cui sarebbero altrimenti tenuti.

Si assume, in particolare, l'esistenza sotto tale aspetto di un evidente vizio di costituzionalità con riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, oltre che la violazione del disposto di cui all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, affermandosi che la normativa sulla obiezione di coscienza non prevede, per l'obiettore di coscienza ammesso al servizio sostitutivo civile, le stesse garanzie in ordine alla conservazione del posto di lavoro previste invece dalla normativa sulla leva obbligatoria.

La questione deve essere ritenuta rilevante esclusivamente sotto il primo profilo sollevato.

La necessità che l'effettuazione del servizio sostitutivo civile sia tutelata, al pari della prestazione del servizio militare di leva, sotto il profilo della salvaguardia della posizione lavorativa dell'obiettore di coscienza può assumere rilevanza esclusivamente nel corso di un giudizio relativo al riconoscimento, o meno, della detta garanzia, non viceversa nel procedimento in corso, in cui si deve esclusivamente valutare la sussistenza della violazione ad opera dell'imputato di un obbligo di prestazione lavorativa come condotta penalmente sanzionata.

Deve in ogni caso affermarsi, almeno incidentalmente, che la stessa questione apparirebbe comunque manifestamente infondata, considerato che l'art. 11 della legge n. 772/1972 cit. afferma esplicitamente l'equiparazione «ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico» delle due differenti situazioni.

Deve invece ritenersi rilevante la prima questione sollevata in quanto, ove si pervenisse alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui determina in maniera diseguale la durata delle distinte prestazioni obbligatorie verso lo Stato, l'imputato dovrebbe essere mandato assolto.

Il Pusceddu, infatti, all'atto dell'allontanamento dall'ente di assegnazione, aveva effettivamente prestato il servizio sostitutivo civile per dodici mesi, tempo pari alla durata del servizio militare di leva cui era stato in precedenza chiamato, e pertanto, sempre nel caso in cui detta norma venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, il decorso dello stesso termine avrebbe operato come fatto immediatamente estintivo dell'obbligo di carattere pubblicistico di prestazione del servizio stesso.

Deve infatti ritenersi, sotto questo profilo, che la posizione dell'obiettore di coscienza, in quanto chiamato ad un servizio sostitutivo di carattere esclusivamente civile, sia sostanzialmente diversa da quella del militare di leva, che in ragione delle peculiarità attinenti all'amministrazione presso la quale è inserito, vede cessare il proprio *status* solo in forza del provvedimento amministrativo di congedo.

Non sussiste infatti, riguardo alla posizione dell'obiettore di coscienza riconosciuto ed ammesso al servizio sostitutivo civile, in particolare quella esigenza di salvaguardia degli interessi collegati alla tutela dell'operatività della struttura di difesa militare del territorio nazionale, che deve ritenersi unico fondamento di detta disciplina, in via eccezionale ulteriormente limitativa della libertà del cittadino chiamato alle armi.

La stessa questione deve, inoltre, ritenersi non manifestamente infondata.

La previsione normativa del servizio sostitutivo civile, quale riconoscimento statutale dell'obiezione di coscienza, rappresenta il momento della affermazione e della garanzia di un diritto costituzionale di libertà di carattere inviolabile (art. 2 della Costituzione).

La stessa normativa, come significativamente affermato dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 113/1986), pone a sua volta l'ammissione al servizio sostitutivo civile non nel significato di particolare modo di esplicazione del servizio militare di leva, ma quale vero e proprio limite al suo obbligatorio adempimento, in quanto fattispecie alternativa profondamente diversa.

Tale differenza di trattamento dell'obiettore di coscienza rispetto agli altri cittadini si afferma come legittima nella sua dimensione di adempimento del precetto di carattere costituzionale, purché in ogni caso sia osservante del limite generale, ancora di carattere costituzionale, costituito dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Proprio sotto questo aspetto deve ritenersi evidente la insussistenza di qualsiasi ragione che giustifichi una maggiore durata del servizio sostitutivo civile rispetto a quella prevista per il servizio militare di leva.

La conversione del dovere pubblico di prestazione del servizio militare nel dovere, egualmente di carattere pubblicistico, di prestazione del servizio sostitutivo civile, comporta infatti in ogni caso, anche in capo all'obiettore di coscienza, l'obbligo della totale destinazione delle proprie energie lavorative ai compiti di volta in volta a lui attribuiti.

L'affermazione secondo cui tale disparità di trattamento potrebbe essere ricollegata all'esigenza di compensare, in qualche modo, la eventuale minor gravosità delle prestazioni costituenti il contenuto del servizio alternativo non solo deve ritenersi affermazione del tutto indimostrata ed indimostrabile nel suo aspetto estremamente generico, ma deve anzi ritenersi del tutto non rispondente alla realtà del fenomeno, se si osserva il notevole impegno solitamente profuso dagli obiettori, per la loro particolare motivazione al servizio, anche in enti con attività in settori di quasi completa assenza delle istituzioni pubbliche, come ad esempio nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, con una dedizione spesso totale.

D'altra parte deve osservarsi che le disfunzioni organizzative nell'impiego ancora più proficuo degli obiettori di coscienza trovano origine principalmente nelle inadempienze dello stesso legislatore, in ordine alla mancata istituzione del soltanto preannunciato «Servizio civile nazionale».

Deve essere ritenuta pertanto irrazionale, ed espressione di ingiustificata disparità di trattamento, la norma che prevede che il servizio sostitutivo civile cui l'obiettore di coscienza viene ammesso abbia una durata superiore a quella del servizio militare di leva che lo stesso avrebbe altrimenti dovuto compiere, trattandosi in entrambi i casi di prestazioni obbligatorie verso lo Stato che esauriscono l'attività e le energie lavorative del soggetto chiamato.

Il procedimento in corso deve quindi essere sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi all'obiezione di coscienza prestino un servizio sostitutivo civile per un periodo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;

Ordina la sospensione del procedimento in corso;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 20 gennaio 1988

Il presidente est.: (firma illeggibile)

88C6763

N. 191

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1987, dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. la Plada-Plasmon dietetici alimentari e Zucchetti Franco

Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione da cui sono affetti è di natura psichica - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali il carattere psichico della menomazione non osta all'avviamento al lavoro - Diversità della questione, secondo il giudice rimettente, da quella già esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5, in relazione agli artt. 1, 2 e 3).

(Cest., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso in appello da La Plada-Plasmon dietetici alimentari S.p.a., in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, col proc. dom. avv. Carlo Alberto Facchino via Mellerio n. 3 Milano e con il dr. proc. Marco Baglioni appellante, contro Franco Zucchetti, col proc. dom. avv. Pierluigi Etteri via Olmetto n. 3 Milano e con la dott. proc. Elisabetta Borioni appellato;

Oggetto: Appello sentenza pretore.

I procuratori delle parti hanno così concluso per l'appellante: «In totale riforma della sentenza 9-25 ottobre 1986 del pretore di Milano, emessa tra le parti, respingere tutte le domande proposte da Franco Zucchetti e condannare lo stesso a rendere alla Plada-Plasmon dietetici alimentari S.p.a. l'importo di L. 7.384.250, versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi dalla rimessa al pagamento e con il favore delle spese».

Per l'appellato: «Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni contenute nella memoria difensiva ex art. 436 del c.p.c. ed in subordine, si chiede che l'ill.mo tribunale, visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 7, voglia dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela, ove si tengono presenti gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro; di conseguenza ordinare la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 febbraio 1986 l'invalido civile Franco Zucchetti conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Plada plasmon dietetici alimentari S.p.a. chiedendo che fosse costituito ex art. 2932 del c.c. il rapporto di lavoro e in ogni caso che fosse condannata la convenuta al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva la Plada e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che la legge n. 482/1968 non era applicabile agli invalidi psichici.

Il pretore, dopo aver disposto una c.t.u. decideva la causa accogliendo le domande del lavoratore.

La Plada appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma lamentando che il consulente di parte non fosse stato presente alla visita; che il pretore avesse ritenuto che esistessero in azienda mansioni compatibili.

Ribadiva la legge n. 428/1968 non era applicabile agli invalidi psichici.

Si costituiva il lavoratore e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 2 dicembre 1987 il collegio decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe rimettendo la causa alla Corte costituzionale.

DIRITTO

La causa verte esclusivamente sulla interpretazione dell'art. 5 della legge n. 482/1968, essendo Zucchetti invalido civile affetto da infermità di natura esclusivamente psichica come risulta dalla c.t.u.

L'art. 5 citato nella sua formulazione letterale, limita l'assunzione alla categoria degli invalidi affetti da menomazioni fisiche e pertanto la domanda del ricorrente allo stato dovrebbe essere respinta; sulla non manifesta infondatezza la Corte costituzionale con sent. n. 52 del 19 febbraio 1985 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968, esaminata sotto il profilo della discriminazione degli invalidi civili affetti da minorazione psichica rispetto agli stessi invalidi civili colpiti da invalidità fisica.

Il profilo di incostituzionalità che il tribunale intende proporre all'esame della Corte si riferisce invece alla discriminazione tra invalidi civili psichici e gli invalidi psichici appartenenti ad altre categorie protette (invalidi di guerra, del lavoro e per servizio).

A) *Invalidi militari e civili di guerra.*

L'art. 2 della legge n. 482/1978 classifica gli invalidi di guerra aventi diritto al collocamento obbligatorio in due categorie:

- invalidi di guerra (militari);
- invalidi civili di guerra.

Gli elementi necessari ai fini dell'inclusione dei soggetti invalidi nelle indicate due sottocategorie sono i seguenti:

- a) un episodio bellico;
- b) una invalidità lavorativa;
- c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.

La natura delle invalidità non è in alcun modo limitata avendo esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di legge, la menomazione della capacità lavorativa.

La norma, all'art. 2, recita infatti: «Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra».

La tutela legislativa accordata agli invalidi di guerra è il primo nucleo di quella legislazione — definita premiale — che, con l'estensione del collocamento obbligatorio ad altre categorie, venne poi ad essere riordinata dalla legge n. 482/1968.

Il decreto luogotenenziale del 20 maggio 1917, n. 876, poi modificato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, introdusse nell'ordinamento il collocamento obbligatorio.

La valutazione delle menomazioni della capacità lavorativa veniva effettuata dalle tabelle allegate al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, tabelle che definiscono agli effetti della legge n. 482/1968, gli invalidi classificabili quali invalidi militari e civili di guerra.

L'unico limite, per l'inserimento nelle categorie protette dall'art. 3 della legge n. 482/1968, era rappresentato dal grado di menomazione che non doveva essere inferiore al 20% salvo le eccezioni contenute nel terzo comma dell'art. 2, lettere a), b), e c), della legge n. 482/1968.

Dall'esame delle tabelle allegate al decreto luogotenenziale del 20 maggio 1917, n. 876, al regio decreto 12 giugno 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, si evidenzia come molte delle menomazioni della capacità lavorativa sono ascrivibili a invalidità c.d. psichica.

Tra le minorazioni che danno titolo per l'ottenimento dello *status* di invalido di guerra (militare o civile) e quindi di ricevere tutela della legge n. 482/1968, per effetto del richiamo operato dall'art. 2 sono comprese:

Tabella A

1^a categoria (regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491):

..... (*omissis*);

6) Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi;

7) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente, e nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti.

2^a categoria:

10) Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 6 e 7 della prima categoria.

5^a categoria:

21) L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

6^a categoria:

15) Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostrativi ad ogni cura.

B) Invalidi per servizio

L'art. 8 della legge n. 482/1968, considera invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Gli elementi necessari al fine dell'inclusione dei soggetti invalidi nella categoria degli invalidi per servizio sono i seguenti:

- a) il rapporto di servizio (militare o civile);
- b) una invalidità lavorativa;
- c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.

Al pari della categoria degli invalidi militari e civili di guerra, la nautica dell'invalidità non è in alcun modo limitata avendo esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di legge, la menomazione della capacità lavorativa.

Anche per gli invalidi per servizio vi è il limite della quantificazione indicata per gli invalidi di guerra: il beneficio del collocamento obbligatorio non può essere chiesto da chi abbia una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 20%, fatte salve, stante l'espresso rinvio, le eccezioni previste dalle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 482/1968.

Lo *status* di invalido per servizio, necessario per ottenere l'iscrizione negli elenchi dell'u.p.l.m.o. ai fini del collocamento obbligatorio, è attestato dal Mod. 69/*ter* rilasciato dal Ministero di appartenenza o dal decreto ministeriale di pensione privilegiata ordinaria o estratto del libretto stesso.

C) Invalidi del lavoro

L'art. 4 della legge n. 482/1968 considera invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Gli elementi necessari ai fini dell'inclusione dei soggetti invalidi nella categoria degli invalidi per servizio sono i seguenti:

- a) un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo);
- b) una invalidità lavorativa;
- c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.

Anche per la categoria degli invalidi del lavoro, al pari della categoria degli invalidi militari di guerra o invalidi civili di guerra (art. 2) e degli invalidi per servizio (art. 3) ciò che rileva agli effetti della legge n. 482/1968, è la riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 33,3%.

A differenza delle categorie classificate agli artt. 2 e 3 della legge n. 482/1968, per le quali la riduzione della capacità lavorativa è stata fissata nella misura del 20% (salvo le eccezioni contenute al terzo comma dell'art. 2), gli invalidi del lavoro, ai fini della tutela di legge (n. 482/1968) devono avere una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 33,3%. La diversa quantificazione tra le categorie è senza dubbio un segno della legislazione premiale cui è legata l'introduzione del collocamento obbligatorio nell'ordinamento.

Tra le menomazioni che possono dar luogo al riconoscimento dello *status* di invalido del lavoro, nell'allegato 3 della legge 30 giugno 1965, n. 1124, sono comprese: (*omissis*).

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

D) *Invalidi civili.*

L'art. 5 della legge n. 482/1968, considera invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

Se, come ha ritenuto la Cassazione, l'art. 5 della legge n. 482/1968, deve essere inteso nella sua portata letterale, nel senso della inapplicabilità agli invalidi civili psichici della tutela prevista dalla legge n. 482/1968, si determina una grave disuguaglianza di trattamento fra invalidi psichici civili e invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

Disparità di trattamento tra tipo e tipo di invalido, ma fra categoria di lavoratori protetti.

Da un lato gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono collocabili anche in presenza di una invalidità psichica, mentre gli invalidi civili sono collocabili solo se affetti da invalidità fisica.

Il sistema della legge n. 482/1968, mostra di non ravvisare difficoltà di ordine ontologico a estendere l'avviamento obbligatorio agli invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

Per tali categorie vale, come è ovvio e naturale, il criterio del deficit funzionale che si traduce in una riduzione delle capacità di lavoro.

Laddove esista una residua capacità di lavoro apprezzabile, l'avviamento viene disposto indipendentemente dalla natura fisica o psichica della infermità.

La scelta fatta dal legislatore per gli invalidi civili psichici rispetto alle altre categorie di invalidi (di guerra, del lavoro e di servizio) pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La diversità di trattamento della invalidità in relazione alla occasione che ha prodotto l'infermità stessa disgrega nell'irrazionalità quando tale diversità diventa esclusione degli invalidi civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto produttivo protetto.

Le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio, non giustificano, dal punto di vista dell'art. 3 della Costituzione la esclusione degli invalidi civili psichici.

Può essere ingiusto trattare in modo eguale situazioni diverse così come può essere ingiusto trattare in modo diverso situazioni simili.

L'art. 3 ci insegna che il diritto deve essere misura.

Ad avviso del collegio, nessuna considerazione politica può valere a fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici, dalla avviabilità in presenza di un sistema legislativo che, in via generale, ammetta l'avviamento degli invalidi psichici di guerra, del lavoro e di servizio.

L'irrazionalità del sistema scaturisce dalla constatazione che gli invalidi psichici civili sono esclusi perché psichici; mentre gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono inclusi per una considerazione privilegiata della causa che ha determinato l'invalidità.

Se nel sistema della legge, anche gli invalidi psichici sono avviabili, la considerazione privilegiata della causa non può spingersi, senza violare l'art. 3 della Costituzione, fino a escludere gli invalidi psichici civili.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela laddove si tengono presenti gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge e le norme si leggono in connessione tra loro ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 2 dicembre 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 192

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1987 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Labanyeh Issam ed altri e Università degli studi di Venezia

Istruzione universitaria - Lettori di lingua straniera di cittadinanza italiana - Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato (durata non superiore all'anno accademico - rinnovabilità non oltre il quinquennio) - Violazione del principio di stabilità del lavoratore non giustificata da ragioni obiettive in relazione alla prestazione richiesta - Mancanza di copertura assicurativa e previdenziale.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in data 14 aprile 1987, da Labanyeh Issam - Ladikoff Lucy - Lenarduzzi Renè, assistiti dai procuratori domiciliatari avv. M. Virgilio e dott. proc. C. Santi che li rappresenta e difende per mandato al ricorso ricorrenti, contro l'Università degli studi di Venezia, assistita dall'avv.tura distrettuale dello Stato di Venezia dom. per legge, convenuto;

Oggetto: accertamento rapporto lavoro subordinato.

Conclusioni di parte ricorrente.

1) Accertare e dichiarare la natura di rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dal sorgere del rapporto ad oggi con l'Università di Venezia con ogni conseguente effetto;

2) Condannare l'Università degli studi di Venezia in persona del rettore *pro-tempore* al pagamento delle differenze retributive tra le somme percepite e le somme spettanti secondo i parametri stipendiali del professore associato a tempo definito, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;

3) Accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla costituzione di una posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria dal sorgere del rapporto ad oggi;

4) Dichiarare che il rapporto intercorso è a tempo indeterminato per nullità del termine finale apposto, con diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto a decorrere dal 1° novembre 1986 e conseguentemente condannare l'Università a corrispondere le dovute retribuzioni dalla data del 1° novembre 1986;

5) In subordine, rispetto alla domanda *sub* 4), dichiarare che il recesso implicito dell'Università di Venezia dal rapporto è illegittimo per violazione del combinato disposto dell'art. 18 st. lav. e della legge n. 604/1966 e, conseguentemente, condannare l'Università a reintegrare nel posto di lavoro i ricorrenti con effetto dal 1° novembre 1986, corrispondendo a ciascuno di essi una somma pari a cinque mensilità di retribuzione;

6) In subordine, ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione o in tutto o nella sola parte in cui prevede la rinnovabilità per non più di cinque anni.

Con vittoria di spese.

Conclusioni di parte convenuta.

1) Voglia codesto pretore dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

2) Voglia codesto pretore respingere nel merito le domande tutte dei ricorrenti previa declaratoria dell'infondatezza delle dedotte questioni di incostituzionalità e con conseguente revoca dell'ordinanza cautelare del 20 febbraio 1987;

3) Voglia, infine, cod. pretore revocare l'ordinanza cautelare del 20 febbraio 1987, nella deprecata ipotesi in cui, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità prospettate, rimetta le questioni stesse alla Corte costituzionale non potendosi basare tale ordinanza cautelare su dubbi di incostituzionalità (pag. 6 e pag. 10 ult. rigo della ord.za 20 febbraio 1987).

Con rifusione di spese e competenze legali.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 44 del c.p.c. Alluè Poilar, Coonan Carmel Mary, Labanyeh Issam, Labanyeh Lucy e Lenarduzzi Renè iniziavano la causa di merito, dopo aver esperito la procedura cautelare atipica d'urgenza ai sensi degli artt. 700 e segg. del c.p.c. nella quale veniva emessa ordinanza in data 20 febbraio 1987 per sentire accertare, in contraddittorio con l'Università degli studi di Venezia, il diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto dal 1º novembre 1986 alla costituzione di una posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria dall'inizio del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, previa declaratoria della nullità del termine finale apposto e della natura subordinata del rapporto stesso, con condanna della controparte alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti; in via subordinata dichiarare l'illegittimità del recesso implicito nel comportamento dell'Università degli studi di Venezia, per violazione delle disposizioni legislative di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e alla legge n. 604/1966 con condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione dei ricorrenti con effetto dal 1º novembre 1986 oltre al risarcimento dei danni nella misura corrispondente a cinque mensilità di retribuzione; in via ulteriormente subordinata, prospettavano la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980, quantomeno nella parte in cui prevede la non rinnovabilità del contratto oltre il quinquennio.

A sostegno della domanda i ricorrenti dei quali alcuni hanno acquistato la cittadinanza italiana (Labanyeh Issam, Ladikoff Lucy e Leonarduzzi Renè), altri sono cittadini di Stati membri della Comunità Europea (Alluè Pilar dello stato spagnolo e Coonan Carmel Mary di Gra Bretagna), esponevano di aver svolto attività di «lettori di lingua straniera» presso l'Università di Venezia dell'anno accademico 1980-81 fino al 31 ottobre 1986; di essere stati assoggettati, per il periodo anzidetto, alla normativa contenuta nell'art. 26 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; di aver sottoscritto per sei anni i contratti predisposti dall'Università e non più rinnovati per l'anno accademico 1986-87; di aver svolto, precedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980, attività di lettori di lingua straniera in base ad un rapporto di pubblico impiego.

In relazione ai fatti esposti i ricorrenti asserivano la natura subordinata del rapporto instaurato fra le parti insuscettibile di limitazione in ordine alla durata, con conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto stesso a tempo indeterminato ed al trattamento retributivo ed assicurativo adeguato.

L'Università degli Studi di Venezia, in persona del rettore *pro-tempore*, si costituiva in giudizio resistendo a tutte le deduzioni avversarie dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.

All'udienza fissata ai sensi dell'art. 420 del c.p.c., in seguito ad orale discussione veniva formulata riserva a scioglimento della quale veniva emesso il presente provvedimento.

OSSERVA IN DIRITTO

L'effettiva applicazione delle disposizioni legislative contenute nel d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, secondo l'interpretazione dell'Università degli studi di Venezia consente di ritenere la non manifesta infondatezza del dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della normativa citata in relazione ai principi sanciti dalla Costituzione all'art. 3 e all'art. 38 secondo comma.

I rapporti di lavoro, dei quali sono emersi significativi elementi caratterizzanti la subordinazione e quali instaurati fra le parti con i contratti effettivamente stipulati, comportano una deroga non giustificata al principio generale della durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, generalmente applicabile nell'ambito dei rapporti privatistici nei confronti non solo dei soggetti privati ma anche di enti pubblici, secondo la giurisprudenza prevalente. In base alla legge anzidetta, eccettuati i casi in cui si possa giustificare il limite temporale in relazione alla natura della prestazione ed al carattere temporale dell'attività economica nella quale la prestazione lavorativa si attua, viene tutelata la stabilità del prestatore con rilevanti implicazioni sulle condizioni di lavoro, risultandone gravemente limitata la sfera giuridica del lavoratore. Nella specie controversa l'esclusione di diritti generalmente riconosciuti ai lavoratori non è riconducibile a particolarità oggettive delle prestazioni richieste ai lettori di lingua straniera, i quali svolgono attività integrativa dell'ordinaria attività didattica, con modalità comuni a quest'ultima senza alcuna specialità.

Ulteriore profilo della dubbia costituzionalità della normativa in questione riguarda la mancata copertura assicurativa secondo l'interpretazione dell'amministrazione datrice di lavoro, la quale ha espressamente stabilito tale esclusione nei contratti stipulati con i lettori, non potendosi negare il diritto di questi ultimi alla prevenzione ed all'assicurazione garantite nelle forme opportune dalla Costituzione all'art. 38 secondo comma per tutti i lavoratori.

La rilevanza della questione prospettata per la decisione del giudizio in atto limitatamente ai ricorrenti cittadini italiani appare evidente, poiché la decisione del merito della causa deve essere comunque riferita alla normativa sottoposta al sindacato del giudice costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri con comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera, oltre che alle parti.

Venezia, addì 19 dicembre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0708

N. 193

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal pretore di Taranto
nel procedimento civile vertente tra Gigante Giovanni e l'I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione diretta I.N.P.S.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 febbraio 1987 il ricorrente ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S., in persona del suo presidente *pro-tempore* a corrispondere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità n. 38000148 cat. SO/COM Gestione speciale commercianti) di cui era titolare la dante causa Binetti Giuseppina, alla medesima revocata in quanto titolare anche di pensione diretta I.N.P.S.

In via subordinata il ricorrente ha chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verrebbe a creare rispetto ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. e di pensione di reversibilità a carico dello stesso ente che, in conseguenza della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, godono dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità.

L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che a norma del secondo comma dell'art. 19, legge 22 luglio 1966, n. 613, l'integrazione al minimo non compete ai titolari di altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nelle ipotesi in cui, per effetto del cumulo, il pensionato complessivamente percepisca un trattamento superiore al minimo.

Osserva il pretore che l'eccezione di illegittimità costituzionale è indubbiamente rilevante ai fini della decisione in quanto, anche in seguito alla decisione n. 314/1985 della Corte costituzionale, non applicabile estensivamente al caso di specie, conseguirebbe il rigetto della domanda ove si applicasse il citato art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 disponendo detta norma che l'integrazione al minimo prevista dal comma precedente (già dichiarato costituzionalmente illegittimo) «... non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti...», qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto».

Del pari fuori dubbio è la non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata.

In vero, non è data ravvisare alcuna razionale giustificazione di natura economica o sociale che possa e valga a spiegare la disparità di trattamento venutasi a creare, in seguito alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982 e 314/1985, tra i titolari di pensione diretta I.N.P.S. che godono di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti ed i titolari di pensione diretta a carico dello Stato o di altri fondi o casse di previdenza che godano di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti.

Pertanto, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commerciante a chi sia titolare di pensione a carico dell'I.N.P.S.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Taranto, addì 26 gennaio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0709

N. 194

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 aprile 1988)
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Raponi Paola e Perera Chandra Anselm*

Matrimonio - Rapporto personale tra coniugi di diversa cittadinanza - Legge regolatrice - Legge nazionale del marito al tempo della celebrazione di matrimonio - Mancata previsione che tali rapporti siano regolati dalla legge del luogo ove il matrimonio è stato contratto.

(Disp. sulla legge in generale, art. 18).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20421 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1984, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16 dicembre 1985 e vertente tra Raponi Carla, nata a Roma il 23 marzo 1960, ivi residente in via Stefano Borgia, 32, ed elettoralmente domiciliata in Roma, via Cesio Basso n. 15, presso lo studio del procuratore avv.to Sergio Cersosimo, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso attrice, e Perera Chandra Anselm, nato a Colombo (Sri Lanka) il 24 giugno 1948, già residente in Roma, via Stefano Borgia n. 32 convenuto contumace, e con l'intervento del p.m.

Oggetto: Separazione personale.

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 1984 Paola Raponi proponeva domanda di separazione personale dal marito Chandra Anselm Perera deducendo: *a)* che aveva con lui contratto matrimonio il 18 gennaio 1979 e che dall'unione non erano nati figli; *b)* che dopo il primo anno di matrimonio si era verificata l'impossibilità di proseguire la convivenza per insanabile incompatibilità di carattere e per gli atteggiamenti dispotici e minacciosi del marito, costituenti grave pregiudizio alla salute psico-fisica della moglie; *c)* che da ultimo il Perera l'aveva reiteratamente insultata, oltraggiando il buon nome della medesima e della famiglia della moglie. Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, allora occupata dal marito, e l'addebito della separazione a quest'ultimo.

Comparsa le parti davanti al presidente del tribunale — che vanamente tentava di conciliare — era nominato il giudice istruttore dopo la emanazione dei provvedimenti provvisori, con i quali la casa coniugale era affidata alla moglie.

Il marito non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.

Ammissa la prova per testi dedotta dall'attrice, i testimoni dichiaravano, tra l'altro, che più volte avevano sentito il marito ingiuriare la moglie e che avevano anche visto che egli la percuoteva, mentre ella manteneva un atteggiamento difensivo.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, l'attrice precisava le conclusioni insistendo nell'addebito della separazione al marito e nell'assegnazione a sé della casa coniugale e chiedeva, altresì, di essere autorizzata a non usare il cognome del marito.

Il pubblico ministero apponeva il suo visto in calce ai verbali di causa.

RITENUTO IN DIRITTO

Va premesso che la moglie è cittadina italiana, mentre il marito è cittadino dello Sri Lanka per cui deve applicarsi, ai fini della separazione personale, l'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. 8 gennaio 1981, n. 189), secondo il quale i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Non risultando che i coniugi abbiano avuto, durante il matrimonio, una legge nazionale comune, deve applicarsi la legge dello Sri Lanka, quale legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.

Secondo la documentazione prodotta dall'attrice (G. Praeder, *Il Matrimonio del Mondo*, Padova, 1970), la separazione dei coniugi è ammessa nello Stato di Ceylon (da alcuni anni denominato Sri Lanka) ed è ivi disciplinata come nel diritto britannico. Per quanto riguarda quest'ultimo, la parte ha depositato in atti copia della legge vigente in Inghilterra (*Matrimonial Causes Act 1973*).

L'assunto di parte attrice trova conferma in elementi che si riferiscono in maniera diretta alla legge della Repubblica di Ceylon, dai quali emerge che la separazione dei coniugi può essere concessa per un motivo valido ai fini del divorzio, per crudeltà (fisica o mentale) di uno dei coniugi oppure per un comportamento che renda pericolosa o intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedi T. Nadaraja) *The Legal System of Ceylon in 1st Historical Setting*, Leiden, E.J. Brill, 1972, pag. 149 «A District Court has the power (Civil Procedure Code, Ordinance No. 2 of 1889, Legislative Enactment of Ceylon 1956 edn., sec. 608) to suspend the obligation of the parties to live together (without finally dissolving a marriage) by granting a decree of judicial separation or separation a mensa et thoro (i.e. from board and cohabitation; which can be granted on any of the grounds on which a divorce might have been obtained (*Keerthiratne v. Karunawathie* (1938) 39 N.L.R. 514) or on the ground that one spouse has been guilty of cruelty (physical or mental) or other unlawful conduct, which makes it dangerous or intollerable for the spouses to continue to live together (*Wijesinghe v. Wijesinghe* (1954) 57 N.L.R. 489)».

Deve, a questo punto, rilevarsi che, la crudeltà fisica o mentale e il comportamento che renda pericolosa o intollerabile la convivenza, se costituiscono, secondo la legge straniera, causa di separazione, non danno tuttavia luogo ad una pronunzia di separazione per addebito, colpa o espressioni equivalenti, da cui scaturiscono gli effetti previsti dalla legge italiana, tra cui, oltre alla dichiarazione di addebitabilità della separazione al coniuge, vi è anche il venir meno dell'obbligo di mantenere quest'ultimo, fermo restando l'obbligo di prestargli gli alimenti in caso di necessità (art. 156 cod. civ.) nonché la perdita dei diritti successorii da parte del coniuge cui è stata addebitata la separazione, al quale spetta solo un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (artt. 548 e 585 del cod. civ.).

Non potrebbe, quindi, questo giudice, applicando la legge straniera, prendere in esame la domanda di addebito formulata nei confronti del marito.

La contraria opinione dell'attrice non merita di essere condivisa. Sostiene, in particolare, la Raponi nella comparsa conclusionale che il tribunale potrebbe pronunziare la separazione con addebito al marito, poiché la legge inglese, e precisamente la sezione 17 del *Matrimonial Causes Act 1973*, nel disciplinare la separazione, richiama le precedenti sezioni 1 (2) e 2, che prevederebbero ipotesi di divorzio per «addebitabilità» ad uno dei coniugi.

Senonché, sembra che l'attrice confonda le cause di separazione o di divorzio con l'addebito della separazione o del divorzio, poiché il fatto che, per esempio, secondo una legislazione straniera l'adulterio di un coniuge consenta all'altro di ottenere la separazione o il divorzio non significa, di per sé, che il primo coniuge possa, fornendo la prova dell'avvenuto adulterio, ottenere una pronunzia di addebito del tipo di quella ammessa dalla legislazione italiana. Tale pronunzia non si limita a verificare la ricorrenza, nel caso concreto, dell'invocata causa di separazione, ma accerta se la intollerabilità della prosecuzione della convivenza (o i fatti gravemente pregiudizievoli alla educazione della prole)

è imputabile ad uno dei coniugi (o ad entrambi) in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio e, quindi, dichiarare formalmente a chi la separazione è addebitata dopo una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi e di eventuali elementi di giustificazione.

Ritiene, a questo punto, il collegio che debba sollevarsi, di ufficio, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale, che nella specie, attraverso il rinvio alla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (in mancanza di legge nazionale comune ai coniugi durante il matrimonio), preclude al giudice italiano di esaminare la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie, ammissibile secondo la legge nazionale di quest'ultima.

La legittimità costituzionale della norma, nella parte da applicarsi, appare dubbia sia in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzioni di sesso, sia in relazione al successivo art. 29, secondo comma, che stabilisce la eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

La scelta della legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio ha come unico criterio il sesso del coniuge e perciò appare discriminatoria, prevedendo sempre e comunque un trattamento giuridico preferenziale a favore dell'uomo rispetto alla donna, che appare priva di ragione. La detta scelta sembra, inoltre, esprimere una vecchia concezione della famiglia, nella quale il marito era visto come il capo di essa ed alla moglie era assegnata una posizione di subordinazione. Tale concezione non solo è ormai superata anche nella coscienza collettiva, ma comporta una diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi che è in contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dal citato art. 29.

Né nel caso in esame, in cui si tratta solo di individuare la legge applicabile ai fini della regolamentazione giuridica della separazione dei coniugi, si ravvisano imprescindibili esigenze di garanzia dell'unità familiare che giustifichino la preferenza accordata alla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Giova anche osservare che la scelta della legge nazionale di uno dei coniugi, nell'ipotesi di mancanza di una legge nazionale comunque, non sembra l'unico criterio adottabile in materia, potendo il legislatore fare riferimento ad altri, quali, per esempio, la legge del luogo ove il matrimonio è stato contratto (l'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è concluso, salva in ogni caso la diversa volontà delle parti).

La rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio deriva dalla riferita impossibilità, applicando nella specie il disposto del citato art. 18, di prendere in esame la domanda di addebito della separazione avanzata dall'attrice con le conseguenze, sopra sottolineate, anche in ordine all'obbligo di mantenimento nei confronti del marito (il quale, in futuro, potrebbe avanzare richiesta di assegno a tale titolo) ed ai diritti successori da parte del convenuto. In relazione a tale ultimo punto, è il caso di rilevare che, se è vero che la legge inglese non considera il coniuge successore legittimo (vedi sezione 18 (2) del Matrimonial Causes Act 1973: «If while a decree of judicial separation is in force and the separation is continuing either of the parties to the marriage dies intestate as respects all or any of his or her real or personal property, the property as respects which he or she died intestate shall devolve as if the other party the marriage had then been dead»), è pur vero che tale normativa di fatto non troverebbe applicazione, essendo le successioni per causa di morte, secondo l'art. 23 delle disposizioni della legge in generale, sempre regolate dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta, ovunque siano i beni. E poiché l'attrice è cittadina italiana, si applicherebbe, in caso di suo decesso, la legge italiana, che considera erede legittimo (nonché legittimario) il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione.

Per quanto riguarda, poi, le accennate implicazioni in materia di mantenimento tra i coniugi, non sembra possa configurarsi una loro irrilevanza in questa sede sul presupposto che i rapporti patrimoniali tra i coniugi formano oggetto dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale e non dell'art. 18 qui preso in considerazione, e che nella specie manca una domanda di assegno di mantenimento da parte del marito. Ciò perché, una volta escluso l'addebito in questa sede, la moglie non avrebbe più titolo, nemmeno con riferimento alla legge italiana, ad opporsi validamente ad una domanda del marito separato di assegno di mantenimento, mentre, qualora si giungesse ad una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18, l'attrice, ottenuto l'addebito a carico del marito, ove fosse convenuta, da quest'ultimo, che reclamasse il diritto al mantenimento in base alla sua legge nazionale (la legge inglese prevede la possibilità di ordinare ad un coniuge separato di corrispondere all'altro somme di denaro, periodicamente oppure in unica soluzione per assicurargli un «reasonable maintenance», e cioè mantenimento a livello ragionevole; vedi sezioni 21 (1)

del Matrimonial Causes Act in relazione alle successive sezioni 23 e 27) ed all'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale («I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio»), potrebbe resistergli sollevando la questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, che pure fa dipendere l'individuazione della legge applicabile dal sesso del coniuge.

In sostanza, quindi, anche sotto il profilo degli obblighi di mantenimento fra i coniugi si delineano effetti pregiudizievoli per l'attrice dal mancato accoglimento della richiesta di addebito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale, nella parte in cui prevede che i rapporti personali tra i coniugi di diversa cittadinanza, e quindi la separazione personale degli stessi, sia regolata, in mancanza di legge nazionale comune durante il matrimonio, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale il giorno 18 dicembre 1985.

(Seguono le firme)

88C0710

N. 195

Ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra Smaldone Arturo e S.p.a. S.E.V.

Imposte in genere - Riforma del sistema esattoriale - Mancato rinnovo di alcune concessioni - Assegnazione d'ufficio alla Soc. Esattorie vacanti - Obbligo per le stesse di assumere la gestione nonché di confermare in servizio i dipendenti ma solo se in possesso di determinati requisiti - Carattere transitorio del sistema (originariamente previsto per il periodo 1975-1983) ma con tendenza a stabilizzarsi per effetto delle successive proroghe operate con reiterati decreti-legge - Ingiustificata disparità (in mancanza di adeguate garanzie) con incidenza sul diritto al lavoro, nei confronti dei dipendenti delle cessate esattorie non riassunti nella S.E.V.

(D.-L. 6 gennaio 1986, n. 2, conv., con modif., in legge 7 marzo 1986, n. 60).

(Cost., artt. 3 e 35).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 7 gennaio 1986, n. 2, convertito in legge 7 marzo 1986, n. 60, con modificazioni, concernente la proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali fino al 31 dicembre 1986, nella parte in cui richiamando al sesto comma, in via di esclusione, il d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e fondando la propria esistenza sulla legge 4 agosto 1977, n. 524, consente che la obbligatorietà o la possibilità di conferma il servizio del personale della esattoria vacante venga effettuata dalla S.E.V. in ottemperanza all'art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 524, rispetto agli artt. 3 e 35 della Costituzione che tutelano rispettivamente la parità di trattamento dei cittadini ed il lavoro.

La rimessione della questione alla Corte costituzionale ha come presupposti indefettibili la rilevanza della questione nel procedimento ordinario e la sua non manifesta infondatezza (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così come modificata dalla legge 18 marzo 1958, n. 265).

Nel caso in esame la rilevanza è fuori di dubbio in quanto trattasi di verificare la legittimità costituzionale di una legge la cui applicazione determina l'accoglimento o il rigetto in merito della domanda.

E che tale legge sia l'unica applicabile discende dal tenore della stessa e dalla formulazione del decreto ministeriale.

Entrambe le fonti riferite indicano come presupposto della assegnazione alla S.E.V. della esattoria di Scafati appunto la legge 4 agosto 1977, n. 524, il d.-l. 6 gennaio 1986, n. 2, come convertito oltre al d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, che, nella parte che concerne tale causa, è però superato dal dettaglio legislativo della legge n. 524/1977.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza essa è, a parere di questo giudicante, provata dalle brevi osservazioni che seguono.

Occorre premettere un piccolo escusso storico sul sistema legislativo in ordine al problema delle esattorie vacanti.

Come rilevato giustamente dal procuratore della S.E.V. il legislatore del 1977 si preoccupò di garantire allo Stato la riscossione delle entrate tributarie in un periodo nel quale, più che essere prevedibile, era oggettivamente riscontrabile, sulla esperienza seguita alla riforma del 1973, che molte esattorie sarebbero state abbandonate alla scadenza del 31 dicembre 1974 da concessioni che, in vista della modifica del sistema di riscossione, non avessero interesse al rinnovo delle concessioni medesime e che solo in parte delle esattorie avrebbero potuto essere collocate nei modi previsti dal t.u. del 1963.

Per realizzare quello scopo la legge impose al sistema esattoriale la costituzione ed il mantenimento in vita di una società (la S.E.V. appunto) alla quale le esattorie non altrimenti collocati potessero essere assegnate d'ufficio onde essere gestite sino al momento in cui avrebbe preso il via il nuovo sistema.

Riguardo ai dipendenti la legge, coerentemente alla scelta fatta, stabilì per la conferma in servizio la condizione del possesso di una certa anzianità di servizio anteriore all'introduzione del sistema ponte imperante sulla S.E.V. così da garantire a questa, già obbligata ad assumere la gestione di aziende improduttive, nonché il futuro sistema, dall'onere di artificiosi gonfiamenti di organici.

Se questa è la *ratio legis*, ed il giudicante concorde pienamente con la valutazione fatta dal procuratore della S.E.V., deriva che il sistema della legge n. 524/1977 era di per sé a carattere transitorio e prefissato nel tempo (difatti l'art. 1 della legge predetta si riferisce al decennio esattoriale 1975-83).

Nel momento in cui il sistema transitorio con l'ormai in ogni campo consueto intervento dei decreti legge è divenuto sistema ordinario e senza determinazione, a priori, di tempo la valutazione della scelta legislativa è modificata e sospetta di incostituzionalità.

E infatti non può ritenersi valido come principio generale quello che consente ad una società, sia pure obbligata a subentrare nella gestione delle esattorie, di non confermare in servizio i dipendenti con un criterio avulso da quello ordinario dell'art. 140 del t.u.

Se è principio generale (perché previsto dal t.u. citato) quello per cui il dipendente può essere confermato in servizio (se l'esattoria è collocata in modi previsti dallo stesso d.P.R.) se abbia almeno tre mesi di iscrizione nel fondo di previdenza, una disciplina che si ponga in contrasto con tale principio e che, sorta come transitoria, divenga poi, tramite proroga indiscriminata, definitiva deve necessariamente avere un suo fondamento e deve essere rigidamente garantistica non solo per la società datrice di lavoro ma anche per i suoi dipendenti.

Vero è la S.E.V. subentra *ex officio* alla gestione della esattoria ma è anche vero che non può certo il dipendente scegliere a quale esattoria essere assunto per non «incappare» da quella destinata poi ad essere gestita dalla S.E.V.

Il fatto che diversi regimi di mantenimento in servizio corrispondono a diversi modi di collocamento del personale (d.P.R. n. 630/1977) non determina a parere del giudicante la inapplicabilità dell'art. 3 della Costituzione.

E difatti questa diversità è stata imposta dal legislatore per far fronte ad una riforma rimasta inattuata e non è *in re ipsa*.

Quindi la tutela del lavoro e del lavoratore sancita dall'art. 35 della Costituzione e la garanzia dell'uguaglianza di trattamento dei lavoratori, prima di tutto perché cittadini sembra, a parere di questo giudicante inattuata e svilita dalla normativa che si pone all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dispone il rinvio della questione di legittimità costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1986; n. 2, convertito in legge 7 marzo 1986, n. 60, con modificazioni, concernente la proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali fino al 31 dicembre 1986;

Nella parte in cui richiamando al sesto comma, in via di esclusione, il d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, e fondando la propria esistenza sulla legge 4 agosto 1977, n. 524, consente che la obbligatorietà e la possibilità di conferma in servizio del personale della esattoria vacante venga effettuata dalla S.E.V. in ottemperanza all'art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 524;

Rispetto agli artt. 3 e 35 della Costituzione che tutelano rispettivamente la parità di trattamento dei cittadini ed il lavoro, all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte stessa nonché notificazione e comunicazione dell'ordinanza di rimessione come per legge al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte.

Nocera Inferiore, addì 15 febbraio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0711

N. 196

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal pretore di Lucca
nel procedimento penale a carico di Fumagalli Alberto*

Armi - Detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - Sanzioni - Minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che l'imputato nel presente giudizio è accusato tra l'altro del reato di cui all'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo citto per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la pena edittale prevista dall'art. 5 della legge n. 110/1975 è la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000;

Ritenuto che detta norma punisce il fatto di fabbricare giocattoli riproducenti armi trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo, il fatto di produrli con una canna priva di tappo rosso incorporato, nonché la detenzione dei medesimi giocattoli privi del tappo rosso indicato;

Ritenuto che per contro la detenzione di armi comuni da sparo è punita con la detenzione da mesi 8 a 5 anni e 4 mesi con la multa di L. 133.334 a L. 1.000.000 artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497;

che inoltre le pene previste per la detenzione di armi comuni da sparo, possono essere ridotte in misura non eccedente i 2/3 quando il fatto debba ritenersi di lieve entità (art. 5 della legge n. 895/1967);

Ritenuto che tale diminuzione non è applicabile alla ipotesi criminosa di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso;

Ritenuto che l'indicato sistema sanzionatorio nella fissazione dei minimi edittali rivela una disparità di trattamento fra l'ipotesi di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso e di detenzione di arma comune da sparo;

che tale disparità di trattamento è a favore della ipotesi criminosa che presenta evidenti profili di minore pericolosità;

che tale disparità di trattamento non risulta sorretta da alcuna ragionevole giustificazione; evidenziandosi quindi per tale motivo la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto infine che l'eccezione di incostituzionalità illustrata è rilevante nel presente giudizio dato che potrebbero essere applicate all'imputato le più gravi pene edittali previste dall'art. 5 della legge n. 110/1975;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 81;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone lo stralcio degli atti in ordine al reato sub B);

Sospende il giudizio in corso per quanto concerne detto reato ascritto al Fumagalli Alberto e dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria della Pretura di Lucca.

Lucca, addì 16 ottobre 1987

Il pretore: PIERI

88C0712

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 60;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprendo gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 53.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85932149 - 85982221